

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	18
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	24
DIFESA (IV)	»	26
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	28
FINANZE (VI)	»	32
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	39
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	42
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	70
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	75
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	84
AFFARI SOCIALI (XII)	»	92
AGRICOLTURA (XIII)	»	98

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Intesa Popolare): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Autonomia Sud-Lega Sud Ausonia-Popoli Sovrani d'Europa: Misto-ASud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommissione permanente per l'accesso</i>)	<i>Pag.</i>	104
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	109
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	113
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	123
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	»	125
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	126
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	127

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. Emendamenti C. 2519/B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	3
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Emendamenti C. 5019-bis/A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
SEDE REFERENTE:	
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	4
ALLEGATO (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	15
Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. C. 5210 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5531</i>)	13
Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione. C. 445 cost. Zaccaria, C. 763 cost. Carlucci, C. 1372 cost. Volontè, C. 1709 cost. Mantini, C. 2801 cost. Borghesi, C. 4423 cost. Laffranco, C. 4806 cost. Libè e C. 5432 cost. Palumbo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5432</i>)	13
AVVERTENZA	14

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 10.35.

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.

Emendamenti C. 2519/B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI (PdL), *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

Emendamenti C. 5019-bis/A Governo ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI (PdL), *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 10.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 27 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.55.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo incaricato di seguire i lavori della Commissione sul provvedimento in titolo ha comunicato che non potrà essere presente alla seduta odierna in quanto impegnato al Senato.

Ricorda che nell'ultima seduta era stato chiesto di accantonare gli emendamenti e i subemendamenti riferiti all'articolo 1. Ritiene quindi che, se non vi sono obiezioni, la Commissione potrebbe esaminare le proposte emendative riferite agli articoli 2 e 3, sulle quali il relatore ha già espresso il proprio parere. Ricorda che il rappresentante del Governo ha comunicato che l'Esecutivo si rimette in questa fase alla Commissione su tutte le proposte emendative riferite agli articoli 1, 2 e 3. Ricorda peraltro che sono stati in seguito presentati alcuni subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore, sui quali il Governo e il relatore si devono ancora esprimere.

Con riferimento all'articolo 2, ricorda che sono stati ritirati i subemendamenti Favia 0.2.1.7, 0.2.1.5 e 0.2.1.6, Mantini 0.2.1.8 e Raisi 0.2.1.11 e che l'esame delle proposte emendative, avviato nella seduta del 9 ottobre, si è interrotto sul subemendamento Amici 0.2.1.9, sul quale il relatore aveva espresso parere favorevole a condizione che fosse riformulato. Comunica che il relatore ha ritirato il proprio emendamento 3.100.

Piergusido VANALLI (LNP) ritiene che la presenza del rappresentante del Governo sia necessaria, considerato che la decisione dell'Esecutivo di rimettersi alla Commissione è stata manifestata solo con riferimento agli emendamenti relativi agli articoli sui quali il relatore ha espresso il proprio parere, vale a dire gli articoli 1, 2 e 3.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che la Commissione potrebbe procedere alla votazione degli emendamenti riferiti agli

articoli 2 e 3, sui quali il Governo ha dichiarato che si rimette alla Commissione, rinviando ad altra seduta l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 4 e 5.

La Commissione consente.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'esame riprende dal subemendamento Amici 0.2.1.9, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Sesa AMICI (PD) riformula il suo subemendamento 0.2.1.9 nei termini indicati dal relatore.

La Commissione approva il subemendamento Amici 0.2.1.9 (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il subemendamento Moroni 0.2.1.12 è stato sottoscritto dal deputato Calderisi, che lo ha ritirato.

Mario TASSONE (UdCpTP) chiede al relatore le ragioni del parere contrario sul suo subemendamento 0.2.1.4. Ritiene infatti che non sia appropriato prevedere che i partiti debbano «organizzare» la partecipazione dei cittadini.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, chiarisce che il parere sul subemendamento Tassone 0.2.1.4 è contrario in quanto appare preferibile la riformulazione proposta sullo stesso punto dal subemendamento Vanalli 0.2.1.1, che sostituisce il verbo «organizzano» con il verbo «promuovono». Considerato peraltro che l'intendimento del subemendamento Tassone 0.2.1.4 è sostanzialmente lo stesso, si dichiara pronto ad esprimere su di esso parere favorevole a condizione che sia riformulato negli stessi termini del subemendamento Vanalli 0.2.1.1.

Mario TASSONE (UdCpTP) acconsente a riformulare il suo subemendamento

0.2.1.4 nei termini indicati dal relatore (*vedi allegato*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici subemendamenti Tassone 0.2.1.4 (*nuova formulazione*) e Vanalli 0.2.1.1; nonché i subemendamenti Bragantini 0.2.1.2 e Pastore 0.2.1.3.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede al relatore le ragioni del parere contrario espresso sul subemendamento Amici 0.2.1.10, del quale è cofirmatario. Ricorda che il subemendamento è volto a chiarire, ai fini della definizione della natura giuridica dei partiti politici, che le attività politiche che i partiti svolgono sono quelle coerenti con le «finalità previste dallo statuto», e non genericamente quelle «coerenti con le proprie finalità»: in altre parole, le finalità politiche dei partiti devono essere quelle enunciate nei rispettivi statuti.

Andrea ORSINI (PT) chiarisce che il parere contrario sul subemendamento Amici 0.2.1.10 è motivato dalla considerazione che costituirebbe un irrigidimento eccessivo prevedere che un partito non possa perseguire altra finalità che quelle previste dallo statuto, il quale deve enunciare le finalità generali cui si ispira un determinato partito, ma non può comprendere ogni finalità che il partito persegue. A suo avviso, l'essenziale è che la individuazione delle finalità che il partito deve perseguire avvenga secondo regole tali da assicurare la democrazia interna della decisione, mentre non è essenziale e non è opportuno che ogni finalità trovi un fondamento nello statuto. Fa presente che, nell'ottica di una disciplina che si attagli a tutti i modelli di partito e non solo ad alcuni, lo statuto del partito non è uno strumento per decidere le finalità di azione del partito, bensì solo per definire le modalità organizzative interne del partito stesso.

Gianclaudio BRESSA (PD) non giudica condivisibili le considerazioni del relatore

ed insiste quindi per la votazione del subemendamento Amici 0.2.1.10.

Mario TASSONE (UdCpTP) preannuncia che voterà a favore del subemendamento Amici 0.2.1.10.

Pierguido VANALLI (LNP) dichiara di non condividere il subemendamento Amici 0.2.1.10 e di ritenere invece preferibile la formulazione dell'emendamento 2.1 (*nuova formulazione*). Un partito o movimento politico deve infatti, a suo avviso, essere libero di poter decidere le finalità da perseguire di volta in volta, alla luce delle contingenze del momento, senza dover modificare lo statuto, ferma restando la sua ispirazione politica di fondo. Non si può, in altre parole, impedire ad un movimento politico di perseguire, ad esempio, la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, se non l'ha prevista espressamente nello statuto, a meno di modificare quest'ultimo.

Giuseppe CALDERISI (PdL) condivide la posizione del relatore, giudicando che sarebbe improprio pretendere che un partito indichi nello statuto le proprie finalità e che non possa quindi perseguire altre finalità se non modificando lo statuto. Non ritiene, in ogni caso, che questo punto sia un punto qualificante del testo.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) concorda con il deputato Calderisi sul fatto che non si tratta di un punto qualificante del testo. Ritiene nondimeno che si dovrebbero in effetti vincolare i partiti alle sole attività politiche coerenti con le finalità stabilite nei loro statuti. Fa presente che, del resto, i partiti politici sono associazioni di diritto privato e che per le altre associazioni di diritto privato vale il principio per cui gli scopi dell'associazione sono stabiliti dallo statuto. Insomma i partiti non devono essere liberi di svolgere qualunque attività politica, ma solo quelle che responsabilmente si sono prefissi con lo statuto.

Donato BRUNO, *presidente*, precisa, con riferimento a quanto ricordato dal

deputato Mantini, che l'articolo 16 del codice civile prevede che l'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni riconosciute debbano contenere, tra l'altro, l'indicazione dello scopo.

Roberto ZACCARIA (PD) ricorda che la rilevanza dello statuto dei partiti è indirettamente riconosciuta dalla XII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, che vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista sotto qualsiasi forma: come noto, per la verifica del rispetto di questa disposizione, in connessione con quella dell'articolo 18, l'ordinamento prevede, tra l'altro, lo scrutinio delle finalità che il partito dichiara di voler perseguire nel proprio statuto. Un altro riconoscimento indiretto della rilevanza degli statuti è nell'articolo 8, ai sensi del quale le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. In altre parole, l'ordinamento considera lo statuto come costitutivo della identità di un'associazione.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che lo statuto sia la « carta di identità » di un partito e come tale debba contenere espressamente le finalità che il partito intende perseguire. A suo avviso è questo il punto che distingue i partiti politici dai movimenti di opinione: che i partiti devono avere una identità certa nella quale i cittadini possano, secondo i propri orientamenti, riconoscersi oppure no.

Enrico LA LOGGIA (PdL) ritiene che l'idea secondo cui il partito deve indicare tutte le proprie finalità nello statuto sia un'idea legata ad una concezione superata del partito politico o quanto meno ad una concezione non condivisa da tutti: una concezione che riecheggia le posizioni espresse da Lenin nel 1917 con « Stato e rivoluzione ». A suo avviso, non si può costringere un partito a modificare il proprio statuto ogni volta che, secondo le regole di democrazia interna, decide di rivedere le proprie finalità politiche.

Maurizio TURCO (PD) sottolinea come la finalità del provvedimento in esame sia quella di stabilire regole per assicurare la democrazia interna dei partiti ed esprime il timore che soffermarsi così lungamente su aspetti non decisivi del testo metta a rischio l'opportunità offerta dal dibattito in corso di dare finalmente attuazione, dopo sessant'anni, all'articolo 49 della Costituzione.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, ribadisce il suo parere contrario sul subemendamento Amici 0.2.1.10, la cui approvazione, tra l'altro, potrebbe comportare il ricorso al giudice da parte di una componente degli iscritti ad un partito nel caso in cui una decisione stabilita democraticamente dalla maggioranza del partito fosse ritenuta non coerente con le finalità stabilite dallo statuto, con la conseguenza di una giurisdizionalizzazione della vita interna del partito. In vista di una mediazione, suggerisce che si potrebbe prevedere che i partiti « svolgano ogni altra attività politica che non sia in contraddizione con le finalità dello statuto ».

Sesa AMICI (PD) non accoglie la proposta di riformulazione avanza dal relatore, ritenendo più chiara e preferibile quella del suo subemendamento 0.2.1.10.

Pierguido VANALLI (LNP) fa presente che il testo base non prevede che lo statuto debba indicare le finalità del partito. Sottolinea inoltre che se tutte le finalità del partito devono essere indicate nello statuto, ciò significa che lo statuto rischia di dover essere modificato di continuo per adattarsi alle contingenze politiche del momento e alle decisioni che il partito assume nell'ambito del suo orientamento di fondo.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene corretta l'osservazione del deputato Vanalli e osserva che, in caso di approvazione del subemendamento Amici 0.2.1.10, la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di modificare anche l'articolo 3 per ag-

giungere le finalità tra i contenuti obbligatori dello statuto del partito.

Carmelo BRIGUGLIO (FLpTP) ritiene che lo statuto del partito sia la sua carta fondamentale, corrispondente a quel che la Costituzione è per la vita interna di una Nazione. È quindi importante che un partito indichi chiaramente nel suo statuto quelle che sono le sue finalità. A titolo di esempio, se un partito dichiara nel proprio statuto di aderire ai principi del populismo europeo, non deve poi svolgere attività non coerenti con questa presa di posizione senza modificare lo statuto.

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottolinea che la Commissione sta lavorando ad un sistema di norme che devono valere per tutti i partiti o movimenti politici e che può ben esserci un partito che non indica le proprie finalità nello statuto, ma le decide democraticamente mediante congressi annuali: in questo modo si regolava il partito radicale negli anni nei quali egli stesso ne ha fatto parte. Non si può sostenere, a suo avviso, che un tale modello organizzativo non sia democratico nel senso della democrazia interna. Imporre quindi a un partito di indicare le proprie finalità nello statuto è un eccesso che non si giustifica rispetto allo scopo di garantire la democrazia interna dei partiti e rappresenta in definitiva l'imposizione di un modello particolare di partito.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, conferma il proprio parere contrario sul subemendamento Amici 0.2.1.10.

La Commissione approva il subemendamento Amici 0.2.1.10.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, ritiene che, prima della votazione dell'emendamento 2.1 (*nuova formulazione*), la Commissione, potrebbe valutare, in seguito all'approvazione del subemendamento Amici 0.2.1.9 che ha introdotto un nuovo comma 2-bis, una correzione di forma nel senso invertire tra loro gli attuali commi 3 e 4 (*vedi allegato*).

La Commissione concorda sulla correzione di forma proposta dal relatore; approva quindi l'emendamento 2.1 (*nuova formulazione*) del relatore, come risultante per effetto dei subemendamenti approvati.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.1 (*nuova formulazione*) del relatore, come modificato, risultano preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) chiede alla presidenza se sia possibile a questo punto ritornare sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Donato BRUNO, *presidente*, considerato che il Governo non è presente e che, per poter votare gli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre esprimere il parere sui subemendamenti presentati all'emendamento 1.100 del relatore, ritiene preferibile soprassedere per il momento all'articolo 1 e proseguire l'esame con l'articolo 3. Prende atto che non vi sono obiezioni a procedere in questo modo.

Salvatore VASSALLO (PD) ritira il suo emendamento 3.1.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che sull'emendamento Calderisi 3.48 (*nuova formulazione*) il parere del relatore era favorevole a condizione che lo stesso fosse riformulato. Il relatore ha presentato la seguente proposta di ulteriore riformulazione dell'emendamento in questione:

« Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96, l'atto costitutivo e lo statuto dei partiti politici sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che li inoltrano alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei

partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, di seguito denominata "Commissione".

1-*bis*. La Commissione, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni della presente legge, iscrive il partito o il movimento politico nel registro, da essa tenuto, dei partiti e dei movimenti politici riconosciuti ai sensi della presente legge.

1-*ter*. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione invita il partito o il movimento politico ad apporrtarvi le conseguenti modifiche.

1-*quater*. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la medesima procedura.

1-*quinqüies*. Accedono ai contributi pubblici previsti dall'ordinamento in favore dei partiti e dei movimenti politici esclusivamente i partiti e movimenti iscritti nel registro di cui al comma 1-*bis*, fermi restando gli altri requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente.

1-*sexies*. I partiti o movimenti politici attualmente costituiti sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi la disposizione di cui al comma 1-*quinqüies* si applica a partire dall'esercizio finanziario relativo all'anno successivo.

1-*septies*. I partiti o movimenti politici attualmente costituiti sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi la disposizione di cui al comma 1-*quinqüies* si applica a partire dall'esercizio finanziario relativo all'anno successivo ».

Roberto ZACCARIA (PD) rilevato che nella proposta di ulteriore riformulazione si fa riferimento ai « partiti o movimenti politici », ricorda che il termine da utilizzare per indicare i destinatari del provvedimento non è stato ancora definito. A suo avviso, si dovrebbe utilizzare sempre l'espressione « partiti politici », che è quella impiegata dalla Costituzione, salvo precisare nella legge che con questa denominazione si intendono anche quei mo-

vimenti politici che non si riconoscono nel nome giuridico di « partito ».

Giuseppe CALDERISI (PdL) ricorda che la questione cui accenna il deputato Zaccaria è oggetto di dibattito con riferimento all'articolo 1. Ritiene che la Commissione possa, se lo ritiene, approvare il suo emendamento 3.48, nella nuova formulazione da ultimo suggerita dal relatore, fermo restando che, ove si decidesse di impiegare una locuzione diversa da quella di « partiti o movimenti politici », si potrà correggere il testo in sede di coordinamento formale.

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene in ogni caso improprio il riferimento, contenuto nel comma 1 dell'emendamento 3.48 nella formulazione da ultimo proposta dal relatore, all'articolo 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96. A suo avviso, trattandosi di una legge di attuazione della Costituzione, si dovrebbe evitare di procedere mediante rinvii ad altre leggi e definire un quadro normativo in sé concluso.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara di condividere la riformulazione dell'emendamento Calderisi 3.48 proposta dal relatore, salvo che per quanto riguarda il secondo periodo del comma 1-*sexies*, dove si prevede che ai partiti o movimenti politici attualmente costituiti la disposizione di cui al comma 1-*quinquies* si applica a partire dall'esercizio finanziario relativo all'anno successivo. Chiede di sopprimere per il momento tale periodo, riservandosi di riflettere meglio sulle sue implicazioni, fermo restando che se ne potrà riparlare al momento della discussione in Assemblea.

Andrea ORSINI (PT) si dichiara non contrario alla soppressione del periodo in questione.

Giuseppe CALDERISI (PdL) riformula il suo emendamento 3.48 nei termini indicati dal relatore, compresa la soppressione del secondo periodo del comma 1-*sexies* (vedi allegato).

Pierguido VANALLI (LNP), rilevato che la nuova formulazione dell'emendamento 3.48 prevede che la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici verifichi la conformità dello statuto alle disposizioni della legge in esame ai fini della iscrizione dello stesso in un registro dei partiti e dei movimenti politici riconosciuti ai sensi della legge stessa, esprime il timore che questo sindacato sull'attività del partito possa dar luogo ad una preclusione non soltanto all'accesso ai contributi pubblici – rispetto al quale non ravvisa problemi – ma anche alla partecipazione alle elezioni.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, tenendo conto di quanto evidenziato dal collega Zaccaria, ritiene opportuno approvare, in questa fase, la formulazione proposta dell'emendamento Calderisi 3.48, riservandosi di presentare – con particolare riguardo al comma 1 – un testo più coordinato, anche sotto il profilo formale, per la discussione in Assemblea.

Enrico LA LOGGIA (PdL) prospetta l'opportunità di rivedere l'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Calderisi 3.48, nel senso di limitarsi, al comma 1, a prevedere che, « fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96, l'atto costitutivo e lo statuto dei partiti politici sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati ».

Ritiene, infatti, improprio attribuire i compiti richiesti dal provvedimento in esame alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, che ha competenza su profili differenti, attenendo essenzialmente al controllo sui bilanci e sulla contabilità dei partiti politici.

Gianclaudio BRESSA (PD) ricorda che in sede di approvazione della legge n. 96 del 2012 fu definita una particolare composizione della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei

partiti e movimenti politici, proprio nell'ipotesi che alla stessa si decidesse di attribuire anche il compito di verifica sugli statuti dei partiti politici. Ciò al fine di evitare di prevedere l'istituzione di un ulteriore organismo competente su ciò che attiene alla «vita dei partiti». Quella in discussione è dunque la traduzione in norma di quell'intendimento.

Ritiene, infatti, evidente che il compito di controllo e di certificazione della conformità alla legge non può essere posto in capo ai Presidenti della Camera e del Senato. Considerata la terzietà della composizione della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici e delle funzioni che le sono già attribuite dalla legge non vede per quali ragioni non debbano esserle attribuiti anche i compiti oggi in discussione. Sarebbe a suo avviso complesso e forse improprio attribuire ad altri soggetti la funzione di controllo in esame.

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene pacifico che gli atti della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici sarebbero comunque impugnabili in sede giurisdizionale.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) ricorda anch'egli che in sede di discussione della legge n. 96 del 2012 fu definita una composizione della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici che non prevedesse solo magistrati della Corte dei Conti proprio nella prospettiva di attribuirle anche la funzione di controllo oggi in discussione.

Ricorda come per le fondazioni la funzione di controllo spetta ai prefetti; alcuni avevano prospettato di seguire la medesima soluzione anche per gli statuti dei partiti politici ma poi è prevalsa un'impostazione differente. Sarebbe a suo avviso opinabile e non adeguato attribuire la funzione di controllo in capo ai Presidenti della Camera e del Senato.

Ribadisce, quindi, la correttezza della procedura prevista dal proprio emenda-

mento 3.48, come ulteriormente riformulato sulla base della proposta del relatore.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene che questo dibattito, seppure meritorio, rischia di essere a futura memoria per la XVII legislatura «costituente», visti i ristretti tempi a disposizione.

Ritiene peraltro che il coordinamento tra l'emendamento Calderisi 3.48 (*ulteriore nuova formulazione*) e l'articolo 5 della legge n. 96 del 2012, dallo stesso richiamato, rischia di non venire, di fatto, realizzato.

Rileva infatti che il suddetto articolo 5 contiene anche una «mini-disciplina», che andrebbe tenuta in considerazione ai fini della discussione odierna.

Per quanto riguarda il testo dell'emendamento Calderisi 3.48 (*ulteriore nuova formulazione*) propone di sopprimere, al capoverso 1-*bis*, la parola «presente», ciosiché lo stesso reciti: «la Commissione, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni della legge, iscrive il partito o il movimento politico nel registro, da essa tenuto, dei partiti e dei movimenti politici riconosciuti ai sensi della presente legge».

Per quanto riguarda l'organo di controllo – ricordando come la scelta più opportuna sarebbe quella proposta dal suo gruppo con la proposta di legge Casini C. 4956 di attribuire la funzione in questione ad un organismo esterno – condivide l'opportunità, alla luce dell'*iter* del provvedimento e della nuova impostazione seguita, che resti in capo alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici. In particolare, sarebbe a suo avviso opportuno prevedere che la suddetta Commissione esprima, dopo le necessarie verifiche, un parere motivato in base al quale un altro soggetto, che potrebbero essere i Presidenti di Camera e Senato, assumano la decisione definitiva.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene opportuno che venga ulteriormente chiarito cosa accade se un partito politico non conforma il proprio statuto a quanto previsto dalla legge. In particolare, appare

chiaro che non potrebbe accedere ai finanziamenti ma andrebbe precisato con chiarezza se vi sarebbe comunque la possibilità di partecipare alle elezioni politiche. Vi sono, infatti, conseguenze potenzialmente molto pericolose, considerato che si pone in capo alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici una decisione molto rilevante che incide sulla facoltà dei partiti di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che dal testo sia chiaro che la preoccupazione testé espressa dal collega Bragantini non abbia ragione di esistere.

Ricorda che il capoverso 1-*quinquies* dell'emendamento Calderisi 3.48 (*ulteriore nuova formulazione*) stabilisce che «accedono ai contributi pubblici previsti dall'ordinamento in favore dei partiti e dei movimenti politici esclusivamente i partiti e movimenti iscritti nel registro di cui al comma 1-*bis*, fermi restando gli altri requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente».

Riguardo a quanto rilevato dal collega Mantini, fa presente che il compito posto in capo al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati è quello di inoltrare copia dell'atto costitutivo e dello statuto dei partiti politici, a loro pervenuti, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Non si tratta quindi di autodichia, trattandosi di atti decisori impugnabili in sede giurisdizionale, come già evidenziato nel dibattito.

Concorda, infine, sulla proposta testé formulata dal collega Mantini di sopprimere, al capoverso 1-*bis* dell'emendamento Calderisi 3.48 (*ulteriore nuova formulazione*), la parola « presente ».

Pierguido VANALLI (LNP) fa presente che la previsione di cui al capoverso 1-*quinquies* dell'emendamento Calderisi 3.48 (*ulteriore nuova formulazione*) è già

stabilita dalla legge n. 96 del 2012. La preoccupazione riguarda in particolare chi assume la decisione e secondo quali modalità. Sarebbe stato certamente più opportuno, come già evidenziato, esaminare i progetti di legge in titolo congiuntamente al tema del finanziamento e dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici, ora disciplinati dalla legge n. 96 del 2012.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) per quanto attiene alla proposta testé formulata dal collega Mantini di sopprimere, al capoverso 1-*bis* dell'emendamento Calderisi 3.48 (*ulteriore nuova formulazione*), la parola « presente », ritiene che sia più opportuno mantenere l'attuale formulazione eventualmente richiamando espressamente anche la legge n. 96 del 2012. Non ritiene infatti congruo prevedere che la verifica debba essere svolta tenendo conto di tutta la legislazione vigente.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, per quanto attiene alla proposta testé formulata dal collega Mantini di sopprimere, al capoverso 1-*bis* dell'emendamento Calderisi 3.48 (*ulteriore nuova formulazione*), la parola « presente », concorda anch'egli con il collega Calderisi sul fatto che sarebbe più opportuno mantenere l'attuale formulazione. Il richiamo alla « presente legge » implica, infatti, anche il richiamo all'articolo 5 della legge n. 96 del 2012.

Per quanto attiene alla questione posta dai colleghi Mantini e La Loggia, personalmente ritiene che sarebbe stato più opportuno mantenere l'autodichia su ciò che attiene ai partiti politici; concorda su alcuni dubbi espressi ma rileva tuttavia come, avendo creato un organismo che si ritiene garantisca tutti per la sua composizione, l'impostazione dell'emendamento Calderisi 3.48 (*ulteriore nuova formulazione*) costituisce un buon punto di incontro.

La Commissione approva l'emendamento Calderisi 3.48 (*ulteriore nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emenda-

mento Calderisi 3.48 (*nuova* ulteriore nuova formulazione) risultano preclusi gli emendamenti Maurizio Turco 3.2, Favia 3.49 e Bragantini 3.3.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede alla presidenza di poter riformulare l'emendamento Bragantini 3.3 riferendolo all'emendamento Calderisi 3.48 (*ulteriore nuova formulazione*), testé approvato dalla Commissione, o di porlo comunque in votazione.

Donato BRUNO, *presidente*, ribadisce che l'emendamento Bragantini 3.3, che verte sul comma 1, risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento Calderisi 3.48 (*ulteriore nuova formulazione*), interamente sostitutivo del comma 1 dell'articolo 3.

Fa presente che il relatore – nel proporre una nuova formulazione dell'emendamento Calderisi 3.48 – avrebbe potuto tenere conto, se avesse voluto recepirne i contenuti, degli emendamenti riferiti al comma 1, tra cui l'emendamento Bragantini 3.3.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, illustra le motivazioni che sono alla base del parere contrario espresso sull'emendamento Amici 3.4, che prevede la destinazione, da parte dei partiti, di una quota dei rimborsi per favorire la partecipazione attiva dei giovani e delle donne alla politica.

Rileva, a titolo esemplificativo, che sarebbe contraddittorio che per un « partito dei pensionati » si applicasse tale obbligo.

Sesa AMICI (PD) ritira il proprio emendamento 3.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Favia 3.50 ed approva l'emendamento Volpi 3.5.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, invita i presentatori a ritirare l'emendamento Amici 3.6, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Vassallo 3.7, vertente sulla medesima materia.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritira l'emendamento Amici 3.6, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Vassallo 3.7.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Amici 3.8, a condizione che sia riformulato come segue: « al comma 1, lettera d), dopo le parole: “modalità di partecipazione” aggiungere le seguenti: “e di consultazione degli iscritti” », per evitare disposizioni eccessivamente prescrittive.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene incongruo che sia la legge a definire tale passaggio, ritenendo più opportuno lasciare ai partiti politici la possibilità di definirlo.

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene che, nel momento in cui si decide di disciplinare con una legge l'ordinamento interno e la democrazia interna dei partiti politici, non è inutile disciplinare anche alcuni aspetti che attengono al concetto stesso di democrazia interna.

Giuseppe CALDERISI (PdL) prospetta l'opportunità di una riformulazione del seguente tenore: « anche attraverso forme di consultazione degli iscritti ».

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene più condivisibile la proposta di riformulazione del relatore e riformula conseguentemente l'emendamento Amici 3.8, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Amici 3.8 (*nuova formulazione*).

Sesa AMICI (PD) ritira il proprio emendamento 3.9.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, intervenendo in merito all'emendamento Mantini 3.10, precisa che il proprio parere contrario, pur non vertendo su una questione insormontabile, attiene al fatto che è a suo

avviso preferibile, in questo contesto, non inserire un riferimento al concetto di trasparenza.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene invece importante, proprio in questo contesto, che sia inserito un riferimento esplicito al concetto di trasparenza.

Richiama, tra i tanti, Norberto Bobbio che ha affermato come « il potere è pubblico perché si esercita in pubblico ».

È chiaro che vi sono questioni connesse al rispetto della riservatezza e ad altri profili ma ribadisce l'importanza di prevedere un riferimento al concetto di trasparenza.

Gianclaudio BRESSA (PD) esprime una valutazione favorevole sull'emendamento Mantini 3.10.

Donato BRUNO, *presidente*, prospetta l'opportunità, per una migliore formulazione sotto il profilo formale, di riformulare l'emendamento Mantini 3.10 facendo riferimento al « principio » della trasparenza.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, ribadisce come, da parte sua, non vi sia una contrarietà assoluta; rileva peraltro come il testo si riferisce alla lettera d) che attiene alle modalità di partecipazione.

Ritiene in ogni modo opportuno che l'emendamento Mantini 3.10 sia riformulato nel senso prospettato dal presidente.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) riformula conseguentemente il proprio emendamento 3.10 (*vedi allegato*).

Oriano GIOVANELLI (PD) sottolinea l'importanza di assicurare il rispetto del principio della trasparenza anche al fine di garantire la correttezza delle attività svolte all'interno dei partiti.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, alla luce del dibattito svolto, si rimette alla Commissione sull'emendamento Mantini 3.10 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Mantini 3.10 (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente*, essendo previste imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

C. 5210 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5531*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge C. 5531 Vassallo recante « Disposizioni sulla composizione e sull'elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ».

Poiché tale proposta di legge verte su materia analoga a quella del disegno di legge in titolo, ne propone l'abbinamento.

La Commissione consente.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione.

C. 445 cost. Zaccaria, C. 763 cost. Carlucci, C. 1372 cost. Volontè, C. 1709 cost. Mantini, C. 2801 cost. Borghesi, C. 4423 cost. Laffranco, C. 4806 cost. Libè e C. 5432 cost. Palumbo.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5432*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge costituzionale C. 5432 cost. Palumbo.

Considerato che essa verte su materia identica a quella dei progetti di legge in titolo, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento.

Comunica quindi che il Presidente della Camera ha trasmesso, in data 19 novembre 2012, copia della lettera da lui ricevuta, in data 16 novembre, dal Presidente del Senato, in merito alla procedura di intese relativa all'esame dei progetti di legge costituzionale concernenti il tema della revisione del Titolo V della parte II della Costituzione. In tale lettera, il Presidente del Senato ha risposto al Presidente della Camera, convenendo che l'esame dei suddetti progetti di legge, in ossequio al criterio della priorità tempo-

rale seguito nella definizione delle intese, prosegue presso la I Commissione della Camera.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale.

C. 324 Stefani, C. 347 Brigandì, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini, 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano.

ALLEGATO

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroolini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I partiti politici sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico.

0. 2. 1. 9. (nuova formulazione) Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera a), sostituire la parola: organizzano con la seguente: promuovono.

*** 0. 2. 1. 4. (nuova formulazione)** Tassone.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera a), sostituire la parola: organizzano con la seguente: promuovono.

*** 0. 2. 1. 1.** Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera b), sostituire la parola: formano con le seguenti: concorrono a formare.

0. 2. 1. 2. Bragantini, Volpi, Meroni, Pastore, Vanalli.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera c), dopo le parole: dei comuni aggiungere le seguenti: delle province,.

0. 2. 1. 3. Pastore, Bragantini, Vanalli, Volpi, Meroni.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera d), sostituire le parole: proprie finalità con le seguenti: finalità previste dallo statuto.

0. 2. 1. 10. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Natura giuridica dei partiti politici).

1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini che hanno il fine di

promuovere e favorire il concorso degli stessi cittadini alla determinazione della politica nazionale.

2. A tal fine i partiti politici:

a) organizzano la partecipazione dei cittadini alla formazione degli orientamenti e degli indirizzi sulle questioni di interesse collettivo, che verranno sostenute dai loro rappresentanti nelle sedi locali, regionali, nazionali ed europee;

b) formano i cittadini alla trattazione delle questioni di interesse collettivo e alla assunzione di responsabilità pubbliche;

c) partecipano mediante la presentazione di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, per gli organi collegiali e monocratici dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni, nonché per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

d) svolgono ogni altra attività politica coerente con le proprie finalità.

3. Lo statuto di ciascun partito prevede le modalità attraverso le quali i cittadini verificano la rispondenza delle attività svolte dal partito alle loro aspettative ed alle loro esigenze.

4. I partiti ricevono contributi pubblici e privati nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge 6 luglio 2012, n. 96.

2. 1. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 6 luglio 2012, n.96, l'atto costitutivo e lo statuto dei partiti politici sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che li inoltrano alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei

partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, di seguito denominata « Commissione ».

1-*bis*. La Commissione, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni della presente legge, iscrive il partito o il movimento politico nel registro, da essa tenuto, dei partiti e dei movimenti politici riconosciuti ai sensi della presente legge.

1-*ter*. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione invita il partito o il movimento politico ad apporrtarvi le conseguenti modifiche.

1-*quater*. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la medesima procedura.

1-*quinqües*. Accedono ai contributi pubblici previsti dall'ordinamento in favore dei partiti e dei movimenti politici esclusivamente i partiti e movimenti iscritti nel registro di cui al comma 1-*bis*, fermi restando gli altri requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente.

1-*sexies*. I partiti o movimenti politici attualmente costituiti sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-*septies*. I partiti o movimenti politici attualmente costituiti sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi la disposizione di cui al comma 1-*quinqües* si applica a partire dall'esercizio finanziario relativo all'anno successivo.

3. 48 (ulteriore nuova formulazione) Calderisi.

Al comma 2, lettera a), in fine, sostituire le parole: e la durata degli incarichi, con le seguenti: , la durata degli incarichi e le relative deroghe.

3. 5. Volpi, Vanalli, Bragantini, Pastore, Meroni.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: , che, con esclu-

sione di eventuali incarichi onorifici, sono conferiti a tempo determinato.

3. 7. Vassallo.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: modalità di partecipazione aggiungere le seguenti: e di consultazione degli iscritti.

3. 8. (nuova formulazione) Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fon-

tanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: nel rispetto aggiungere le seguenti: del principio della trasparenza e.

3. 10. (nuova formulazione) Mantini, Tassone, Libè.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. Emendamenti C. 2519 ed abb./B .. 18

SEDE REFERENTE:

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. C. 1439-1695-1782-2445-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 18

Disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo. C. 3145 Bersani, C. 3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 19

Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie. C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino, C. 4077 Motta, C. 4279 Lupi e C. 4326 Giammanco (*Seguito dell'esame e rinvio*) 19

Disposizioni in materia di misure cautelari personali. C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 20

SEDE CONSULTIVA:

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 5407 Mogherini Rebesani (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione. – Parere favorevole con osservazioni*) 20

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 23

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato, e C. 2311 Meta (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 21

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. C. 3303 Lucà ed abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 21

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione. – Parere favorevole*) 22

AVVERTENZA 22

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 novembre 2012.

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.

Emendamenti C. 2519 ed abb./B.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.15 alle 10.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 novembre 2012. – Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 13.30.

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

C. 1439-1695-1782-2445-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 14 novembre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni competenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Roberto Rao, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo.

C. 3145 Bersani, C. 3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 22 novembre 2012.

Angela NAPOLI (FLpTP) dichiara di essere assolutamente a favore dell'introduzione del reato di autoriciclaggio, come peraltro aveva già avuto modo di affermare in occasione dell'esame del disegno di legge anticorruzione, quando aveva presentato, quale relatrice per la II Commissione, un emendamento diretto proprio a prevedere anche per l'ordinamento italiano la possibilità di punire l'autore del reato che successivamente avesse riciclato i proventi del reato stesso. Ricorda che il suo emendamento, così come altri emendamenti simili presentati da deputati di altri gruppi, non fu approvato anche in

considerazione del fatto che il Ministro della giustizia, pur non dichiarandosi contraria nel merito, espresse l'opportunità di affrontare attraverso un provvedimento specifico la tematica dell'antiriciclaggio. Rilevando come il Ministro della giustizia si dimostrò comunque favorevole in via generale ad introdurre nell'ordinamento italiano il reato di antiriciclaggio, auspica che ci sia da parte del Governo un atteggiamento favorevole in merito ai provvedimenti in esame, essendo questi tutti diretti unicamente a prevedere il predetto reato. Ritiene comunque opportuno che la Commissione proceda ad alcune audizioni mirate che possano far emergere l'esigenza di prevedere il reato in esame. A tale proposito ritiene che si possano sentire in primo luogo il Procuratore nazionale antimafia e due procuratori delle DDA che operano rispettivamente nel nord e nel sud d'Italia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie.

C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino, C. 4077 Motta, C. 4279 Lupi e C. 4326 Giammanco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 4 maggio 2011.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, ritiene opportuno che la Commissione proceda la prossima settimana alle audizioni già previste.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che per le prossime due settimane sono già previste molteplici audizioni relative ad altri provvedimenti e che pertanto le audizioni richieste dal relatore potrebbero essere effettuate successivamente.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, prendendo atto di quanto appena affermato dal Presidente, dichiara, in attesa delle audizioni, di essere disponibile a presentare la prossima settimana una proposta di testo unificato che tenga conto anche delle proposte di legge abbinata presentate da deputati appartenenti a diversi gruppi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali.

C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 13 novembre 2012.

Rita BERNARDINI (PD), dopo aver preso atto che i provvedimenti sulle misure cautelari personali sono posti all'ordine del giorno senza che nessuno chieda di intervenire e aver rilevato che oramai la legislatura si appresta alla sua conclusione, invita i gruppi a chiarire con franchezza se vi sia realmente l'intenzione di esaminare tali provvedimenti in vista di una loro approvazione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, condividendo l'intervento dell'onorevole Bernardini, annuncia che la prossima settimana si svolgerà un ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di verificare le reali priorità dei diversi gruppi e stabilire il programma della Commissione giustizia fino al termine della legislatura. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 13.40.

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 5407 Mogherini Rebesani.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione. — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCELLI (PdL), *relatore*, osserva come la proposta di legge in esame si proponga di impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e di submunizioni a grappolo da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia segnala l'articolo 5, che disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni. Sono previste sanzioni sia nei confronti della persona giuridica (intermediario) che eroga il finanziamento, sia nei confronti delle persone fisiche che vi svolgono funzioni apicali; per queste ultime sono previste sanzioni di tipo pecuniario e interdittivo.

In particolare, ai sensi del comma 1, gli intermediari abilitati che violano il divieto di finanziamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 1.000.000 di euro, ove ne ricorrano le condizioni secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Ancorché le disposizioni in esame (in particolare l'articolo 1) non prefigurino una responsabilità di tipo penale, stante il tenore letterale del rinvio sembra potersi desumere che l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti della società sia condizionata al verificarsi di determinati eventi e, in particolare, ove la violazione del divieto di finanziamento sia compiuta: dai soggetti che rivestono funzioni apicali e da parte dei loro sottoposti, secondo quanto previsto al richiamato articolo 5; nell'interesse o a vantaggio dell'intermediario, potendosi quindi escludere la responsabilità ove le medesime persone fisiche abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

Per quanto riguarda invece le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo (ai sensi del comma 2) la sanzione è conseguente alla violazione del divieto di finanziare società operanti nel settore delle mine e delle munizioni. In tal caso, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 10.000 a 100.000 euro.

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 5 ancora all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (sia nei confronti delle persone fisiche che di quelle giuridiche, in mancanza di specificazione) anche conseguenze di tipo interdittivo: è disposta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Riforma della legislazione in materia portuale.

C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato, e C. 2311 Meta.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 14 novembre 2012.

Manlio CONTENUTO (Pdl) esprime perplessità su talune disposizioni del provvedimento e, in particolare, sull'articolo 5, in materia di dragaggi, che potrebbe interferire con alcune disposizioni penalistiche in materia di smaltimento dei rifiuti. Esprime altresì perplessità sull'articolo 20, che modifica l'articolo 1161 del codice della navigazione in tema di occupazione abusiva dello spazio demaniale ed inosservanza di limiti alla proprietà privata. Tale ultima disposizione potrebbe infatti porre dei problemi di coordinamento con il testo delle proposte di legge C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli, all'esame della Commissione, recanti disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. C. 3303 Lucà ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 13 novembre 2012.

Carolina LUSSANA (LNP) dichiara di condividere in linea di principio la ratio del provvedimento, volto a tutelare la maternità e i nuovi nati. Non condivide, tuttavia, il comma 5-*bis* dell'articolo 1, che

abroga il comma 2, dell'articolo 9, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, ritenendo che la situazione della madre che ha scelto l'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita presenti delle peculiarità che la rendono non comparabile a quella delle altre madri che decidono di non essere nominate nella dichiarazione di nascita. Ritiene quindi che il tema sia estremamente delicato e debba essere attentamente approfondito, potendo comportare delle rilevanti implicazioni, anche con riferimento alla pratica del cosiddetto « utero in affitto ».

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea come la materia sia ampia e delicata e non possa essere affrontata in modo ideologico.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 3905 Nastri ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Torrisi, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, osserva come il provvedimento in esame, che si compone di 7 articoli, sia volto a promuovere l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate (articolo 1).

Rileva come l'articolo contenga le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni del provvedimento, che è pertanto volto a stabilire una particolare

disciplina per le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che integrano l'attività agricola con una delle seguenti ulteriori attività: a) inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili; b) fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi.

L'articolo 3 interviene in materia di accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale; l'articolo 4 detta disposizioni in materia di organizzazioni di produttori; l'articolo 5 interviene in tema di locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale; l'articolo 6 prevede una serie di interventi di sostegno; l'articolo 7, infine, prevede l'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi.

C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.

COMITATO DEI NOVE

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

Emendamenti C. 5019-bis ed abb./A.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

**Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 5407 Mogherini Rebesani.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,

esaminata la proposta di legge in oggetto,

rilevato che:

l'articolo 5, commi 1 e 2, individuano sanzioni amministrative pecuniarie per gli intermediari abilitati ed i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, che non osservano il divieto di cui all'articolo 1 del provvedimento;

con riferimento al comma 1 appare opportuno operare un richiamo generale al decreto legislativo n. 231 del 2001, e non solo al relativo articolo 5;

con riguardo al comma 2, appare opportuno verificare se la fattispecie ivi prevista debba essere coordinata con quella di cui all'articolo 7 della legge n. 95 del 2011 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e, comunque, chiarire il procedimento per irrogare la sanzione e azionare le impugnazioni, eventualmente richiamando la disciplina recata dal Capi I, Sezioni I e II, della legge n. 689 del 1981;

l'articolo 5, comma 3, introduce la sanzione accessoria della « perdita temporanea » dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali degli intermediari abilitati, mentre appare tecnicamente più corretto fare riferimento alla sanzione della « sospensione »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di richiamare il decreto legislativo n. 231 del 2001 nel suo complesso, e non solo il relativo articolo 5;

b) all'articolo 5, comma 2, la Commissione di merito comunque l'opportunità di approfondire eventuali profili di coordinamento con la fattispecie di cui all'articolo 7 della legge n. 95 del 2011 e, comunque, di chiarire il procedimento per irrogare la sanzione e azionare le impugnazioni;

c) l'articolo 5, comma 3, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere la sanzione della « sospensione », in luogo di quella della « perdita temporanea », dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali degli intermediari abilitati.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.	
Audizione di rappresentanti dell'associazione messicana Cauce Ciudadano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:	
Incontro con rappresentanti dell'Accademia diplomatica della Repubblica socialista del Vietnam	25
INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:	
Incontro con il Ministro degli affari esteri del Camerun, Pierre Moukoko Mbonjo	25

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 10.30.

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di rappresentanti dell'associazione messicana Cauce Ciudadano.

(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul

canale satellitare della Camera dei deputati.

Dopo una breve introduzione di Antonio DELL'OLIO, *responsabile del settore internazionale di LIBERA*, Carlos Alberto CRUZ SANTIAGO, *presidente dell'associazione messicana Cauce Ciudadano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario BARBI (PD), Furio COLOMBO, *presidente*, Renato FARINA (PdL), Enrico PIANETTA (PdL) e Fiamma NIRENSTEIN (PdL).

Carlos Alberto CRUZ SANTIAGO, *presidente dell'associazione messicana Cauce Ciudadano* e Antonio DELL'OLIO, *responsabile del settore internazionale di LIBERA*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori elementi.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

Martedì 27 novembre 2012.

Incontro con rappresentanti dell'Accademia diplomatica della Repubblica socialista del Vietnam.

L'incontro informale si è svolto dalle 13.30 alle 14.30.

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

Martedì 27 novembre 2012.

Incontro con il Ministro degli affari esteri del Camerun, Pierre Moukoko Mbonjo.

L'incontro informale si è svolto dalle 14.30 alle 15.30.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni, recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia ».	
Audizione informale di rappresentanti del Centro Studi Internazionali (CeSI) e del Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI)	26
Audizione informale di rappresentanti della stampa specializzata nel settore della difesa .	26

AUDIZIONE:

Audizione dell'Ispettore generale Capo del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, dottor Biagio Mazzotta e dell'Ispettore generale Capo per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico della Ragioneria generale dello Stato, dottoressa Ines Russo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni, recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia » (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	27
Sull'ordine dei lavori	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
AVVERTENZA	27

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 novembre 2012.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni, recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia ».

Audizione informale di rappresentanti del Centro Studi Internazionali (CeSI) e del Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 14.20.

Audizione informale di rappresentanti della stampa specializzata nel settore della difesa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.45.

AUDIZIONE

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI, indi del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Audizione dell'Ispettore generale Capo del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, dottor Biagio Mazzotta e dell'Ispettore generale Capo per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico della Ragioneria generale dello Stato, dottoressa Ines Russo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia».

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Biagio MAZZOTTA, *Ispettore generale Capo del bilancio della Ragioneria generale dello Stato*, e Ines RUSSO, *Ispettore generale Capo per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico della Ragioneria generale dello Stato*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Sull'ordine dei lavori.

Intervengono i deputati Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), Augusto DI STANISLAO (IdV) e Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e osservazioni i deputati Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), Antonio RUGGHIA (PD), Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (Misto) e Giacomo CHIAPORI (LNP).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel ringraziare tutti gli intervenuti, rinvia il seguito dell'audizione ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro.
C. 5534-duodecies Governo.*

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. C. 2519 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	28
Delega al Governo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili. C. 5019-bis-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti – Parere su emendamenti</i>)	29
Sui lavori della Commissione	30
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	31
AVVERTENZA	31

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 novembre 2012. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.

C. 2519 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il

provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 22 novembre 2012, che ha espresso parere di nulla osta. Avverte che la II Commissione, nella seduta del 22 novembre 2012, ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modifiche rispetto al testo esaminato dalla Commissione bilancio. Rileva che il provvedimento non appare, quindi, presentare profili problematici di carattere finanziario. Fa presente che in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, rileva che le proposte emendative trasmesse non presentano profili problematici sotto il profilo finanziario. In proposito, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario ed esprime

parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2519 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1,

esprime

sul testo del provvedimento:

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.

C. 5019-bis-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data 26 novembre 2012, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti all'A.C. 5019-bis e abb.-A. Con riferimento agli emendamenti non contenuti nel fascicolo n. 1, sul quale la Commissione si è già espressa nella seduta del 24 ottobre 2012, rileva, in primo luogo, l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo

in merito alle conseguenze di carattere finanziario derivanti dalle proposte emendative Contento 1.44 e 1.200 della Commissione che, oltre ad apportare modifiche di carattere ordinamentale e procedurale alle disposizioni di delega in materia di pene detentive non carcerarie di cui all'articolo 1, dispongono la soppressione della clausola di invarianza, limitatamente alla parte in cui prevede che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della predetta delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Segnala, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Sisto 12.0100 modifica l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 155 del 2012, recante la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, differendo di diciotto mesi l'entrata in vigore di gran parte delle disposizioni ivi previste, disponendo che le stesse acquistino efficacia decorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, anziché decorsi dodici mesi come previsto a legislazione vigente. Al riguardo, rileva che la relazione tecnica annessa allo schema di decreto legislativo sopra indicato, affermava che dalla suddetta riorganizzazione erano attesi risparmi di spesa che costituivano quota parte dei risparmi derivanti dalle misure in materia di revisione della spesa contenute nel decreto-legge n. 95 del 2012, con riferimento all'amministrazione della giustizia. Ricorda che tali risparmi erano stati complessivamente quantificati in quest'ultimo decreto in 35 milioni di euro per l'anno 2012 e in 70 milioni di euro a decorrere dal 2013. Alla luce di quanto sopra, rileva che la proposta emendativa 12.0100 appare comportare un differimento temporale dei risparmi attesi. Osserva che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 non appaiono comportare conseguenze negative di carattere finanziario. Su tale aspetto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO nel condividere le considerazioni espresse

dal presidente, rileva che sugli emendamenti Contento 1.44 e 1.200 della Commissione si può esprimere un parere favorevole solo ove sia espunta la soppressione del comma 5 dell'articolo 1, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Sisto 12.0100.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere, facendo presente che si intende conseguentemente revocato il parere contrario espresso sull'emendamento 1.4 nella seduta del 24 ottobre 2012:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, riferiti al disegno di legge C. 5019-*bis*-A recante delega al Governo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 1.4, 1.44 e 1.200, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

nella parte consequenziale, *sopprimere le seguenti parole*: sopprimere il comma 5;

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 12.0100, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative, contenute nel fascicolo n. 3, non comprese nel fascicolo n. 1 ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, non essendo state presentate proposte emendative relative al disegno di legge C. 2854 e abb.-B, recante Partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, iscritto all'ordine del giorno della Commissione convocata per oggi alle ore 14, la Commissione non procederà all'espressione del parere. Ricorda, infatti, che la Commissione ha già espresso parere favorevole sul testo del provvedimento nella seduta del 22 novembre 2012 e che esso non è stato ulteriormente modificato dalla Commissione di merito.

La Commissione prende atto.

Maino MARCHI (PD) chiede di valutare la possibilità di anticipare alla seduta di mercoledì i provvedimenti previsti nella giornata di giovedì 29 novembre prossimo, evidenziando come non presentino particolari complessità.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel riservarsi di valutare la richiesta formulata dall'onorevole Marchi, ricorda che la discussione del parere sulla proposta di legge n. 5453 è stata prevista per la giornata di giovedì su richiesta del relatore, onorevole Calvisi.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nello stigmatizzare l'assenza del rappresentante del Governo, che ha fatto sapere di non potere intervenire nemmeno nel prosieguo della giornata, malgrado il numero dei provvedimenti all'esame della Commissione, avverte che le sedute previste per la giornata odierna non potranno avere luogo. Nessuno chiedendo di intervenire, toglie la seduta.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di temporanea in-sequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse cultu-

rale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.

*C. 4432 e abb.-A, approvato dal Senato ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).*

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

*Testo unificato C. 3905 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).*

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province.

Atto n. 508.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento).

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	32
Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e norme sulle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti. Nuovo testo C. 4661 Iannuzzi (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>)	32
Norme per lo sviluppo degli spazi urbani verdi. Nuovo testo C. 3465-4290-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	33
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	38

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che il deputato Ignazio Messina cessa di far parte della Commissione.

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e norme sulle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti.

Nuovo testo C. 4661 Iannuzzi.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno CESARIO (PT), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla Commissione Ambiente, il nuovo testo della proposta di legge C. 4661 Iannuzzi, recante reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e norme sulle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti.

Il provvedimento, che si compone di soli tre articoli, prevede, all'articolo 1, comma 1, che le funzioni di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, avvio a smaltimento e a recupero inerente alla raccolta differenziata in Campania sono esercitate dai comuni secondo la normativa vigente sul territorio nazionale, ferma restando la previsione dell'articolo 14 del

decreto-legge n. 201 del 2011, che stabilisce l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, su tutto il territorio nazionale, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

In connessione con la previsione di cui al comma 1, il comma 2 sopprime i commi 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009.

Al riguardo ricorda che il predetto comma 2 ha stabilito che le amministrazioni provinciali della Campania o società da loro controllate subentrino ai comuni nei contratti in corso con privati per lo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti.

Il comma 3 del citato articolo 11 prevede invece che i costi inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti in Campania siano coperti integralmente con oneri a carico dell'utenza, stabilendo in tale ottica che le società costituite dalle province sono competenti ad accertare e riscuotere la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e la tariffa integrata ambientale (TIA), nonché ad attivare azioni di recupero degli importi evasi di tali prelievi, sulla base dei dati forniti in merito dai comuni.

L'articolo 2 stabilisce l'obbligo, per tutti i comuni della Campania, di rendere pubblici, con cadenza annuale ed in forma gratuita, i dati relativi alla produzione di rifiuti solidi urbani, alle modalità con cui viene effettuata la raccolta differenziata, nonché ogni altro dato relativo alla gestione integrata dei rifiuti.

L'articolo 3 integra l'elenco delle funzioni fondamentali dei comuni di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010, comprendendovi, oltre all'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nonché alla riscossione dei relativi tributi, anche le attività di spazzamento e trasporto dei rifiuti medesimi.

Ritiene quindi, in via generale, che l'intervento legislativo risulti condivisibile, in quanto l'attuale assetto delle competenze vigenti in Campania per quanto riguarda la gestione del ciclo dei rifiuti

presenta molti aspetti problematici, che stanno generando notevole confusione, con il rischio di comportare la sostanziale paralisi di tali attività.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come le competenze della Commissione Finanze siano interessate in modo solo marginale dal provvedimento, il quale affronta la questione concernente il riparto delle competenze tra comuni e province della Campania circa la gestione dei rifiuti in quella regione. In tale contesto ritiene opportuno non entrare nel merito di tale problematica, che dovrà evidentemente essere affrontata nelle sedi proprie, limitandosi pertanto ad esprimere nulla osta sul testo.

Alberto FLUVI (PD) condivide le considerazioni del Presidente.

Bruno CESARIO (PT), *relatore*, alla luce dell'andamento del dibattito, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Norme per lo sviluppo degli spazi urbani verdi.
Nuovo testo C. 3465-4290-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano PIZZETTI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla Commissione Ambiente, il nuovo testo del disegno di legge C. 3465-

4290-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il provvedimento, che si compone di 8 articoli, istituisce, all'articolo 1, comma 1, il 21 novembre di ciascun anno, la « Giornata nazionale degli alberi ».

In tale ambito il comma 2 prevede che, nel corso della predetta Giornata, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizzi nelle scuole, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità.

In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano inoltre la messa a dimora, in aree pubbliche, di piantine di specie autoctone.

In tale contesto il comma 3 abroga l'articolo 104 del regio decreto n. 3267 del 1923, che ha istituito la festa degli alberi.

L'articolo 2 apporta una serie di modifiche alla legge n. 113 del 1992, la quale ha introdotto l'obbligo, per i comuni, di porre a dimora un albero per ogni neonato.

In particolare, la lettera *a)* circoscrive il predetto obbligo ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, estendendolo tuttavia anche alle adozioni di minori, e riduce da dodici e sei mesi il termine, decorrente dall'iscrizione anagrafica del neonato o del soggetto adottato, entro il quale si deve porre a dimora l'albero.

La novella specifica altresì che, ai fini del rispetto del predetto obbligo, occorre tener conto del periodo migliore per la piantumazione, che la messa a dimora dell'albero può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico e che alle piantumazioni

effettuate ai sensi di tale normativa non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale.

La lettera *b)* prevede che l'ufficio anagrafico comunale, oltre ad indicare alla persona che ha richiesto il luogo dove l'albero è stato piantato la registrazione anagrafica, fornisce anche informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero. Inoltre la norma vincola i comuni a stabilire una procedura di messa a dimora di alberi come contributo al miglioramento urbano, i cui oneri sono posti a carico di cittadini, imprese o associazioni per finalità celebrative o commemorative.

La lettera *c)* introduce nella citata legge n. 113 del 1992 un nuovo articolo *3-bis*, in base al quale i comuni sono tenuti a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del proprio territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.

Inoltre la nuova disposizione stabilisce che, due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco renda noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza.

L'articolo 3, comma 1, istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, al spettano i compiti di:

a) monitorare l'attuazione delle disposizioni della predetta legge n. 113 del 1992, e di tutte le vigenti disposizioni di legge finalizzate a incrementare il verde pubblico e privato;

b) promuovere l'attività degli enti locali interessati, per individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle predette disposizioni;

c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata, fissi

criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici;

d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;

e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, circa i risultati del monitoraggio e gli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;

f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi;

g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.

L'articolo 4, comma 1, prevede che il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico istituito dall'articolo 3, d'intesa con le regioni e i comuni, presenta anche un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il quale ha fissato limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti.

Il comma 2 vincola i comuni che non abbiano adempiuto alle norme del predetto decreto ministeriale, in particolare relativamente alle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, ad approvare le

necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il comma 3 specifica che le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale, in misura non inferiore al 50 per cento.

Per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, richiama i commi da 4 a 6.

Il comma 4 stabilisce che le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, esclusi gli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, attribuendo un diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree; la norma specifica che la concessione avviene mediante procedura di evidenza pubblica in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.

In base al comma 5, per poter partecipare alle procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione della manutenzione dei predetti spazi verdi, i cittadini residenti devono costituire un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione.

Il comma 6 reca una previsione di natura tributaria, prevedendo che le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi, anche mediante riduzione dei tributi propri.

In merito alla previsione del comma 6 segnala come essa sia formulata in termini piuttosto generici, ed abbia natura sostanzialmente programmatica, in quanto in-

roduce una mera facoltà agevolativa, per le regioni e i comuni, i quali potranno esercitarla nell'ambito delle proprie autonome scelte di bilancio e di politica tributaria, con oneri a carico degli stessi bilanci degli enti interessati.

L'articolo 5 integra l'articolo 43, comma 2, della legge n. 449 del 1997, in materia di disciplina dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione che le pubbliche amministrazioni possono stipulare con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro.

La novella estende la citata disciplina alle iniziative di sponsorizzazione finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché alle iniziative dei comuni volte alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio. In tali casi i comuni possono inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. In tale contesto si prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, per la definizione della tipologia e delle caratteristiche dei predetti documenti.

La disposizione specifica altresì che lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico.

L'articolo 6 stabilisce, al comma 1, che le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza

energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane.

La disposizione specifica che tali previsioni si riferiscono in particolare:

a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;

b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;

c) alle coperture a verde;

d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;

e) alla previsione e realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;

f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio, nonché specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;

g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, nonché alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.

Il comma 1-bis stabilisce che, ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, in luogo della concessione di aree non urbanizzate, nonché prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripri-

stino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.

Il comma 2 prevede che i comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale, diano annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico ai sensi della strumentazione urbanistica vigente.

L'articolo 7 reca norme per la tutela degli alberi monumentali, prevedendo a tal fine, al comma 2, l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con cui saranno stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni, per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi regionali degli alberi monumentali e per l'istituzione di un elenco degli alberi monumentali, gestito dal Corpo forestale dello Stato, aggiornato periodicamente e reso pubblico su internet.

Il comma 3 stabilisce che le regioni raccolgano i dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali, che devono essere poi trasmessi al Corpo forestale dello Stato.

Il comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura com-

presa tra 5.000 e 100.000 euro, nei casi di abbattimento o danneggiamento di alberi monumentali.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, autorizzando la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'articolo 8 reca una clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*), la quale richiama l'opportunità di precisare, all'articolo 4, comma 6, che le agevolazioni sui tributi propri di regioni e comuni le quali saranno eventualmente decise da tali enti devono gravare esclusivamente sui bilanci degli stessi enti.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

**Norme per lo sviluppo degli spazi urbani verdi.
Nuovo testo C. 3465-4290-B, approvato dal Senato, modificato dalla
Camera e nuovamente modificato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo del disegno di legge C. 3465-4290-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante « Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 4, comma 6, il quale stabilisce che le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta, da parte dei cittadini costituiti in consorzi, delle aree riservate al verde pubblico urbano e degli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, anche mediante riduzione dei tributi propri, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che tale facoltà agevolativa è esercitata da regioni e comuni nell'ambito delle proprie autonome scelte di bilancio e di politica tributaria, con oneri a carico dei bilanci degli stessi enti interessati.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. C. 5239 Granata 39

SEDE LEGISLATIVA:

Equo compenso nel settore giornalistico. C. 3555-B Moffa ed altri, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11^a Commissione permanente del Senato (*Seguito discussione e rinvio*) 39

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Olga Cuccurullo a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 161 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 40

COMITATO RISTRETTO

Martedì 27 novembre 2012.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati.
C. 5239 Granata.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.55 alle 11.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione, comunicazione,

editoria e coordinamento amministrativo, Paolo Peluffo.

La seduta comincia alle 14.05.

Equo compenso nel settore giornalistico.
C. 3555-B Moffa ed altri, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11^a Commissione permanente del Senato.
(Seguito discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Non

essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Avverte quindi che è pervenuto il parere favorevole della Commissione lavoro. Si resta in attesa del parere delle altre Commissioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di nomina dell'avvocato Olga Cuccurullo a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 161.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta di nomina dell'avvocato Olga Cuccurullo a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Segnala che il Centro sperimentale di cinematografia svolge delle funzioni fondamentali sia in materia di ricerca di sperimentazione sia in materia di produzione. Le sue principali finalità sono: *a)* lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica e audiovisiva a livello d'eccellenza, attraverso la ricerca, la sperimentazione, la produzione, l'attività di alta formazione,

perfezionamento e aggiornamento, curando la promozione ed il coordinamento di iniziative di formazione sul territorio nazionale, anche in collaborazione con istituti pubblici e privati e con le università, e, mediante intese, con le regioni, le province ed i comuni; *b)* la conservazione, l'incremento, il restauro e la promozione, in Italia ed all'estero, del patrimonio culturale cinematografico, anche mediante convenzioni con enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università; *c)* la ricerca e la sperimentazione di nuovi criteri, metodi e tecnologie nonché di linguaggi innovativi, in tutti i campi connessi alla cinematografia ed agli audiovisivi, da rendere accessibili ai nuovi autori e professionalità emergenti, anche attraverso iniziative di formazione interne alla struttura o partecipazione ad attività di formazione esterne alla stessa. Il Centro sperimentale di cinematografia, per il perseguimento di tali finalità, si articola in due distinti settori, denominati Scuola Nazionale di Cinema e Cineteca Nazionale.

Sottolinea, inoltre, che la candidata proposta possiede i requisiti per essere nominati nel consiglio di amministrazione del Centro sperimentale di cinematografia. Ricorda, al riguardo, che l'avvocato Cuccurullo è dirigente di seconda fascia del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del quale dirige l'Ufficio III della Direzione VII (Finanza e Privatizzazioni) del Dipartimento del Tesoro. L'Ufficio III si occupa del monitoraggio e della gestione delle partecipazioni azionarie del Ministero in società non quotate, con particolare riferimento alle società operanti nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, esercitando i diritti dell'azionista per le società di competenza, ivi compresa la rappresentanza in assemblea. In considerazione dell'elevato profilo culturale e professionale di tale personalità e della sua comprovata capacità organizzativa, propone quindi di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) riterrebbe opportuno procedere alla votazione della

proposta di nomina in esame nella seduta odierna.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ritiene necessario procedere ad un approfondimento della proposta di nomina in esame per sapere specificamente dal Governo quali sono stati i criteri alla base della scelta della persona indicata a ricoprire l'incarico in questione.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, precisa che la proposta dell'avvocato Cuccurullo risponde all'esigenza di nominare una persona con un profilo di tipo economico e finanziario all'interno del Consiglio di amministrazione, quale è quello della persona proposta.

Ricardo Franco LEVI (PD) evidenzia che dal curriculum della persona proposta dal Governo emerge che vi è l'esperienza necessaria a svolgere l'incarico al quale è chiamata l'avvocato Cuccurullo, prevalentemente legato ad un controllo di tipo finanziario ed economico. Non si sentirebbe di andare oltre tali riflessioni, ritenendo la nomina coerente con le esigenze prospettate.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), rispondendo all'onorevole Levi, precisa che non sono in dubbio le capacità personali della designata, bensì la congruenza di tali capacità professionali con le finalità proprie dell'ente, che avrebbero richiesto, piuttosto, l'individuazione di una diversa professionalità. Ritiene per esempio che un controllo di revisione dei conti, come quello che si presume dovrà svolgere l'avvocato Cuccurullo, dovrebbe avvenire dall'esterno del consiglio di amministrazione e non dal suo interno. Ricorda d'altra parte che vi sono molti altri economisti

che si occupano del settore culturale, essendo stati attivati altresì numerosi corsi di perfezionamento in gestione economica dei beni e delle attività culturali. Chiede, quindi, chiarimenti al Governo sui criteri seguiti per la nomina in esame.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) si associa alle considerazioni dell'onorevole De Biasi, ritenendo il curriculum della candidata non pienamente congruente con le finalità perseguite dall'ente. Manifesta perplessità sul fatto che nell'ambito dell'organigramma del Ministero dell'economia e delle finanze non vi siano donne con esperienze di gestione nel settore dei beni e delle attività culturali. Esprime preoccupazione per il modo di procedere del Ministero dell'economia e delle finanze, che dimostra di non prendere in seria considerazione la questione della gestione della fondazione. Chiede, quindi, che il Governo chiarisca i criteri seguiti per la nomina in esame, nonché gli obiettivi riguardanti la gestione futura dell'ente con riferimento, fra l'altro, al piano industriale.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, prendendo atto del dibattito sulla proposta di nomina in esame, avverte innanzitutto che richiederà specificamente la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze per la seduta già convocata per domani. Invita, peraltro, ad evitare facili generalizzazioni, considerando che la persona designata dal Governo è donna e nella fascia di età oggi-giorno considerata giovane; caratteristiche che spesso portano a sottovalutare le competenze possedute.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	42
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	51

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
AVVERTENZA	50

SEDE REFERENTE

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Interviene il sottosegretario di stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Ermete REALACCI (PD) segnala anzitutto alla presidenza della Commissione l'esigenza che il seguito dell'audizione del Ministro per lo sviluppo economico, Corrado Passera, sulla definizione della nuova strategia energetica nazionale, prevista per giovedì prossimo congiuntamente alla X Commissione, mantenga la forma del di-

battito parlamentare, consentendosi così ai membri delle Commissioni di formulare in quella sede rilievi e quesiti ulteriori rispetto a quelli già pervenuti al Ministro secondo quanto convenuto a margine della prima parte dell'audizione del Ministro medesimo, svoltasi nella seduta di giovedì, 18 novembre 2012.

Aggiunge, inoltre, che, a suo avviso, è necessario che il Ministro dell'ambiente riferisca con tutta l'urgenza del caso alla Commissione in ordine agli sviluppi in atto della vicenda dell'ILVA di Taranto e alle iniziative che il Governo intenda assumere per risolvere la grave situazione che si è determinata.

Giuseppe VATINNO (IdV), nell'associarsi a quanto appena detto dal collega Realacci, aggiunge di ritenere indispensa-

bile che su una questione fondamentale come quella della definizione della nuova strategia energetica nazionale, che è al centro dell'audizione del Ministro Passera in programma per giovedì 29 novembre 2012, sia garantito il libero confronto fra il Ministro audito e tutti i deputati che vorranno interloquire con lui nel corso della prevista audizione. Quanto, poi, alla richiesta che il Ministro Clini venga a riferire in Commissione sulla situazione dell'ILVA di Taranto, nel ribadire le critiche rivolte all'azione del Governo già formulate nel corso del dibattito sul decreto-legge n. 129 del 2012, chiede alla presidenza della Commissione di adoperarsi, per quanto in suo potere, affinché l'audizione del Ministro in Commissione si svolga prima del previsto incontro fra Governo, parti sociali e amministratori fissato, a quanto si apprende dagli organi si stampa, per giovedì, 29 novembre, alle ore 15.

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA) manifesta il proprio orientamento contrario alla richiesta audizione del Ministro Clini in Commissione giacché ritiene che il caso ILVA investa l'azione del Governo nel suo complesso, con particolare riferimento alle scelte complessive di politica industriale, e che per questo la giusta sede parlamentare di dibattito debba essere individuata nell'Assemblea e non nella VIII Commissione.

Raffaella MARIANI (PD) ribadisce, a nome del suo gruppo, l'esigenza che il Ministro Clini venga a riferire in Commissione sulla situazione dell'ILVA di Taranto, ferma restando la possibilità che di tale caso ci si occupi anche in altra sede.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, assicura i deputati intervenuti che sottoporrà al presidente della Commissione le richieste e le considerazioni pervenute.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue, quindi, l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 20 novembre scorso.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi alla proposta di legge in esame, che sono in distribuzione (*vedi allegato*). In proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, nel caso di nuovo esame di un testo precedentemente approvato dalla Camera e modificato dal Senato, la Camera stessa delibera solo sulle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento e sugli emendamenti ad esse conseguenti. Pertanto, in base alla citata norma regolamentare, la presidenza ha ritenuto non ricevibili tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi che non sono riferiti direttamente o in via consequenziale alle modifiche introdotte dal Senato.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, su tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati, fatta eccezione per le seguenti proposte emendative sulle quali esprime parere favorevole: Piffari 1.1; Mariani 13.1 a condizione che venga riformulato anche riferendolo più correttamente all'articolo 26-septies (*vedi allegato*); Mariani 14.1, a condizione che venga riformulato (*vedi allegato*); Mariani 16.11 e 21.2; gli identici Bonciani 25.3 e Ghiglia 25.4 a condizione che vengano riformulati nel senso di prevedere l'unificazione dell'ammontare dei due contributi in essi attualmente previsti, fissandolo a 250 euro (*vedi allegato*); Mariani 26.1. Raccomanda poi l'approvazione del suo emendamento 26-decies.1. Infine presenta gli articoli aggiuntivi 26-decies.03, 26-decies.04 e 26-decies.05, di cui raccomanda quindi l'approvazione.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere conforme a quello del relatore, fatta eccezione per l'emendamento Mariani 21.2 sul quale, pur apprezzandone le ragioni e le finalità, esprime parere contrario in considerazione dei possibili effetti finanziari da esso derivanti.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, con riferimento agli articoli aggiuntivi del relatore 26-*decies*.03, 26-*decies*.04 e 26-*decies*.05 testé presentati, fa presente di avere acquisito, per le vie brevi, dai rappresentanti dei gruppi la disponibilità a rinunciare al termine per la presentazione di subemendamenti.

La Commissione prende atto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Pifarì 1.1.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) invita il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario da entrambi espresso sull'emendamento a sua firma 1.2.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, conferma il proprio parere contrario sull'emendamento Zeller 1.2.

Il sottosegretario Tullio FANELLI conferma il proprio parere conforme a quello del relatore.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira l'emendamento 1.2 a sua prima firma.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Osvaldo Napoli 2.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Pifarì 2.2.

Manuela LANZARIN (LNP) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.1, sottolineando comunque l'esigenza che

venga individuata una soluzione per i manufatti richiamati.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Osvaldo Napoli 3.2: s'intende che vi abbia rinunciato.

Alessio BONCIANI (UdCpTP) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.3.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) invita il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario da entrambi espresso sugli emendamenti 3.4 e 3.5 di cui è cofirmatario.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, conferma il proprio parere contrario sugli emendamenti Brugger 3.4 e 3.5.

Il sottosegretario Tullio FANELLI conferma il proprio parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti Brugger 3.4 e 3.5.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Brugger 3.4 e 3.5.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Osvaldo Napoli 3.6, 3.7, 3.9 e 4.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Santori 4.3: s'intende che vi abbia rinunciato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Bonciani 4.2.

Manuela LANZARIN (LNP) ritira l'emendamento Negro 4.4, di cui è cofirmataria.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Osvaldo Napoli 7.1 e Santori 12.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Alessio BONCIANI (UdCpTP) ritira l'emendamento a sua prima firma 12.2.

Manuela LANZARIN (LNP) ritira l'emendamento Maggioni 12.3, di cui è cofirmataria.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Santori 12.4: s'intende che vi abbia rinunciato.

Alessio BONCIANI (UdCpTP) ritira gli emendamenti a sua prima firma 12.5 e 12.6.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Santori 12.7 e 12.8: s'intende che vi abbia rinunciato.

Alessio BONCIANI (UdCpTP) ritira l'emendamento a sua prima firma 12.9.

Manuela LANZARIN (LNP) ritira l'emendamento Fogliato 12.10, di cui è cofirmataria.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Santori 12.11: s'intende che vi abbia rinunciato.

Alessio BONCIANI (UdCpTP) ritira l'emendamento a sua prima firma 12.12.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Santori 12.01: s'intende che vi abbia rinunciato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bonciani 12.02.

Raffaella MARIANI (PD) accetta la nuova formulazione del proprio emendamento 14.1, proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Mariani 14.1 (*Nuova formulazione*).

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Mariani 14.1 (*Nuova formulazione*), gli emendamenti Lanzarin 14.2 e Bonciani 14.3 risultano preclusi.

Raffaella MARIANI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 16.1.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Osvaldo Napoli 16.2: s'intende che vi abbia rinunciato.

Raffaella MARIANI (PD) invita il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento a sua firma 16.3, che dà risposta alla questione molto delicata, venutasi a creare dopo l'introduzione, con il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto « decreto salva Italia »), della nuova tassa sui rifiuti, relativa alla riscossione del nuovo tributo. Conclude, quindi, richiamando il Governo, ove voglia confermare il parere contrario precedentemente espresso, alla necessità di farsi carico, comunque, della questione evidenziata prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, e dunque prima del 1° gennaio 2013.

Il sottosegretario Tullio FANELLI riconosce che la questione sollevata dall'onorevole Mariani merita la più attenta considerazione, anche se non è questa la sede per risolverla, dato che l'eventuale approvazione del suo emendamento, comportando effetti finanziari, rischierebbe di compromettere il prosieguo dell'*iter* parlamentare del provvedimento in esame.

Ermete REALACCI (PD), pur prendendo atto di quanto testé affermato dal sottosegretario Fanelli, sottolinea la gravità della situazione nella quale potrebbero venirsi a trovare gli enti locali fra poche settimane, anche sotto il profilo della predisposizione dei propri bilanci, ove il Governo non provvedesse entro pochi giorni a risolvere la questione evidenziata con la presentazione dell'emendamento Mariani 16.3.

Il sottosegretario Tullio FANELLI assicura che il Ministero dell'ambiente ha svolto un'accurata istruttoria per dare risposta alla questione evidenziata dall'emendamento Mariani 16.3, esprimendo l'auspicio che la soluzione ipotizzata dal suo dicastero possa essere condivisa in tempo utile dal Governo nella sua collegialità.

Raffaella MARIANI (PD), alla luce di quanto affermato dal rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti a sua prima firma 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9 e 16.10.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Mariani 16.11.

Raffaella MARIANI (PD) ritira gli emendamenti a sua prima firma 16.12 e 16.13.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Osvaldo Napoli 16.14: s'intende che vi abbia rinunciato.

Considerata quindi l'imminenza delle votazioni in Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea.

La Commissione concorda.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 3905 Nastri ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ugo LISI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento elaborato dalla XIII Commissione recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, cioè di quelle attività, che sono andate sviluppandosi negli ultimi anni e che vedono l'agricoltore come soggetto che fornisce servizi socio-sanitari in aggiunta all'esercizio della prevalente sua attività di produzione di beni agricoli.

In proposito, ricorda che le esperienze più significative di agricoltura sociale sono rappresentate nel nostro Paese dalle cosiddette « fattorie sociali », vale a dire da quelle aziende agricole, economicamente e finanziariamente autonome, che svolgono la propria attività agricola o zootecnica per vendere i propri prodotti sul mercato, ma lo fanno in maniera « integrata » e a vantaggio di soggetti deboli (portatori di *handicap*, tossicodipendenti, detenuti, anziani, ecc.), ovvero di persone residenti in aree fragili (montagne o centri isolati).

Si tratta, a suo avviso, di esperienze particolarmente meritorie, che testimoniano la capacità degli imprenditori agricoli e degli operatori sociali, in collaborazione con gli amministratori e le comunità locali, di dare vita a politiche di welfare territoriale in grado di coniugare le attività di produzione di beni per il mercato con quelle dirette a favorire il reinserimento terapeutico di soggetti svantaggiati nella comunità, ovvero a sostenere il mantenimento di quel minimo di residenzialità necessario non solo per il funzionamento delle micro-economie locali, ma anche per il mantenimento della cura del territorio e per la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.

Sottolinea che, se è vero, dunque, che il contenuto specifico del provvedimento in esame interessa solo marginalmente le

materie di diretta competenza della VIII Commissione, è altrettanto vero che tale provvedimento, nel suo complesso, propone obiettivi ai quali la VIII Commissione ha sempre riconosciuto grande rilievo non solo sotto il profilo umano e sociale, ma anche della sostenibilità delle attività economiche, intesa come attenzione agli aspetti sociali e di tutela dell'ambiente.

Detto questo sul piano generale, osserva che con il provvedimento in titolo si intende dare riconoscimento legislativo e sostegno a tutte le realtà che operano in questo campo, mediante la definizione di linee generali che ne favoriscano uno sviluppo uniforme nel nostro Paese e nel rispetto sia delle competenze costituzionalmente riconosciute agli enti territoriali che degli indirizzi europei orientati alla promozione e alla diversificazione delle attività imprenditoriali nelle zone rurali.

Quanto al contenuto specifico, osserva brevemente che il provvedimento si compone di 7 articoli, il primo dei quali individua la finalità del provvedimento, volto alla promozione dell'agricoltura sociale, mentre l'articolo 2 definisce la nozione di agricoltura sociale, comprendendovi le attività volte all'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e alla fornitura di servizi socio-sanitari esercitate dall'imprenditore agricolo in forma singola o associata.

L'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie leggi al fine di consentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi; in caso di inerzia, il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, è chiamato a definire con decreto i relativi requisiti.

L'articolo 4 stabilisce la possibilità per gli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori, costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale e con un volume minimo di produzione pari a 90.000 euro.

L'articolo 5 prevede la possibilità di utilizzare i locali esistenti sul fondo agricolo per l'esercizio di tale attività, assimilati, ad ogni effetto, ai fabbricati rurali. Le

regioni sono chiamate a disciplinare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio;

L'articolo 6 reca, poi, misure di sostegno delle attività di agricoltura sociale. Si tratta di diverse misure, di cui una interessa direttamente le materie di competenza della VIII Commissione.

Oltre a stabilirsi, infatti, che le pubbliche amministrazioni possano prevedere criteri di priorità per l'assegnazione a soggetti dell'agricoltura sociale delle terre demaniali e dei beni immobili confiscati in base alle leggi antimafia, ovvero che i comuni possano definire particolari modalità per valorizzare nei mercati agricoli di vendita diretta i prodotti dell'agricoltura sociale, il citato articolo 6 del provvedimento prevede anche che le istituzioni pubbliche che gestiscono le gare per i servizi di fornitura alle mense scolastiche e agli ospedali possano prevedere criteri di priorità per i prodotti provenienti dall'agricoltura sociale.

Al riguardo, osserva, peraltro, che si tratta di disposizioni che non presentano alcun profilo problematico per quel che concerne le valutazioni di competenza della VIII Commissione, giacché si inseriscono a pieno titolo in quel complesso di misure di inclusione attiva che sia il legislatore europeo che quello nazionale hanno cercato di rafforzare progressivamente e che sono già presenti nel Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006).

Fra i principi ispiratori del Codice degli appalti pubblici e gli elementi che ne caratterizzano la modernità e il pregio si ritrovano, infatti, proprio quelli diretti a garantire che l'aggiudicazione di appalti pubblici possa essere anche occasione e strumento per perseguire finalità sociali e che le esigenze del mercato, ispirate fondamentalmente alle regole della libera concorrenza, possano essere coordinate con quelle di politica sociale, oltre che di tutela dell'ambiente, per realizzare uno sviluppo che possa essere sempre più equo e sostenibile.

Detto, infine, che l'articolo 7 del provvedimento istituisce l'Osservatorio sul-

l'agricoltura sociale, chiamato a monitorare lo sviluppo dell'agricoltura sociale e a definire le linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in questo settore, fa notare come la Commissione Agricoltura sia giunta alla definizione del testo in esame, all'unanimità, e all'esito di un proficuo lavoro conoscitivo condotto tramite lo svolgimento di un'indagine conoscitiva molto partecipata e apprezzata dagli operatori del settore, che ha consentito di acquisire dati, informazioni e valutazioni sulle iniziative di agricoltura sociale già avviate sul territorio nazionale, sulle loro caratteristiche qualitative e quantitative, sui risultati raggiunti e sulle possibili forme di sostegno da mettere a loro disposizione, i quali sono stati poi tradotti nelle disposizioni contenute nel provvedimento in titolo.

Ciò premesso, ritiene che la Commissione possa senz'altro esprimere un parere pienamente favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 19.40.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.

C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del pomeriggio.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che nella seduta pomeridiana il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il parere sugli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati e la Commissione si è espressa fino all'emendamento Osvaldo Napoli 16.14.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, prima di procedere nell'esame dell'emendamento Piffari 16.15, fa presente di avere effettuato un supplemento di istruttoria in merito alla questione della riscossione del nuovo tributo sui rifiuti introdotto dal decreto-legge n. 201 del 2011 già affrontata nel corso della seduta pomeridiana. Presenta, pertanto, l'emendamento 16.30 (*vedi allegato*) volto a fornire una soluzione adeguata alla questione, raccomandandone l'approvazione.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 16.30.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente di avere acquisito per le ve brevi dai rappresentanti dei gruppi la disponibilità a rinunciare al termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 16.30 del relatore.

La Commissione prende atto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 16.30 del relatore.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritira gli emendamenti a sua prima firma 16.15 e 16.20.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Osvaldo Napoli 16.16: s'intende che vi abbia rinunciato.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) invita il relatore a riconsiderare il parere contrario sul proprio emendamento 16.17.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, conferma il proprio parere contrario sull'emendamento Zeller 16.17.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 16.17.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Santori 16.18: s'intende che vi abbia rinunciato.

Alessio BONCIANI (UdCpTP) ritira l'emendamento a sua prima firma 16.19.

Angelo ALESSANDRI (Misto) ritira l'emendamento a sua prima firma 17.1 e l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 17.01.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Osvaldo Napoli 18.1 e 18.2: s'intende che vi abbia rinunciato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zeller 20.1 e Ghiglia 21.1.

Raffaella MARIANI (PD), in ragione delle considerazioni formulate nella seduta pomeridiana dal sottosegretario Fanelli, ritira l'emendamento a sua prima firma 21.2, ribadendo, in ogni caso, la necessità che il Governo intervenga con urgenza sul piano legislativo per garantire le condizioni minime per il buon funzionamento degli enti parco nazionali e dei loro organi di vertice.

Angelo ALESSANDRI (Misto) ritira l'emendamento a sua prima firma 22.1.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ghiglia 25.1 e Tommaso Foti 25.2.

Alessio BONCIANI (UdCpTP) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua

prima firma 25.3, proposta dal relatore nella seduta pomeridiana.

La Commissione approva l'emendamento Bonciani 25.3 (*nuova formulazione*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bonciani 25.3 (*nuova formulazione*), gli emendamenti Ghiglia 25.4 e Bonciani 25.5 risultano preclusi.

Alessio BONCIANI (UdCpTP) ritira l'emendamento a sua prima firma 25.6.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Mariani 26.1.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Mariani 26.1, l'emendamento Tommaso Foti 26.2 risulta assorbito.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) invita il relatore a riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento a sua prima firma 26-*ter*.1.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, modificando il precedente orientamento, esprime parere favorevole sull'emendamento Zeller 26-*ter*.1, a condizione che venga riformulato sostituendo il termine di sei mesi previsto nel testo con il termine di un anno anziché di tre anni.

Il sottosegretario Tullio FANELLI, rivedendo il precedente suo orientamento, esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Zeller 26-*ter*.1 avanzata dal relatore.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 26-*ter*.1.

La Commissione approva l'emendamento Zeller 26-*ter*.1 (*nuova formulazione*).

Agostino GHIGLIA (PdL) ritira il suo emendamento 26-*sexies*.1.

Alessio BONCIANI (UdCpTP) ritira l'emendamento a sua prima firma 26-*sexies*.2.

Agostino GHIGLIA (PdL), invita il relatore a riconsiderare il parere contrario espresso sul suo emendamento 26-*sexies*.3.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, ribadisce il parere contrario sull'emendamento Ghiglia 26-*sexies*.3 già espresso nella seduta pomeridiana.

Agostino GHIGLIA (PdL), ritira quindi il suo emendamento 26-*sexies*.3.

Raffaella MARIANI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 26-*septies*.10 (*ex* 13.1), formulata dal relatore nella seduta pomeridiana.

La Commissione approva l'emendamento Mariani 26-*septies*.10 (*ex* 13.1) (*nuova formulazione*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Mariani 26-*septies*.10 (*ex* 13.1) (*nuova formulazione*), gli emendamenti Tommaso Foti 26-*septies*.1, nonché gli identici emendamenti Bonciani 26-*septies*.2 e Mariani 26-*septies*.3 risultano preclusi.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 26-*decies*.1 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Osvaldo Napoli 26-*decies*.01: s'intende che vi abbia rinunciato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazione, gli articoli aggiuntivi 26-*decies*.03, 26-*decies*.04 e 26-*decies*.05 del relatore.

Angelo ALESSANDRI (Misto) avverte che il testo, come risultante dall'approvazione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, anche ai fini dell'eventuale trasferimento alla sede legislativa.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-01027 Benamati: *sull'assunzione di iniziative normative per il ristoro degli edifici di culto danneggiati dal sisma del 22 e 29 maggio 2012 che ha colpito l'Emilia.*

7-01021 Alessandri: *sull'elevata concentrazione di arsenico nelle acque potabili.*

7-01034 Realacci: *sulle iniziative da assumersi per ridefinire il quadro normativo delle aree marine protette.*

ALLEGATO

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: sostanze pericolose, aggiungere le seguenti: la cui validità è di quattro anni,.

1. 1. Piffari, Vatinno.

(Approvato)

Al comma 1, le parole: sei anni sono sostituite dalle seguenti: 15 anni.

1. 2. Zeller, Brugger.

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2. 1.** Osvaldo Napoli.

Sopprimerlo.

*** 2. 2.** Piffari, Vatinno.

ART. 3.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nonché manufatti compostabili inserire le seguenti: ivi compresi assorbenti, tamponi igienici e pannolini per bambini.

3. 1. Lanzarin, Dussin, Togni.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le seguenti parole: consorziate che ospitano l'impianto.

*** 3. 2.** Santori.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le seguenti parole: consorziate che ospitano l'impianto.

*** 3. 3.** Bonciani, Dionisi, Mondello.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis). All'articolo 188-ter, comma 2, lettera c), dopo le parole: « non pericolosi » sono inserite le seguenti: « e imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono e conferiscono rifiuti speciali pericolosi per non più di 100 kg/l all'anno ».

3. 4. Brugger, Zeller.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis). All'articolo 193, comma 9-bis, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri ».

3. 5. Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

3. 6. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente lettera:

d-bis) Al comma 1 dell'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono eliminate le parole: « ed organizzazione ».

3. 7. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sopprimere il numero 2.

3. 9. Osvaldo Napoli.

ART. 4.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane,.

4. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, capoverso f), le parole da: dalla potatura fino a degli alberi sono sostituite dalle seguenti: degli sfalci, dalla potatura degli alberi e degli arbusti.

* **4. 2.** Bonciani, Dionisi, Mondello.

Al comma 1, capoverso f), le parole da: dalla potatura fino a degli alberi sono sostituite dalle seguenti: degli sfalci, dalla potatura degli alberi e degli arbusti.

* **4. 3.** Santori.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: se utilizzato con le seguenti: e i reflui zootecnici se utilizzati.

4. 4. Negro, Lanzarin, Dussin, Togni.

ART. 7.

Al comma 1 eliminare le lettere a) e b).

7. 1. Osvaldo Napoli.

ART. 12.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso v-bis) con il seguente:

v-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, che non lavorano più di quarantacinque giorni l'anno o di potenza installata non superiore a 900.000 chilocalorie/ora per corpo essiccante.

* **12. 1.** Santori.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso v-bis), con il seguente:

v-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, che non lavorano più di quarantacinque giorni l'anno o di potenza installata non superiore a 900.000 chilocalorie/ora per corpo essiccante.

* **12. 2.** Bonciani, Dionisi, Mondello.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera v-bis), sostituire le parole: da novanta giorni fino a 450.000 chilocalorie, con le seguenti: sessanta giorni l'anno e di potenza installata non superiore a 900.000 chilocalorie.

12. 3. Maggioni, Lanzarin, Dussin, Togni.

Al comma 1, lettera a), capoverso v-bis), sostituire le parole: novanta giorni l'anno, con le seguenti: quarantacinque giorni l'anno.

* **12. 4.** Santori.

Al comma 1, lettera a), capoverso v-bis), sostituire le parole: novanta giorni l'anno, con le seguenti: quarantacinque giorni l'anno.

* **12. 5.** Bonciani, Dionisi, Mondello.

Al comma 1, lettera a), capoverso v-bis), sostituire le parole: e di potenza, con le seguenti: o di potenza.

**** 12. 6.** Bonciani, Dionisi, Mondello.

Al comma 1, lettera a), capoverso v-bis), sostituire le parole: e di potenza, con le seguenti: o di potenza.

**** 12. 7.** Santori.

Al comma 1, lettera a), capoverso v-bis), sostituire le parole: 450.000 chilocalorie/ora, con le seguenti: 850.000 chilocalorie/ora ovvero 1 MW.

*** 12. 8.** Santori.

Al comma 1, lettera a), capoverso v-bis), sostituire le parole: 450.000 chilocalorie/ora, con le seguenti: 850.000 chilocalorie/ora ovvero 1 MW.

*** 12. 9.** Bonciani, Dionisi, Mondello.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

v-bis) Impianti di essiccazione di cereali, foraggi e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato. A tali impianti di essiccazione non si applica il paragrafo 2, di parte III di Allegato I alla Parte V del presente decreto; inoltre ai medesimi impianti di essiccazione si applica esclusivamente il valore limite di emissione per le polveri di 250 mg/Nm³.

12. 10. Fogliato, Lanzarin, Dussin, Togni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « 1° settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2014 »;

b) al secondo periodo le parole: « 31 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2013 ».

*** 12. 11.** Santori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « 1° settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2014 »;

b) al secondo periodo le parole: « 31 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2013 ».

*** 12. 12.** Bonciani, Dionisi, Mondello.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di pollina).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte quinta, allegato X, parte II, sezione IV, è inserita la lettera seguente: « h) pollina »;

b) alla parte quinta, allegato X, parte II, sezione IV, è inserito il seguente capoverso:

« 1-ter. Le ceneri pesanti derivanti dalla produzione di energia da impianti di combustione che utilizzano biomasse di cui alle lettere a, f ed h del punto 1, possono essere utilizzate a fini agronomici ».

**** 12. 01.** Santori.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di pollina).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte quinta, allegato X, parte II, sezione IV, è inserita la lettera seguente: « h) pollina »;

b) alla parte quinta, allegato X, parte II, sezione IV, è inserito il seguente capoverso:

« 1-ter. Le ceneri pesanti derivanti dalla produzione di energia da impianti di combustione che utilizzano biomasse di cui alle lettere a, f ed h del punto 1, possono essere utilizzate a fini agronomici ».

** 12. 02. Bonciani, Dionisi, Mondello.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Utilizzo di terre e rocce da scavo di dimensioni inferiori a 6000mc).

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto prevista dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposte al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se il produttore dimostra:

a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;

b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superati valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera. Il « set analitico minimale » da considerare è quello riportato in tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata, estesa o ridotta, in accordo con l'autorità competente, in considerazione delle attività antropiche pregresse. Le eventuali analisi dovranno essere eseguite in virtù di un campione ogni 1.000 m³ di materiale se non omogeneo;

c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modifiche.

2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'Autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare due anni dalla data di produzione, fermo restando che l'attività di scavo e di utilizzo devono

essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare all'Autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali oppure che siano state stoccate per futuri utilizzi in apposita area, anche presso soggetti terzi, fermo restando che la sua destinazione d'uso sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, autorizzata in conformità alla vigente disciplina urbanistica ed igienico sanitaria per lo stoccaggio di prodotti per le costruzioni.

4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005.

13. 1. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

(Residui di estrazione lavorazione di marmi e lapidei).

1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, costituiscono un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *qq*), del medesimo decreto legislativo, i residui di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei che rispondano ai seguenti requisiti:

a) i materiali siano idonei ad essere usati direttamente, ossia senza alcun ul-

teriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni;

b) qualora il ciclo produttivo preveda l'utilizzo di sostanze potenzialmente inquinanti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, resine, collanti, prodotti chimici in genere, siano stati verificati i requisiti di compatibilità ambientale in riferimento alla Tabella 1, colonna B, dell'Allegato V al Titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 esclusivamente per gli elementi presenti nelle sostanze utilizzate.

2. In riferimento al comma 1, sono sottoprodotti anche i fanghi di segazione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti purché:

a) essi non contengano acrilamide e poliacrilamide;

b) sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 m³ di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia, che non siano superati i limiti della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n. 161 del 2012;

c) sia eseguito ogni 1000 m³ di produzione e, comunque, almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia e risulti conforme al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

3. I materiali di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative

aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempiimenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.

4. I materiali di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.

5. L'idoneità allo specifico utilizzo, nei casi previsti ai commi 3 e 4, deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione e sue successive modifiche ed integrazioni. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni.

6. Il produttore, in caso di utilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei e, comunque, non da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V, parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

14. 1. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Ianuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

ART. 14.

(Residui di estrazione lavorazione di marmi e lapidei).

1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i residui prodotti come parte integrante di un pro-

cesso di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei costituiscono un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, se il produttore dimostra che ricorrono i seguenti requisiti:

a) è certo che i residui saranno ulteriormente utilizzati nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo;

b) l'ulteriore utilizzo dei residui è diretto e non determina rischi per la salute né rischi di inquinamento e danno per le risorse naturali protette e, più in generale, non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

c) i residui non devono essere sottoposti ad alcun trattamento ai fini della lettera b), diverso dalla normale pratica industriale

d) i residui siano conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

2. I residui di cui al comma 1 sono in ogni caso assoggettati al regime dei rifiuti, qualora il processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei dal quale sono prodotti utilizza sostanze potenzialmente inquinanti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, resine, collanti, prodotti chimici in genere.

3. I fanghi di segazione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e tali residui:

a) non contengano acrilamide e poliacrilamide;

b) sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 m³ di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei

prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia per gli specifici parametri che non siano superati i limiti della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n. 161 del 2012;

c) sia eseguito ogni 1000 m³ di produzione e, comunque, almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia per gli specifici parametri e risulti conforme al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

4. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempiimenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.

5. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.

6. L'idoneità allo specifico utilizzo, deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione e sue successive modifiche ed integrazioni. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni.

7. Il produttore, in caso di utilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei e, comunque, non da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V, parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

14. 1. (Nuova formulazione) Mariani, Reallacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

(Approvato)

Al comma 1 dopo le parole: effettuate dall'ARPA competente aggiungere le seguenti: o da laboratori accreditati da ACCREDIA.

* **14. 2.** Lanzarin, Dussin, Togni.

Al comma 1 dopo le parole: effettuate dall'ARPA competente aggiungere le seguenti: o da laboratori accreditati da ACCREDIA.

* **14. 3.** Bonciani, Dionisi, Mondello.

ART. 16.

Prima del comma 1 inserire il seguente:

01. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che si compone di una quota destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-

legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148 e di una quota destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni ».

16. 1. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Prima del comma 1 inserire il seguente comma:

01. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire la frase « , a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni » con la frase « , a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di raccolta dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni ».

16. 2. Osvaldo Napoli.

Prima del comma 1 inserire il seguente:

01. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il soggetto attivo può affidare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, accertamento e riscossione, nel rispetto del disposto di cui al comma 35, dell'obbligazione tributaria, compresa la maggiorazione di cui al comma 13, ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, alle autorità competenti di cui al

comma 23, nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ».

16. 3. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Prima del comma 1 inserire il seguente:

01. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il soggetto attivo può affidare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, accertamento e riscossione, nel rispetto del disposto di cui al comma 35, dell'obbligazione tributaria, compresa la maggiorazione di cui al comma 13, ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, alle autorità competenti di cui al comma 23, nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ».

16. 30. Il relatore.

(Approvato)

Prima del comma 1 inserire il seguente:

01. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « Sono escluse dalla tassazione » sono inserite le seguenti: « , salvo il comune con regolamento disponga diversamente, ».

16. 4. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Prima del comma 1 inserire il seguente:

01. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. La tariffa è commisurata, in tutto o in parte, alle quantità e qualità medie

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo non può essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 ».

16. 5. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Prima del comma 1 inserire il seguente:

01. All'articolo 14, comma il, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tra i costi da coprire con la suddetta tariffa rientrano anche quelli relativi al servizio di spazzamento così come definito alla lettera oo) del comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni ».

16. 6. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Prima del comma 1 inserire il seguente:

01. All'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « da 8 a 12 » sono inserite le seguenti parole: « e 29 ».

16. 7. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Prima del comma 1 inserire il seguente:

01. All'articolo 14, comma 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto in fine il seguente periodo: « ove costituita, individuata ai sensi dell'articolo 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191 ».

16. 8. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. I comuni che applicano sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o che realizzano sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo ».

16. 9. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « , che può avvalersi dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani applica e ri-

scuote anche il tributo provinciale di cui al comma 28. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani che applica e riscuote la tariffa di cui al comma 2 o 29 trasferisce ai comuni nei quali viene svolto il servizio di igiene urbana la quota incassata relativa alla copertura dei costi dei servizi indivisibili determinata ai sensi del comma 13 ».

16. 10. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto in fine il seguente periodo: « , e possono affidare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, riscossione ed accertamento della maggiorazione di cui al comma 13 ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ».

16. 11. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

(Approvato)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 14, comma 35, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune » sono soppresse.

16. 12. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 14, comma 45, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « commi da 161 a 170 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 158 a 170 ».

16. 13. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: « e non superiore ad euro 0,01 » e le parole: « e non superiore ad euro 0,02582 » sono sostituite rispettivamente dalle parole: « e non superiore ad euro 0,05 » e: « e non superiore ad euro 0,10 ».

16. 14. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 27, le parole: « Il 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « Il 50 per cento »;

16. 15. Piffari, Vatinno.

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

2-bis. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono eliminate le parole: « ; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province ».

2-ter. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la frase: « Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province » è sostituita

dalla frase: « Il gettito derivante dall'applicazione del tributo ».

16. 16. Osvaldo Napoli.

Al comma 4, lettera d), capoverso 9-bis, sopprimere le parole: agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,.

16. 17. Zeller, Brugger.

Al comma 4, lettera d), capoverso 9-bis, sostituire le parole: di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, *con le seguenti:* di cui all'articolo 2135 del codice civile.

* **16. 18.** Sartori.

Al comma 4, lettera d), capoverso 9-bis, sostituire le parole: di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, *con le seguenti:* di cui all'articolo 2135 del codice civile.

* **16. 19.** Bonciani, Dionisi, Mondello.

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: in ogni caso nel rispetto delle norme tecniche di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Nel caso in cui il litorale di cui al presente comma, sia interessato dalla presenza di *habitat* di dune sabbiose e di siti Natura 2000, oppure ricada all'interno dei parchi naturali, riserve, nonché all'interno o in prossimità di aree sensibili (quali ad esempio SIC e ZPS) le istanze di rimozione, dovranno essere trasmesse anche all'ente gestore, per il parere di competenza, e va comunque verificata la necessità di espletare la valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997.

16. 20. Piffari, Vatinno.

ART. 17.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 7, è sostituito dal seguente:

« ART. 7.

(Ritiro dei RAEE raccolti).

1. I soggetti di cui all'articolo 6 comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)* consegnano i RAEE provenienti dai nuclei domestici raccolti ai sensi dell'articolo 6, ad esclusione di quelli che sono effettivamente e totalmente reimpiegati, sempreché tale reimpiego non costituisca un'elusione degli obblighi stabiliti agli articoli 8 e 9, esclusivamente ai produttori o ai terzi che agiscono in nome dei produttori, i quali provvedono al ritiro di tali RAEE e al loro invio agli impianti di trattamento di cui all'articolo 8.

2. I soggetti responsabili della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio dei RAEE raccolti separatamente, ai sensi dell'articolo 6, assicurano che dette operazioni siano eseguite in maniera da ottimizzare il reimpiego ed il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti che possono essere reimpiegati o riciclati e garantiscono la integrità degli stessi RAEE al fine di consentirne la messa in sicurezza.

3. È fatto divieto agli impianti di trattamento di cui all'articolo 8 di ricevere i RAEE provenienti dai nuclei domestici da soggetti diversi dai produttori o dai terzi che agiscono in nome dei produttori. »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

« *9-bis.* Ciascuna violazione dell'obbligo di cui all'articolo 7 comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.

9-ter. Ciascuna violazione del divieto di cui all'articolo 7 comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000 ».

17. 1. Alessandri.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Gestione delle piattaforme di conferimento e ritiro dei rifiuti di imballaggi).

1. Le piattaforme presso le quali sono resi disponibili e sono ritirati i rifiuti di imballaggio, richiamate dall'Accordo-Quadro Anci-Conai, sono gestite in maniera da garantire la tracciabilità ed i flussi dei rifiuti di imballaggio allo scopo conferiti e ritirati. Per tale scopo i gestori delle predette piattaforme hanno un registro di carico e scarico su cui sono annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei corrispondenti rifiuti di imballaggio, in particolare la provenienza, le quantità in entrata e in uscita dalle relative piattaforme e gli impianti di recupero e di riciclo ai quali sono destinati gli imballaggi.

17. 01. Alessandri.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 1 sostituire le parole: non possono comunque avere carattere meramente monetario *con le parole:* non possono essere destinate ad usi diversi da quelli di miglioramento del quadro degli impatti sul territorio e sull'ambiente degli interventi.

18. 2. Osvaldo Napoli.

ART. 20.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le province autonome di Trento e Bolzano le modalità sono determinate dalla provincia stessa.

20. 1. Zeller, Brugger.

ART. 21.

Premettere i seguenti commi:

01. Allo scopo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, all'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono attribuite le funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino all'emanazione del provvedimento di riordino degli assetti organizzativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Ispettorato generale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle dotazioni organiche di fatto, degli esistenti uffici dirigenziali di livello non generale, con competenze in materia di difesa del suolo, della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In via prioritaria, il predetto ispettorato provvede, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a definire un programma complessivo di opere e di interventi e ad individuare le modalità e le procedure di finanza di progetto e di

partenariato pubblico privato per concorrere a conseguire l'ammodernamento e l'ampliamento del sistema infrastrutturale relativo alla tutela dei corpi idrici, alla conservazione del territorio e dell'ambiente biologico, in raccordo con interventi strategici e diffusi di risanamento idrogeologico e con interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici prescritti dalla normativa dell'Unione europea, da realizzarsi attraverso la partecipazione di capitali privati, anche al fine di superare le criticità presenti nell'ambito del trattamento e della gestione delle acque reflue.

02. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Con la medesima procedura di cui al precedente periodo si provvede altresì all'organizzazione dell'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le direzioni e l'Ispettorato sono coordinati da un Segretario generale ».

21. 1. Ghiglia, Tommaso Foti.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a) della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

21. 2. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

ART. 22.

Al comma 1, dopo le parole: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *inserire le seguenti:* sentite le

organizzazioni di categoria del settore, maggiormente rappresentative a livello nazionale,.

22. 1. Alessandri.

ART. 25.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 25.

1. All'articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le spese relative alle attività necessarie ai fini della pronuncia di cui al comma 4 del presente articolo sono a carico del soggetto richiedente e sono calcolati in base ad un tariffario nazionale di riferimento predisposto con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'approvazione del tariffario nazionale e fino a quel momento si applicano i tariffari approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le prestazioni delle rispettive agenzie ambientali che devono adeguarsi da subito alla soglia massima di valore pari a 516 euro. Tale importo è ridotto a 150 nel caso di pronunce riguardanti gli interventi di cui al successivo articolo ».

25. 1. Ghiglia, Tommaso Foti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 25.

(Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

1. All'articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le spese relative alle attività necessarie ai fini della pronuncia di cui al

comma 4 del presente articolo sono a carico del soggetto richiedente e sono applicate secondo i tariffari approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Tali spese non potranno essere in ogni caso superiori ad euro 516 (cinquecentosedici) ».

25. 2. Tommaso Foti, Ghiglia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 25.

1. All'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per la installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all'articolo 87 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

1-*ter*. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-*bis* è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo spese.

1-*quater*. Il contributo previsto al precedente comma 1-*bis*, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dell'annesso M, allegato n. 13 e il contributo previsto al precedente comma 1-*ter* sono calcolati in base ad un tariffario nazionale di riferimento predisposto con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati

dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria e fino alla predisposizione del tariffario nazionale di riferimento: l'onere del contributo previsto al comma 1-*bis* è stabilito pari ad euro 516,00; l'onere del contributo previsto al comma 1-*ter* è stabilito pari ad euro 150,00 ».

* **25. 3.** Bonciani, Dionisi, Mondello.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 25.

1. All'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per la installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all'articolo 87 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

1-*ter*. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-*bis* è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo spese.

1-*quater*. Il contributo previsto al precedente comma 1-*bis*, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dell'annesso M, allegato n. 13 e il contributo previsto al precedente comma 1-*ter* sono calcolati in base ad un tariffario nazionale di riferimento predisposto con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche sulla base del principio del miglioramento del-

l'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria e fino alla predisposizione del tariffario nazionale di riferimento: l'onere del contributo previsto al comma 1-*bis* e al comma 1-*ter* è stabilito pari ad euro 250,00. ».

* **25. 3.** (Nuova formulazione) Bonciani, Dionisi, Mondello.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 25.

1. All'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per la installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all'articolo 87 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

1-*ter*. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-*bis* è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo spese.

1-*quater*. Il contributo previsto al precedente comma 1-*bis*, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dell'annesso M, allegato n. 13 e il contributo previsto al precedente comma 1-*ter* sono calcolati in base ad un tariffario nazionale di riferimento predisposto con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, da adottare entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria e fino alla predisposizione del tariffario nazionale di riferimento: l'onere del contributo previsto al comma 1-*bis* è stabilito pari ad euro 516,00; l'onere del contributo previsto al comma 1-*ter* è stabilito pari ad euro 150,00 ».

* **25. 4.** Ghiglia, Tommaso Foti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 25.

1. All'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il soggetto che ha presentato l'istanza di autorizzazione per la installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all'articolo 87 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36; il contributo è calcolato in base ad un tariffario nazionale predisposto con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ».

25. 5. Bonciani, Dionisi, Mondello.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le spese relative alle attività necessarie ai fini della pronuncia di cui al comma 4 del presente articolo sono a carico del soggetto richiedente e sono applicate secondo i tariffari approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Tali spese non potranno essere in ogni caso superiori ad euro 516 (cinquecentosedici).

Gli apparati e gli impianti per i quali viene richiesto l'accertamento di cui al comma 1 devono essere attivati entro i dodici mesi successivi al rilascio del parere ».

25. 6. Bonciani, Dionisi, Mondello.

ART. 26.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: le migliori tecniche disponibili inserire le seguenti: e a costi sostenibili.

26. 1. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, aggiungere dopo le parole: tecniche disponibili le seguenti: a costi sostenibili.

26. 2. Tommaso Foti, Ghiglia.

ART. 26-ter.

Al comma 2, lettera b), capoverso, terzo periodo, le parole: sei mesi sono sostituite dalle seguenti: tre anni.

26-ter. 1. Zeller, Brugger.

Al comma 2, lettera b), capoverso, terzo periodo, le parole: sei mesi sono sostituite dalle seguenti: un anno.

26-ter. 1. (Nuova formulazione) Zeller, Brugger.

(Approvato)

ART. 26-sexies.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

26-sexies. 1. Tommaso Foti, Ghiglia.

Al comma 1, lettera e), alinea ART. 242-bis. – (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza), comma 3, dopo il terzo periodo, inserire i seguenti: Decorso inutilmente il termine per la validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessata. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente alla validazione dei dati può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. Gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico dell'operatore interessato.

***26-sexies. 2.** Bonciani, Dionisi, Mondello.

All'articolo 26-sexies, comma 1, lettera e), *alinea* ART. 242-bis. – (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza), *comma 3, dopo il terzo periodo inserire i seguenti*: Decorso inutilmente il termine per la validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente alla validazione dei dati può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. Gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico dell'operatore interessato.

***26-sexies. 3.** Ghiglia, Tommaso Foti.

ART. 26-septies.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 26-septies.

(Utilizzo di terre e rocce da scavo di dimensioni inferiori a 6000mc)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto prevista dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposte al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152 se il produttore dimostra:

a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;

b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superati valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;

c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'Autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare due anni dalla data di produzione, fermo restando che l'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare all'Autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.

4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto

redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005.

26-septies. 10. (ex 13.1) (Nuova formulazione) Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: mille metri con le seguenti: quattromilacinquecento metri.

26-septies. 1. Tommaso Foti, Ghiglia.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il « set analitico minimale » da considerare è quello riportato in tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n. 161/2012 e successive modificazioni, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata, estesa o ridotta, in accordo con l'autorità competente, in considerazione delle attività antropiche pregresse.

Conseguentemente, al comma 3, lettera d), sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a due anni.

***26-septies. 2.** Bonciani, Dionisi, Mondello.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il « set analitico minimale » da considerare è quello riportato in tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n. 161/2012 e successive modificazioni, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata, estesa o ridotta, in accordo con l'autorità competente, in considerazione delle attività antropiche pregresse.

Conseguentemente, al comma 3, lettera d), sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a due anni.

***26-septies. 3.** Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

ART. 26-decies.

Sopprimerlo.

26-decies. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 26-decies, inserire il seguente:

ART. 26-undecies.

(Modifiche agli articoli 255, 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di abbandono di rifiuti, competenza e giurisdizione e proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: « Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.000; qualora l'abbandono o il deposito abbia ad oggetto rifiuti non pericolosi ma ingombranti, ancorché immessi nelle acque superficiali o sotterranee, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 2.000; qualora l'abbandono o il deposito abbia ad oggetto rifiuti pericolosi (ingombranti e non), ancorché immessi nelle acque superficiali o sotterranee, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 4.000 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 262 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire la frase: «ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1» con la frase: «ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 255, comma 1, in relazione al divieto di cui all'articolo 192, commi 1, 2».

3. Al comma 1 dell'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire la frase: «fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1» con la frase: «fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255, comma 1, in relazione al divieto di cui all'articolo 192, commi 1, 2».

26-decies. 01. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 26-decies aggiungere il seguente:

ART. 26-undecies.

1. All'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole: «Osservatorio nazionale sui rifiuti» sono sostituite dalle seguenti «Vigilanza e supporto»;

b) al comma 1, le parole: «è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio» sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

c) il comma 2 è soppresso;

d) il comma 3 è soppresso;

e) al comma 4 le parole: «l'osservatorio» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

f) il comma 5 è soppresso:

g) al comma 6 le parole: «dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e» sono soppresse.

2. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 206-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di definire le necessarie modalità organizzative e di funzionamento.

26-decies. 03. Il relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 26-decies aggiungere il seguente:

ART. 26-undecies.

1. All'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 191, dopo le parole: «nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» è aggiunto il seguente periodo: «Le regioni possono prevedere strumenti e modalità volte a facilitare l'accesso al finanziamento da parte dei gestori del servizio».

26-decies. 04. Il relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 26-decies aggiungere il seguente:

ART. 26-undecies.

1. All'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente; tali criteri e modalità si applicano in tutti i casi di subentro nella gestione degli impianti e costituiscono parte integrante delle convenzioni di cui al comma 2.

26-decies. 05. Il relatore.

(Approvato)

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

Variazione nella composizione della Commissione	70
Indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti.	
Audizione di rappresentanti di Cisco Systems Italy srl. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	70
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE, relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. Atto n. 515 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	71
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (<i>Parere alla VIII Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	73

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 10.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica che il deputato Renzo Lusetti cessa di far parte della Commissione.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti.

Audizione di rappresentanti di Cisco Systems Italy srl. (*Svolgimento e conclusione*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Paolo CAMPOLI, *direttore mercato europeo telecomunicazioni Cisco Europa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Jonny CROSIO (LNP) e Deborah BERGAMINI (Pdl).

Paolo CAMPOLI, *direttore mercato europeo telecomunicazioni Cisco Europa*, fornisce ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia Paolo CAMPOLI, *direttore mercato euro-*

peo telecomunicazioni Cisco Europa, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 10.50.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE, relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.

Atto n. 515.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Mario LOVELLI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo all'esame reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 191 del 2010 che ha recepito nell'ordinamento interno le direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.

Rileva che, in base alla relazione illustrativa, le modifiche risultano volte a superare una procedura EU-pilot (specificamente la n. 3207/12/MOVE), vale a dire una procedura di richiesta di chiarimenti da parte della Commissione europea avviata nell'ambito del meccanismo di cooperazione e scambio di informazioni sull'attuazione del diritto dell'Unione, attivato

tra la Commissione europea e gli Stati nazionali e preventivo all'apertura di procedure formali di infrazione.

In particolare, la procedura aveva ad oggetto alcuni peculiari aspetti. Il primo riguarda il modo in cui nell'ordinamento italiano è stato assicurato il recepimento dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/57/CE che prevede espressamente l'obbligo per gli Stati membri, nel caso in cui, in mancanza di casi specifici pertinenti, non siano tenuti ad applicare una o più specifiche tecniche di interoperabilità (STI vale a dire i requisiti tecnici di ogni componente del sistema ferroviario al fine di garantire l'interoperabilità a livello europeo), di trasmettere alla Commissione europea un dossier contenente le informazioni previste dall'allegato IX alla medesima direttiva in caso di richiesta di deroghe. In relazione a tale disposizione la Commissione europea rileva che l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, con il quale la direttiva 2008/57/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano, non prevederebbe tale obbligo, stabilendo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa avvalersi della facoltà di non applicare in determinati casi una o più STI, comunicando alla Commissione europea la proposta motivata di deroga. Osserva che la contestazione della Commissione sembra discendere da un'interpretazione della disposizione in questione secondo cui l'utilizzo del vero « potere » si riferirebbe non soltanto all'esercizio della facoltà sopra richiamata, ma anche alla trasmissione della comunicazione e del fascicolo allegato. Sottolinea che, al fine di eliminare ogni possibile incertezza al riguardo, lo schema di decreto legislativo in oggetto all'articolo 1, comma 1, lettera a), prospetta una modifica al citato articolo 8, comma 2, precisando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti « si avvale » della facoltà.

Il secondo aspetto è inerente alla formulazione degli articoli 22 e 24 attinenti all'autorizzazione supplementare che l'Italia può richiedere per componenti del sistema ferroviario che hanno già ricevuto

una prima autorizzazione in uno Stato membro: in tali articoli infatti in più passaggi si fa riferimento, in ordine alla prima autorizzazione ovvero al contenuto del fascicolo informativo da presentare per ottenere l'autorizzazione supplementare, alle relative norme del decreto legislativo medesimo, ovvero del precedente decreto legislativo n. 162/2007, e non alle corrispondenti disposizioni della direttiva 2008/57/CE, ovvero della precedente direttiva 2004/49/CE; evidenza che tale formulazione potrebbe indurre a ritenere che componenti prodotte in altri Stati membri debbano richiedere anche la prima autorizzazione in Italia, o svolgere in Italia gli adempimenti da richiamare nel fascicolo informativo. Si tratta in particolare delle disposizioni relative a: le autorizzazioni supplementari per la messa in servizio dei veicoli conformi, ma non completamente, alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità – STI (articolo 22, comma 2 e comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 191/2010); le autorizzazioni supplementari per la messa in servizio dei veicoli non conformi alle STI (articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 191/2010); la presentazione all'autorità nazionale di sicurezza da parte del richiedente l'autorizzazione supplementare di un fascicolo tecnico relativo al veicolo o al tipo di veicolo, indicandone l'uso previsto sulla rete. Il fascicolo dovrà contenere l'attestazione che il veicolo è autorizzato ad essere messo in servizio in un altro Stato membro e la documentazione relativa alla procedura seguita per dimostrare che esso è conforme ai requisiti vigenti in materia di sicurezza, comprese, se del caso, informazioni sulle deroghe vigenti o concesse a norma dell'articolo 9 della direttiva 2008/57/CE (articolo 24, comma 2, lettera a)); la presentazione all'autorità nazionale di sicurezza da parte del richiedente l'autorizzazione supplementare di un fascicolo tecnico relativo al veicolo o al tipo di veicolo, indicandone l'uso previsto sulla rete. Il fascicolo dovrà contenere i dati tecnici, il programma di manutenzione e le caratteristiche operative; ciò include, per i veicoli dotati di dispositivi di registrazione dei

dati, informazioni sulla procedura di raccolta dei dati, che consentono la lettura e la valutazione, così come previsto dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie (articolo 24, comma 2, lettera b)). Con riferimento a questi aspetti, fa presente che lo schema di decreto legislativo in oggetto all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) e) ed f) sostituisce nel testo degli articoli 22 e 24 del decreto legislativo n. 191 del 2010 il riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 191/2010 e al decreto legislativo n. 191 del 2007 con quello alle corrispondenti disposizioni della direttiva 2008/57/CE e della direttiva 2004/49/CE.

Alla luce degli elementi sopra esposti, osserva che lo schema di decreto legislativo non appare presentare profili problematici. Segnala, tuttavia, dal punto di vista formale, che nell'alea dell'articolo 1, comma 1, si afferma che le modifiche sono apportate al Capo V del decreto legislativo n. 191 del 2010. In realtà, soltanto gli articoli 22 e 24 del citato decreto legislativo, modificati dalle lettere da b) ad f), sono collocati al Capo V, mentre l'articolo 8, modificato dalla lettera a), si trova nel Capo II. Andrebbero pertanto soppresse, nell'alea le parole « al Capo V », in modo da non riferire le modifiche apportate ad un unico Capo.

Inoltre, al comma 1, lettera d), si sostituisce il riferimento all'articolo 20, comma 12 del decreto legislativo n. 191 del 2010 con quello all'articolo 21, comma 12, della direttiva 2008/57/CE; analogamente alla successiva lettera f) il riferimento all'articolo 20, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 162/2007 è sostituito con quello all'articolo 20, comma 2, lettera c) della direttiva 2004/49/CE: al riguardo, ricorda tuttavia che si è soliti definire « paragrafi » e non « commi » le articolazioni interne agli articoli delle direttive UE ed in tal senso andrebbero modificate le due disposizioni.

Carlo MONAI (IdV), premettendo che si tratta di una normativa di carattere tecnico e settoriale, e pertanto di difficile

interpretazione, esprime perplessità rispetto alla modifica apportata dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dello schema in esame all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 191 del 2010, ritenendo preferibile che venga esplicitato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto alla trasmissione della comunicazione e del fascicolo allegato alla Commissione europea, come da questo richiesto, anche al fine di non incorrere in eventuali procedure di infrazione.

Mario LOVELLI (PD), *relatore*, si riserva di compiere un approfondimento riguardo a quanto richiesto dal deputato Monai.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 11.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

Nuovo testo C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, fa presente che la proposta di legge C. 3465-4290-B, sulla quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza, ha avuto un lungo *iter* parlamentare: un primo testo, approvato dal Senato il 12 aprile 2011 alla Camera (C. 4290) è stato abbinato con la proposta di legge C.

3465; il testo unificato delle due proposte di legge è stato quindi approvato dalla Camera il 20 settembre 2011, trasmesso al Senato, approvato con modificazioni in quel ramo del Parlamento il 29 marzo 2012 e quindi ritrasmesso alla Camera.

Osserva che, d'interesse per la Commissione trasporti, nel testo da ultimo trasmesso dal Senato, sono i commi da 2 a 7 dell'articolo 6 che riguardano lo sviluppo dei punti di ricarica dei veicoli elettrici sia negli spazi pubblici che negli edifici privati. In particolare, rileva che i commi da 2 a 5 riguardano le infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli, che devono essere materialmente realizzate dalle società di distribuzione di energia elettrica sulla base delle specifiche tecniche dettate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. I commi 6 e 7 recano norme volte ad introdurre la creazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici privati.

Sottolinea che la Commissione ambiente, nel corso dell'esame in sede referente, ha tuttavia soppresso tali disposizioni in quanto oggetto degli articoli da 17-*ter* a 17-*nonies* del decreto-legge n. 83/2012 (cosiddetto « decreto sviluppo »), inseriti nel testo del decreto nel corso dell'esame alla Camera, riprendendo il contenuto del testo unificato C. 3553-3773 elaborato dalle Commissioni riunite trasporti e attività produttive.

In particolare, rammentando brevemente il contenuto delle disposizioni introdotte nel « decreto sviluppo », fa presente che l'articolo 17-*ter* del citato decreto prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, il Governo promuova un'intesa con le regioni per assicurare l'armonizzazione degli interventi in materia di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; entro il medesimo termine le regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali del presente Capo e dei contenuti dell'intesa. Il nuovo articolo 17-*quater* prevede che le reti infrastrutturali di ricarica siano rispondenti

agli standard fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale IEC (*International Electrotechnical Commission*) e CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique). Precisa che sono fatte salve le competenze dell'UE. Il nuovo articolo 17-*quinquies* stabilisce, al comma 1, che entro il 1° giugno 2014 i comuni adeguino i propri regolamenti sull'attività edilizia in modo da prevedere che per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale di superficie superiore ai 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli sia obbligatoria ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, con esclusione degli immobili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche. Il comma 2 prevede che l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica negli edifici in condominio sia approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. In caso di mancata deliberazione dell'assemblea entro tre mesi dalla richiesta, il condomino interessato può installare a proprie spese le infrastrutture di ricarica (comma 3). Il nuovo articolo 17-*sexies* prevede che le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli elettrici costituiscano opere di urbanizzazione primaria. Il nuovo articolo 17-*septies* prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con DPCM, previa deliberazione del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, venga approvato un Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici. Il Piano è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove

accordi di programma, approvati con DPCM, previa deliberazione del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, per concentrare gli interventi del Piano in funzione delle effettive esigenze. I comuni possono concedere esoneri e agevolazioni sulla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in favore dei proprietari di immobili che installano e attivano infrastrutture di ricarica elettrica veicolare. Il Piano è finanziato da un apposito Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2013 e di 15 milioni per ciascuna annualità 2014 e 2015. Osserva che il testo approvato dalle Commissioni riunite prevedeva un invece un finanziamento di 70 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, finanziato per gli anni successivi al 2015 in Tabella D della legge annuale di stabilità. Il nuovo articolo 17-*octies* prevede un'apposita linea di finanziamento, a valere sulle risorse del fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca, per programmi di ricerca tecnologica volti alla realizzazione delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici. Il nuovo articolo 17-*nonies* prevede che, entro un mese dall'approvazione del Piano nazionale di cui all'articolo 17-*septies*, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formuli indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici.

Alla luce di quanto esposto, ritiene che la Commissione possa esprimere il proprio nulla osta sul provvedimento in oggetto.

La Commissione approva la proposta di nulla osta del relatore.

La seduta termina alle 11.10.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	75
Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	76
Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	77

SEDE CONSULTIVA:

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e sub munizioni a grappolo. C. 5407 Mogherini Rebesani (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	78
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 e abbinate (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	80
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	83
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569, approvato dal Senato e abbinate (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	80

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale C. 4281 Mattesini e C. 5516 Baccini.	
Audizione informale di rappresentanti della Guardia di Finanza	82

SEDE REFERENTE

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.30.

Sull'ordine dei lavori.

Raffaello VIGNALI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, intende richiamare l'attenzione della Commissione sulla vicenda della cosiddetta IVA di cassa (o *cash*

accounting), introdotta all'articolo 32-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012.

Ricordato che il regime di IVA di cassa entra in vigore dal 1° dicembre 2012, sottolinea che nella circolare n. 44/E emanata ieri dall'Agenzia delle entrate si prevede un regime transitorio che sospende l'applicazione del regime di IVA di cassa fino all'espressione del parere del Comitato IVA.

Osserva che la direttiva europea 2010/45/UE al punto 7) dell'articolo 1, capoverso articolo 167-*bis*, prevede che tale consultazione del comitato IVA non sia

necessaria per gli Stati membri che al 31 dicembre 2012 abbiano applicato una soglia superiore a 500 mila euro o al controvalore in moneta nazionale. Sottolinea che, essendo l'Italia in questa posizione, non è pertanto necessario procedere alla consultazione del comitato. Rileva che il contenuto della citata circolare 44/E appare del tutto arbitrario, nella parte in cui prevede la consultazione del comitato IVA. Aggiunge che questa decisione ha procurato notevole agitazione nel mondo delle imprese. Chiede quindi alla Presidente di inviare una lettera al Ministro dell'economia per sollecitare l'immediato ritiro della richiesta di parere da parte dell'Italia al comitato IVA.

Andrea LULLI (PD), nel condividere l'intervento del collega Vignali, riterrebbe più efficace presentare un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea o un'interpellanza urgente sottoscritta da tutti i gruppi della Commissione.

La Commissione concorda.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera e modificato dal Senato. Osserva che le modifiche, di portata limitata, riguardano gli articoli 1, 4 e 5 dell'articolato. Fa notare che, in particolare, la modifica più rilevante, dal punto di vista normativo, riguarda il

comma 3 dell'articolo 1 che reca l'oggetto, le definizioni e le modalità di esercizio delle professioni non organizzate. Il testo approvato dal Senato prevede che chiunque svolga una delle professioni non organizzate, come individuate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

Aggiunge che al comma 5 del medesimo articolo è stato soppresso il secondo periodo del testo approvato dalla Camera, che prevedeva, nell'ipotesi di lavoro dipendente, che i contratti di lavoro collettivi e individuali contenessero apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del professionista, nonché l'assenza di conflitti di interessi, anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale. All'articolo 4 è stato introdotto un comma 3 che prevede che le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione professionale.

Sottolinea, infine, che all'articolo 5 (recante i contenuti degli elementi informativi dei quali le associazioni professionali devono assicurare la conoscibilità), al comma 1, lettera e), è stata soppressa, in riferimento all'obbligo dell'aggiornamento professionale, la parola « eventuale » rendendo in tal modo più vincolante la disposizione.

In considerazione dell'esiguità delle modifiche apportate e della sostanziale condivisione dell'impianto della proposta di legge, ed anche in relazione al poco tempo che rimane prima della conclusione della legislatura, quale relatore riterrebbe

opportuno non apportare ulteriori modifiche al testo e procedere rapidamente alla sua approvazione al fine di poter inviare il provvedimento alle Commissioni competenti per il parere, e poter poi, ove la Presidenza verifici che ne sussistano le condizioni, trasferire il provvedimento in sede legislativa.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, chiede ai colleghi se intendano intervenire nel dibattito preliminare e anche esprimere il loro avviso circa il possibile trasferimento in sede legislativa. Per quanto riguarda la Lega nord, dichiara altresì di condividere la richiesta.

Andrea LULLI (PD), a nome del proprio gruppo, dichiara la disponibilità a richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), dichiara l'assenso a nome del proprio gruppo.

Enzo RAISI (FLpTP), concorda sul trasferimento in sede legislativa a nome del proprio gruppo.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, dichiara concluso il dibattito preliminare e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 18 della giornata odierna.

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.

C. 5584, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuela DAL LAGO (LNP), *presidente e relatore*, illustra il contenuto del provve-

dimento in titolo, composto da cinque articoli, con l'obiettivo di aggiornare la legge, risalente al lontano 1966, relativa al settore della pelle, della pelliccia e del cuoio, al fine di tutelare al meglio l'industria nazionale conciaria, che rappresenta un'eccellenza del tessuto produttivo italiano, ed i consumatori.

L'articolo 1 contiene una definizione precisa dei termini « cuoio », « pelle », « pelliccia », riservandoli a prodotti ottenuti da un certo tipo di lavorazione di spoglie di animali. Il comma 4 affida ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle specifiche tecniche dei prodotti rigenerati da fibre di cuoio e di quelli realizzati mediante un processo di disintegrazione meccanica o di riduzione chimica di particelle fibrose, pezzetti o polveri e poi trasformati, per i quali è fatto divieto di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia ».

L'articolo 2 prevede l'obbligo del rispetto delle norme a tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente per i prodotti ottenuti dalla lavorazione delle pelli da parte di imprese specializzate secondo determinati modelli di lavorazione opportunamente certificati da enti all'uopo accreditati. Il comma 3 del medesimo articolo, infine, offre la possibilità alle associazioni di consumatori, produttori e lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale di riunirsi in consorzi, allo scopo di garantire l'origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti.

L'articolo 3 pone il divieto assoluto di mettere in commercio con i termini di « cuoio », « pelle », « pelliccia », loro derivati e simili prodotti diversi da quelli indicati all'articolo 1. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri e che utilizzano i termini italiani di « cuoio », « pelle » e « pelliccia » devono essere etichettati con l'indicazione dello Stato di provenienza.

L'articolo 4 prevede sanzioni amministrative da 10.000 a 50.000 euro per chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge, disponendo altresì il sequestro amministrativo della merce. L'articolo 5, infine, abroga la legge 16 dicembre 1966, n. 1112, in materia di uso dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e reca la clausola di neutralità finanziaria.

Quale relatore del provvedimento, ne auspica una celere approvazione senza l'introduzione di modifiche, cosa che consentirebbe di approvare una nuova normativa del settore molto richiesta dal mondo della produzione. Se la Commissione fosse d'accordo, e previa verifica dell'esistenza dei relativi presupposti, si potrebbe richiedere il trasferimento del progetto in esame in sede legislativa.

Chiede quindi se qualche collega intenda intervenire nel dibattito preliminare e se i rappresentanti dei gruppi vogliono esprimere il loro avviso sull'eventuale trasferimento in sede legislativa.

Andrea LULLI (PD), a nome del proprio gruppo, dichiara la disponibilità a richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), dichiara l'assenso a nome del proprio gruppo.

Enzo RAISI (FLpTP), concorda sul trasferimento in sede legislativa a nome del proprio gruppo.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), condivide, a nome del proprio gruppo, l'ipotesi di richiedere la sede legislativa.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, dichiara quindi concluso l'esame preliminare e ricorda ai colleghi che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 19 della giornata odierna.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.45.

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e sub munizioni a grappolo.

C. 5407 Mogherini Rebesani.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, in sostituzione del relatore illustra il contenuto del provvedimento in titolo sul quale è stato richiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa da parte della Commissione di merito.

La proposta di legge in esame è volta ad impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e di submunizioni a grappolo da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari.

In particolare, l'articolo 1 vieta a tutti gli intermediari abilitati il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgono attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo, secondo le definizioni di cui al successivo articolo 2.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina in commento. In particolare, la lettera a) definisce « intermediari abilitati » le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio,

le società di investimento a capitale variabile, nonché gli intermediari finanziari autorizzati (alle condizioni e secondo i requisiti di cui all'articolo 107 del Testo Unico Bancario – TUB, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993), le fondazioni bancarie e i fondi pensione. La successiva lettera *b*) definisce « finanziamento » ogni forma di supporto finanziario, tra cui la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società operanti nel settore delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo, definite dal già commentato articolo 1 e iscritte in un apposito elenco, istituito dalla Banca d'Italia.

Per « mina antipersona », la lettera *c*) si riferisce a ogni ordigno o dispositivo corrispondente alle caratteristiche individuate dall'articolo 2, comma 1, della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106.

La successiva lettera *d*) reca la definizione di munizioni e submunizioni a grappolo, per tale intendendo ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o a rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95.

Gli articoli 3 e 4 individuano i compiti della Banca d'Italia in relazione ai divieti posti dalle disposizioni in commento. In particolare, l'articolo 3 al comma 1, prescrive che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Banca d'Italia emani apposite direttive per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati, al fine di contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione,

stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo. Il comma 2 del medesimo articolo 3 prescrive che, entro lo stesso termine, la Banca d'Italia istituisca l'elenco delle società operanti nel settore di mine, submunizioni e munizioni, indicando l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.

L'articolo 4 prevede che, al fine di verificare il rispetto del divieto posto dall'articolo 1, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, effettuare verifiche presso le loro sedi.

L'articolo 5 disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni. Sono previste sanzioni sia nei confronti della persona giuridica (intermediario) che eroga il finanziamento, sia nei confronti delle persone fisiche che vi svolgono funzioni apicali; per queste ultime sono previste sanzioni di tipo pecuniario e interdittivo. In particolare, ai sensi del comma 1, gli intermediari abilitati che violano il divieto di finanziamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 1.000.000 di euro, ove ne ricorrano le condizioni secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che individua, altresì, le condizioni in base alle quali ad una persona giuridica può essere attribuita la responsabilità amministrativa da reato. Per quanto riguarda invece le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo la sanzione è conseguente alla violazione del divieto di finanziare società operanti nel settore delle mine e delle munizioni, se tali soggetti. In tal caso, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 10.000 a 100.000 euro. Sono previste, inoltre, sia nei confronti delle persone fisiche che di quelle giuridiche, in mancanza di specificazione, anche conseguenze di tipo interdittivo: è disposta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non

superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 3905 e abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre 2012.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, in sostituzione del relatore illustra una proposta di parere, da questi predisposta, favorevole con osservazione, che tiene conto degli elementi emersi nel corso del dibattito (vedi allegato).

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569, approvato dal Senato e abbinate.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea LULLI (PD), *relatore*, illustra il contenuto del disegno di legge governativo, C. 5569, approvato con modificazioni dal Senato nella seduta del 6 novembre 2012, recante il conferimento di una delega al

Governo per il complessivo riordino dello strumento militare.

Il provvedimento in esame si colloca nel solco delle riforme che il Parlamento ha già approvato negli ultimi decenni, dalla ristrutturazione dei vertici militari, all'introduzione del servizio militare femminile, alla professionalizzazione delle Forze armate, nell'ambito di quelle misure illustrate dal Governo Monti nel documento di economia e finanza 2012 ispirate « ai principi del rigore, della crescita e dell'equità, destinate a cambiare in profondità il funzionamento del sistema economico italiano, per correggerne durevolmente le fragilità e farne emergere le sue potenzialità migliori e ponendolo così in grado di raggiungere gli obiettivi europei definiti dalla strategia Europea 2020 ».

In sintesi, il disegno di legge in esame individua i seguenti settori di intervento, oggetto di revisione in termini riduttivi: l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa (articolo 1, comma 1, lettera *a*); le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare (articolo 1 comma 1, lettera *b*); le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa (articolo 1, comma 1, lettera *c*).

In termini concreti tali interventi dovranno produrre i seguenti effetti:

1. una contrazione complessiva del 30 per cento delle attuali strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa. Tale obiettivo dovrà essere conseguito entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega relativa alla revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa);

2. una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze

armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) dalle attuali 190.000 unità, da attuare entro l'anno 2024;

3. una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024;

4. riequilibrio generale del bilancio della « Funzione difesa », ripartendolo orientativamente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per l'esercizio e 25 per cento per l'investimento (attualmente, in Italia, il 70 per cento di tali risorse è assorbito dalle spese per il personale, residuando per le spese relative all'operatività dello strumento militare e all'investimento, rispettivamente, il 12 e il 18 per cento, con un rilevante sbilanciamento rispetto a quella che è ritenuta, a livello internazionale ed europeo, l'ottimale ripartizione delle risorse tra i richiamati settori di spesa, individuata, nelle percentuali che si intende conseguire con il disegno di legge delega in esame).

In relazione all'attuazione del processo di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa e della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile, il disegno di legge in esame reca, poi, un serie di misure di diretta applicazione intese a garantire:

la flessibilità di bilancio e il miglior utilizzo delle risorse finanziarie (articolo 4, comma 1);

una maggiore condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento in merito alle scelte concernenti l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni del personale militare (articolo 4, comma 2).

In particolare, il comma 2 dell'articolo 4, alla lettera *a*), integralmente modificata nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione Difesa del Senato, sostituisce l'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa.

Nello specifico, la nuova formulazione della norma in esame prevede che per i programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, lo schema di decreto sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri dovranno essere espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmetta nuovamente alle Camere lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale della Nota aggiuntiva, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il Governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.

Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, la nuova formulazione dell'articolo 536 prevede, inoltre, al comma 1, che annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provveda a trasmettere al Parlamento, nell'ambito della nota aggiuntiva di cui agli articoli 12 e 548, il piano di impiego pluriennale che riassume:

a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;

b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di

previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.

Nell'ambito della medesima documentazione, dovranno essere riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 27 novembre 2012.

Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale C. 4281 Mattesini e C. 5516 Baccini.

Audizione informale di rappresentanti della Guardia di Finanza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Testo unificato C. 3905 e abbinate.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti: Disposizioni in materia di agricoltura sociale (C. 3905 e abbinate);

espresso un generale apprezzamento per le finalità del progetto di legge ovvero lo sviluppo, attraverso la promozione dell'agricoltura sociale, dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento di soggetti svantaggiati;

segnalando l'opportunità di chiarire la portata delle disposizioni di cui all'articolo 4, concernenti le organizzazioni di

produttori, nonché di indicare le risorse necessarie al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 8;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio calibrare gli interventi a sostegno dell'agricoltura sociale, di cui all'articolo 6, in particolare al comma 1, contemperandoli con l'esigenza di non danneggiare le opportunità di mercato di altri produttori agricoli.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	84
Equo compenso nel settore giornalistico. C. 3555-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	84
Sull'ordine dei lavori	85

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	86
Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. C. 4699 Sbai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Modifiche dell'ordinamento e della struttura organizzativa degli enti previdenziali. C. 5463 Moffa, C. 5503 Cazzola, C. 5539 Motta, C. 5572 Fabbri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	87

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Pietro Antonio Varesi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Nomina n. 162 (<i>Esame e rinvio</i>)	88
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 10.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che il deputato Ignazio Messina è entrato a far parte della Commissione.

Equo compenso nel settore giornalistico.

C. 3555-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per quanto di competenza, sulla proposta di legge n. 3555-B, recante norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Ricorda, innanzitutto, che la proposta normativa in esame mira a tutelare il diritto all'informazione dei cittadini, assicurando che ai lavoratori del settore (per il tramite dei quali tale diritto può essere esercitato) siano garantite condizioni di libertà e dignità, anche attraverso il riconoscimento di trattamenti economici equi, laddove si è in presenza di un rapporto di lavoro non subordinato: tale intervento normativo, dunque, muove dalla consapevolezza dei grandi cambiamenti tecnologici ed economici dell'attuale panorama dell'informazione, che hanno portato, oltre ad un incremento delle possibilità di accesso ai

mass media e ad un aumento degli iscritti all'albo dei giornalisti, anche ad una progressiva « precarizzazione » dei rapporti di lavoro, con remunerazioni spesso non adeguate alle prestazioni offerte. Al riguardo, rammenta che l'iter parlamentare del provvedimento, che finalmente si avvia alla sua conclusione, ha avuto inizio presso la VII Commissione della Camera, la quale – a seguito di una lunga e complessa discussione – lo ha approvato in sede legislativa; tale provvedimento, quindi, trasmesso al Senato e assegnato in sede deliberante alla 11^a Commissione, è stato sottoposto all'esame di un apposito Comitato ristretto, che è pervenuto alla formulazione di un nuovo testo. Segnala, quindi, che quest'ultimo testo presenta talune modifiche rispetto al provvedimento della Camera, rese necessarie anche dall'esigenza di armonizzarne il contenuto in relazione alle norme di recente introdotte, in materia di mercato del lavoro, dalla cosiddetta « riforma Fornero ». Fa notare che il testo licenziato dal Senato, oggi nuovamente all'esame della XI Commissione in sede consultiva, contiene pertanto alcune novità, limitatamente alle quali la Camera dei deputati è chiamata a concentrare la sua attenzione, a norma dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, che impone di circoscrivere l'esame in seconda lettura alle sole modifiche apportate al testo dall'altro ramo del Parlamento.

Tra gli elementi di innovazione introdotti dall'altro ramo del Parlamento, evidenzia anzitutto le disposizioni che definiscono puntualmente le finalità, le definizioni e l'ambito applicativo della proposta di legge, attribuendo particolare rilevanza alla natura e alle caratteristiche delle prestazioni svolte dai lavoratori in questione ai fini di un equo compenso, che viene così definito in termini di proporzionalità (venendo meno il concetto di requisiti minimi di equità contributiva), nonché quelle che disciplinano più dettagliatamente l'accesso ai contributi in favore dell'editoria, prevedendo forme di decadenza certa in caso di mancanza dei requisiti previsti dalla

legge, oltre alla nullità dei patti contenenti condizioni contrattuali in violazione dell'equo compenso; viene inoltre prevista, dal nuovo testo, la presentazione alle Camere di una relazione annuale da parte del Presidente del Consiglio dei ministri in ordine all'attuazione della legge. Per quanto concerne le norme di più diretto interesse della Commissione, segnala l'articolo 2, che, istituendo la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico (presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione), ne disciplina la durata, pari a tre anni, e la composizione, prevedendo come componenti al suo interno i seguenti soggetti: un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

In conclusione, preso atto del contenuto del progetto di legge e dei profili di competenza della XI Commissione e considerato che si tratta di favorire la definitiva approvazione, in sede legislativa, di un testo ampiamente condiviso e atteso dagli addetti ai lavori, in quanto finalizzato a migliorare la condizione economica dei tanti lavoratori precari del settore, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Maria Grazia GATTI (PD), intervenendo in relazione all'organizzazione dei lavori della Commissione per le prossime settimane, chiede alla presidenza di valutare la possibilità di convocare in audi-

zione la Consigliera nazionale di parità e una rappresentanza della rete territoriale delle consigliere di parità, alla luce delle recenti misure di riduzione della spesa adottate dal Governo, con il decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetto « *spending review* »), in particolare ai danni degli enti locali. Ricordato che le consigliere di parità svolgono un ruolo essenziale di rappresentanza delle lavoratrici in tutto il territorio nazionale, anche nell'ambito delle vertenze giudiziarie di lavoro, auspica che in quella occasione di confronto sia possibile, oltre che fare chiarezza sullo stato delle risorse a disposizione di tali organismi, anche realizzare un bilancio relativo al lavoro svolto in sede di tutela e rappresentanza dei diritti delle lavoratrici, soprattutto in ambito giudiziale. Fatto notare che tale richiesta è formulata di comune accordo con gli altri gruppi di maggioranza, si augura che essa possa essere presa in seria considerazione dalla presidenza della Commissione, tenuto conto della delicatezza dei temi in discussione.

Paola PELINO (PdL) fa presente che il suo gruppo condivide la richiesta testé formulata.

Silvano MOFFA, *presidente*, si riserva di verificare il possibile svolgimento dell'audizione appena prospettata, assicurando che tale questione sarà affrontata nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 11.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.05.

Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che – secondo quanto preannunciato in via informale nella mattinata di oggi e facendo seguito alle intese intercorse con i rappresentanti dei gruppi – le riunioni dei comitati ristretti sulle materie della ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali e della totalizzazione dei periodi assicurativi, già previste per la giornata di domani, saranno anticipate alle ore 14, al fine di consentire l'intervento del competente rappresentante del Governo. Al contempo, avverte che – sempre nella giornata di domani – sarà convocata una seduta della Commissione in sede consultiva, al fine di rendere il parere di competenza alla X Commissione sul progetto di legge recante disposizioni in materia di professioni non organizzate (C. 1934-2077-3131-3488-3917-B), già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, del quale appare quanto mai probabile un sollecito trasferimento alla sede legislativa.

La Commissione prende atto.

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.

C. 4699 Sbai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 novembre 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al progetto di legge in titolo, che sarà conseguentemente inviato alle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione dei prescritti pareri.

Nell'auspicare, quindi, che le Commissioni competenti in sede consultiva si pronuncino in tempi quanto mai rapidi, invita sin d'ora i gruppi a valutare l'eventualità di impegnarsi – una volta acquisiti i

predetti pareri – affinché si realizzino, per quanto di competenza, le condizioni per la richiesta di trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche dell'ordinamento e della struttura organizzativa degli enti previdenziali.

C. 5463 Moffa, C. 5503 Cazzola, C. 5539 Motta, C. 5572 Fabbri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica preliminarmente che – facendo seguito a quanto preannunciato in occasione dell'ultima seduta – è stata assegnata alla Commissione anche la proposta di legge n. 5572 Fabbri: poiché tale proposta verte su materia analoga a quella recata dai progetti di legge di cui è già iniziato l'esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Fa notare, al riguardo, che la proposta di legge n. 5572, così come indicato nella relazione illustrativa, provvede alla definizione di un'adeguata distribuzione dei poteri e delle competenze spettanti agli organi istituzionali degli enti previdenziali nei processi decisionali, al fine di assicurare una gestione amministrativa e finanziaria improntata a criteri di efficacia, economicità e trasparenza, secondo le logiche delle moderne aziende di servizi; la proposta in esame, dunque, superando l'attuale fase di gestione straordinaria caratterizzata da un sistema gestionale monocratico, mira a garantire una *governance* degli enti che preveda la presenza di un organismo di vertice gestionale – il consiglio di amministrazione – costituito da personalità di comprovate esperienza, autonomia e indipendenza, affiancato da un comitato di indirizzo strategico e da un consiglio di vigilanza con poteri rafforzati.

Rileva, peraltro, che anche questo provvedimento, a differenza della proposta di legge n. 5503 Cazzola (che è l'unica che rinvia la riforma del sistema a futuri provvedimenti legislativi delegati), intende intervenire direttamente sul regime esistente, prevedendo la revisione dell'attuale modello di *governance*, alla stregua di quanto disposto delle proposte di legge nn. 5463 Moffa e 5539 Motta.

Anche alla luce dell'avvenuta assegnazione di tale ulteriore proposta, invita, pertanto, la Commissione a riflettere sulle più opportune modalità di prosecuzione dell'*iter* dei progetti di legge abbinati, al fine di tracciare un percorso di esame che assicuri un tempestivo ed esauriente approfondimento dei testi in esame.

Carmen MOTTA (PD), nel concordare sull'esigenza di procedere a una tempestiva prosecuzione dell'esame, ritiene opportuno dedicare un'ulteriore seduta della Commissione al dibattito di carattere generale, nel cui ambito si riserva di svolgere proprie riflessioni rispetto alle considerazioni introduttive svolte dal relatore nelle precedenti sedute. Fa notare, quindi, che potrebbe poi essere demandato allo stesso relatore il compito di verificare se sia possibile procedere alla scelta di un testo da proporre come testo base o se, al contrario, sia necessario istituire un apposito Comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato dei diversi provvedimenti abbinati.

Silvano MOFFA, *presidente*, giudica condivisibile la proposta di svolgere una nuova seduta, da fissare nella prossima settimana, dedicata al dibattito di carattere generale, rimettendo poi al relatore la formulazione delle più opportune proposte circa la prosecuzione dell'*iter*, nell'auspicio che si possa giungere quanto prima alla definizione di un testo condiviso, da sottoporre alla discussione dell'Assemblea.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) esprime perplessità sull'ipotesi che – alla luce delle considerazioni sinora svolte – vi sia l'intenzione di non procedere alla nomina di

un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare che in Commissione non si è ancora posto il problema dell'eventuale nomina di un Comitato ristretto, dovendosi prima concludere il dibattito di carattere generale che, di fatto, non è ad oggi iniziato in attesa dell'assegnazione delle proposte di legge preannunciate da parte di diversi gruppi. Ritiene, dunque, che il compito di prospettare le modalità per la prosecuzione dell'*iter* debba coerentemente essere rimesso al relatore al termine del dibattito, fermo restando che l'eventuale scelta di predisporre un testo unificato delle proposte abbinate non potrà presumibilmente prescindere dall'istituzione di un Comitato ristretto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di nomina del professor Pietro Antonio Varesi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Nomina n. 162.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere di competenza — che ricorda essere obbligatorio, ma non vin-

colante — sulla proposta di nomina del professor Pietro Antonio Varesi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). In proposito, fa preliminarmente notare che il candidato presenta un *curriculum vitae* di assoluto rilievo: ricorda, infatti, che tale figura, oltre a ricoprire il ruolo di docente universitario ed essere autore di numerosi testi giuridici di grande interesse, ha rivestito anche importanti incarichi, non soltanto di consulenza, per organismi istituzionali operanti nel campo delle politiche attive del lavoro e del sostegno all'occupazione. In particolare, giudica doveroso sottolineare che il candidato è stato componente del comitato tecnico-scientifico dell'ISFOL e ha svolto per numerosi anni il ruolo di presidente dell'Agenzia del lavoro della provincia autonoma di Trento, a testimonianza del suo elevato grado di competenza, che appare pienamente coerente con i compiti che deriveranno dal suo incarico.

Per anticipare un possibile aspetto problematico, ritiene poi opportuno soffermarsi su una questione specifica, più volte dibattuta in occasione dell'esame di precedenti proposte di nomina di iniziativa governativa, dichiarandosi convinto che essa verrà richiamata con forza nel corso del dibattito. Si riferisce, in particolare, alla presunta mancanza di candidature che rispondano a criteri di parità di genere, più volte sottolineata da diversi gruppi in Commissione, in relazione alla quale ritiene opportuno fare presente di avere acquisito una documentazione dal competente Ministero, dalla quale si desume come, nelle nomine finora effettuate dal Ministro Fornero, vi sia una netta prevalenza di figure femminili (si passa, infatti, dal rapporto di 10 uomini e 3 donne nominate dal precedente Ministro al rapporto di 2 uomini e 12 donne nominate dal Ministro in carica), anche rispetto ad incarichi di una certa rilevanza.

Per tali ragioni, preso atto anche dell'adeguatezza del profilo professionale del candidato, ritiene che sussistano i presup-

posti per un orientamento positivo da parte della Commissione sulla proposta di nomina in esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia il relatore per avere fornito alla Commissione, in aggiunta alla consueta illustrazione del profilo professionale del candidato proposto dal Governo, anche un approfondimento dei dati relativi al riconoscimento della parità di genere negli incarichi di competenza ministeriale.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur premettendo che il suo gruppo preferisce valutare una candidatura dal punto di vista della effettiva competenza e professionalità della persona proposta, piuttosto che invocare *a priori* questioni di genere, fa notare che per una più esauriente illustrazione dei dati testé forniti servirebbe precisare l'incarico specifico per il quale le donne indicate sarebbero state nominate dal Ministro, sottolineando come una nomina alla presidenza di un ente come l'ISFOL non possa essere paragonata a quella in un ruolo non di vertice di altri organismi.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare che dall'analisi dell'elenco di nomine richiamato dal relatore sembra emergere la preposizione di numerose donne ad importanti incarichi di vertice, a testimonianza di un certo « cambiamento di rotta » del Governo su questo versante.

Maria Grazia GATTI (PD) stigmatizza anzitutto l'atteggiamento del relatore, il quale ha sottoposto all'attenzione della Commissione, in modo irriuale, una questione delicata come se essa fosse frutto di una propria intuizione preventiva e non di un confronto informale con taluni rappresentanti di gruppo. Fa, altresì, notare che l'elenco esposto dal relatore fa riferimento quasi esclusivamente a nomine per le quali non è richiesto il parere parlamentare, sottolineando peraltro come nominare una donna alla presidenza di un ente sia profondamente diverso dal designarla per incarichi di minore peso presso analoghi

organismi. Osserva, infatti, che anche nel caso in esame si è di fronte a un'ulteriore proposta di nomina, per la quale è prescritto il parere parlamentare, che risulta inadeguata sotto il profilo del rispetto dei principi di parità di genere: richiama, in proposito, la risoluzione approvata quasi all'unanimità nel novembre del 2008 dalla XI Commissione, che recava precise indicazioni nei confronti del Governo, il quale si impegnava a sottoporre alla Commissione stessa proposte di nomina, per l'espressione del parere parlamentare di propria competenza, che rispettassero i criteri di genere.

Ribadisce, dunque, che l'ennesima candidatura maschile prospettata dall'Esecutivo al Parlamento pone un problema reale, che non può essere sottovalutato, dal momento che, a suo avviso, nel mondo femminile esistono significative professionalità ed esperienze, pienamente in grado di adempiere ai compiti richiesti. Pur precisando che non è in discussione la capacità professionale e la piena rispettabilità del candidato proposto, che appare in possesso degli idonei requisiti di competenza, si dichiara fermamente contraria alla proposta di nomina in esame, dal momento che con essa il Governo è venuto meno all'impegno assunto in Commissione in ordine al rispetto dei criteri di rappresentanza di genere.

Per le ragioni esposte, ritenendo che sia giunto il momento di assumere una posizione coerente con gli impegni deliberati a suo tempo nei confronti del Governo, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di nomina in titolo e auspica, di conseguenza, che anche gli altri componenti del suo gruppo si comportino in modo analogo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) preannuncia che il suo gruppo – per ragioni non necessariamente coincidenti con quelle esposte nell'intervento che lo ha preceduto – voterà contro la proposta di nomina in esame.

Maria Anna MADIA (PD) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di

nomina in esame, sottolineando come tale determinazione non dipenda da una valutazione negativa circa il profilo professionale del candidato, di cui apprezza le capacità e le competenze, ma dall'esigenza di far rispettare un principio di parità di genere, sul quale il Governo ha assunto precisi impegni di fronte alla Commissione.

Luigi BOBBA (PD), rilevando che la nomina in questione riguarda un soggetto il cui *curriculum vitae* risponde pienamente ai profili di elevata responsabilità e qualificazione richiesti dall'incarico, ritiene che non si possa ignorare che il Governo si era impegnato a procedere a nomine rispettose dei criteri di genere, in accoglimento di un preciso atto di indirizzo approvato dalla Commissione. Ritiene, peraltro, che tale elemento di metodo debba essere considerato unitamente alle valutazioni di merito riguardanti il profilo professionale di assoluto rilievo del candidato proposto, al fine di giungere a orientamenti di voto pienamente consapevoli e adeguatamente motivati. Per tale ragione, giudica importante prendere atto anche di un certo cambiamento di orientamento del Ministro competente in materia di parità di genere che, seppure in relazione a nomine non sottoposte al parere della Commissione, sembra emergere dai dati forniti dal relatore, auspicando che il Governo possa garantire in futuro un pieno rispetto degli impegni assunti.

Lucia CODURELLI (PD), nell'associarsi agli interventi svolti, sottolinea che si è innanzi all'ennesimo inadempimento da parte del Governo rispetto a un impegno, assunto di fronte alla XI Commissione, mirato a garantire il rispetto del principio di parità tra uomini e donne nelle nomine governative. Dopo avere ricordato che la Commissione ha più volte auspicato la presentazione da parte del Governo di una rosa di candidati nel cui ambito scegliere la figura da nominare, ritiene che sia giunto il momento di interrompere un comportamento inaccettabile del Ministro, tanto più grave, a suo giudizio, se si

considera anche la titolarità della delega in materia di pari opportunità.

Preannuncia, per tali ragioni, il suo voto contrario sulla proposta di nomina in esame.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, pur rispettando le posizioni espresse dai gruppi nel dibattito, reputa esagerato invocare una presunta « cecità » del Ministro nelle nomine di propria competenza, che sarebbe tesa a escludere le donne da importanti incarichi in enti e organismi pubblici o privatizzati: si tratta, a suo avviso, di una palese forzatura della realtà, attuata secondo ricostruzioni che giudica non realistiche. Ritiene, infatti, che non si possa ignorare che il Ministro Fornero abbia favorito, sin dall'inizio del suo incarico, la nomina di donne in ruoli di vertice di importanti enti, dimostrando un comportamento in controtendenza rispetto ai Governi precedenti, inclusi quelli sostenuti da una maggioranza di centrosinistra. Fa, altresì, notare che appare strumentale disconoscere l'importanza di tali nomine, adducendo come giustificazione il fatto che esse non rientrano tra quelle sottoposte al parere parlamentare, dal momento che ogni nomina ha una sua propria dignità, che non può derivare dal tipo di procedura richiesta per il suo perfezionamento, e che diverse delle nomine effettuate dal Ministro nell'ultimo anno riguardano, in realtà, incarichi in enti che gestiscono risorse ben più elevate di quelle che fanno capo all'ISFOL.

Ritiene, pertanto, che ciascun deputato debba assumersi la responsabilità della propria scelta di voto di fronte all'opinione pubblica, auspicando che si possa in ogni caso giungere a una convergenza ampia a favore della proposta di nomina in esame, sulla quale propone alla Commissione – a conclusione del dibattito – di esprimere un parere favorevole.

Maria Grazia GATTI (PD), intervenendo per una precisazione, ricorda nel dettaglio gli impegni recati dal più volte richiamato atto di indirizzo approvato dalla Commissione nel corso della cor-

rente legislatura, che dimostrano come l'Esecutivo li abbia largamente disattesi, in violazione del principio di pari opportunità nelle nomine presso gli enti.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, fa notare che, in base alla documentazione in suo possesso, emergono dati inconfutabili che dimostrano l'infondatezza di tali argomentazioni, dal momento che le nomine di donne preposte, dal Ministro in carica, al vertice di importanti enti pubblici e privatizzati – sia pur non sottoposte al parere parlamentare – risultano di gran lunga superiori alle nomine di genere maschile.

Paola PELINO (PdL), intendendo svolgere una propria considerazione diretta a ricondurre i toni del dibattito a una maggiore serenità, osserva che molti degli interventi che hanno avuto luogo nella seduta odierna non sembrano voler mettere in dubbio l'intenzione del Governo in carica di procedere, in linea generale, a nomine rispettose dei criteri di rappresentanza di genere, quanto auspicare che, tra gli atti di nomina sottoposti al parere parlamentare, ve ne sia almeno uno ri-

spondente a tali profili, sul quale la Commissione possa finalmente votare a favore con piena convinzione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene anzitutto opportuno precisare che, allo stato, i poteri della Commissione sulle proposte di nomina sono fortemente circoscritti, dal momento che ad essa è richiesto semplicemente di pronunciarsi a favore o contro la proposta del Governo, senza alcuna possibilità di scegliere tra una rosa di candidati e, dunque, di concorrere alla nomina medesima.

In ogni caso, a prescindere dalla validità delle diverse argomentazioni oggi svolte, prende atto che le posizioni dei gruppi sono emerse in tutta la loro chiarezza e che, pertanto, vi sono le condizioni per giungere a una valutazione consapevole da parte della Commissione sulla proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore, che sarà conseguentemente posta in votazione sin dalla seduta già fissata per la giornata di domani.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Nuovo testo C. 3858 Di Biagio (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	92
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	93
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	96
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	93
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 4573 Motta (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	97
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del direttore generale dell'Istituto dermatopatico dell'Immacolata (IDI), dottor Mario Braga, sulla situazione dell'Istituto dermatopatico e sulle delicate problematiche economiche e finanziarie in atto	95
AVVERTENZA	95

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 9.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Nuovo testo C. 3858 Di Biagio.
(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 novembre 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha svolto la relazione.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), *relatore*, ricorda che nel corso della seduta precedente aveva manifestato la sua disponibilità a tener conto delle eventuali

considerazioni in merito al provvedimento in esame che fossero pervenute da parte delle associazioni che si occupano dell'affido temporaneo di bambini bielorusi. Poiché ad oggi non risulta sottoposta alla sua attenzione alcuna osservazione, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sul testo in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 3905 Nastri e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 novembre 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che il relatore nella precedente seduta ha svolto la relazione.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, illustra la proposta di parere con due osservazioni (*vedi allegato 1*), una delle quali recepisce le considerazioni svolte nella scorsa seduta dall'onorevole Miotto; la seconda osservazione è invece volta a prevedere anche il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'adozione del decreto previsto all'articolo 3, comma 2.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.

C. 5569 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla IV Commissione (Difesa) il prescritto parere sulle parti di competenza del testo della proposte di legge n. 5569 e abbinate.

Il provvedimento in esame, approvato con modificazioni dal Senato nella seduta del 6 novembre 2012, è volto a conferire delega al Governo per il complessivo riordino dello strumento militare con significative implicazioni sia sulla dotazione strumentale che su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore, con effetti finanziari complessivi neutrali per la finanza pubblica.

Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della XII Commissione, in merito all'articolato del disegno di legge, segnala, in particolare, l'articolo 1, recante l'oggetto e le modalità di esercizio della delega; tale norma è stata integrata durante i lavori parlamentari presso il Senato, al fine di precisare che lo scopo del provvedimento è non solo quello di garantire l'integrabilità dello strumento nei contesti internazionali ma anche in una prospettiva di una politica di difesa comune europea. Più in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 prevede che i decreti legislativi vengano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro della salute, per le disposizioni riferite al Servizio sanitario militare, e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per le disposizioni che presentano profili di interesse, con riguardo in particolare ai recenti interventi normativi di riforma del sistema pensionistico. È altresì prevista l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata – per le disposizioni in materia di riserve di posti nei concorsi e di transito del personale militare e civile della Difesa presso altre pubbliche amministrazioni, che interessano competenze delle regioni e degli enti locali – e del parere delle competenti Commissioni par-

lamentari. Per le materie di competenza, è altresì previsto che siano sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali del personale civile.

Osserva, poi, che per quanto riguarda, invece, i criteri direttivi per la revisione dell'assetto strutturale ed organizzativo del Ministero della difesa, contemplati all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 5, si evidenzia che è stato espressamente specificato che la razionalizzazione della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare contempli l'apertura delle strutture ai cittadini sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con possibilità di esercizio dell'attività intra-muraria. Nello specifico, la norma in esame individua gli specifici interventi di razionalizzazione, riguardante la struttura organizzativa del Servizio sanitario militare. La riorganizzazione dovrà essere improntata a criteri interforze e di specializzazione, con la previsione di meccanismi volti a garantire la neutralità finanziaria per le prestazioni rese per conto o in supporto al Servizio sanitario nazionale. Al riguardo, segnala che nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, il criterio direttivo in esame è stato integrato al fine di specificare che la razionalizzazione della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare contempli l'apertura delle strutture ai cittadini sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Nel corso dell'esame al Senato è stata, altresì, prevista la possibilità di esercizio dell'attività intra-muraria.

Fa presente, infine, che l'articolo 3 – recante i principi e criteri direttivi riguardanti la revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche – al comma 1, lettera i), prevede criteri direttivi, inseriti nel corso del provvedimento al Senato, che riguardano, da ultimo la previsione, nel-

l'ambito delle risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare, di misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle missioni militari all'estero. In relazione a tale nuovo criterio direttivo, la lettera i) precisa che lo schema di decreto legislativo attuativo di tale principio dovrà essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e dovrà a tal fine essere trasmesso munito della relazione tecnica.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere, alla luce delle considerazioni svolte e di quelle che emergeranno nel corso del dibattito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che anche l'attività intramoenia svolta dai medici della sanità militare dovrà attenersi alle nuove regole introdotte dal «Decreto Balduzzi» di recente convertito in legge.

Fa inoltre presente che il testo risultante dagli emendamenti sarà trasmesso dalla Commissione di merito non prima di giovedì pomeriggio e che il mandato al relatore verrà dalla medesima presumibilmente votato nella giornata di martedì 4 dicembre.

Pertanto, onde consentire alla XII Commissione di esprimersi sul testo risultante dagli emendamenti approvati, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì prossimo.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Nuovo testo C. 4573 Motta.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha svolto la relazione.

Luciana PEDOTO (PD), *relatore*, prendendo atto che nessun membro della Commissione ha inteso intervenire nel dibattito, si limita a ricordare le considerazioni già svolte in sede di relazione introduttiva e a ribadire la sua proposta di esprimere parere favorevole, con alcune notazioni non strettamente attinenti alle materie di competenza della Commissione in quanto riguardanti le procedure di nomina dei componenti la Commissione di studio prevista all'articolo 1, comma 3, ma che ritiene comunque utile far pervenire alla Commissione di merito, inserendole eventualmente nella premessa del parere. Illustra quindi la sua proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Carmine Santo PATARINO (FLpTP) condivide le considerazioni che la collega Pedoto ha inserito nella sua proposta di parere, sulla quale preannuncia il suo voto favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 novembre 2012.

Audizione del direttore generale dell'Istituto dermatologico dell'Immacolata (IDI), dottor Mario Braga, sulla situazione dell'Istituto dermatologico e sulle delicate problematiche economiche e finanziarie in atto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 11.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e l'indicazione della presenza di lattosio, a tutela delle persone affette dal morbo celiaco.
C. 4894 Palagiano.*

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905
Nastri e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3905 Nastri e abb., recante « Disposizioni in materia di agricoltura sociale »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, all'articolo 2, la possibilità di prevedere che possano svolgere attività di agricoltura sociale, oltre agli imprenditori agricoli, anche le cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera *b)*, della legge n. 381 del 1991;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 2, sia emanato anche con il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ALLEGATO 2

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 4573 Motta.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4573 Motta, recante « Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche », quale risultante dagli emendamenti approvati;

premesso che, all'articolo 1, comma 3, dovrebbe essere valutata l'effettiva opportunità di ricostituire la Commissione di studio già prevista dall'articolo 12 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, e, in caso affermativo, dovrebbe essere chiarito quali siano le procedure per la ricostituzione della medesima Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	98
7-00937 Marco Carra, 7-01008 Rainieri, 7-01014 Beccalossi, 7-01019 Delfino e 7-01030 Di Giuseppe: Iniziative per il risarcimento dei danni arrecati dal terremoto alla filiera dei formaggi DOP (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	99
7-01042 Paolo Russo: Per l'esclusione di alcuni prodotti particolari dall'ambito di applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 (<i>Discussione e rinvio</i>)	99
7-01043 Cenni: Interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate dai recenti eventi alluvionali (<i>Rinvio della discussione</i>)	100

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. Testo unificato C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo C. 3465-4290/B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia	103
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5565 Sen. Mongiello, approvata dal Senato e abb. recanti norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Audizione dei rappresentanti dell'Associazione organizzazioni produttori olivicoli (UNASCO) .	103
AVVERTENZA	103

RISOLUZIONI

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 13.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che il deputato Ivan ROTA cessa di far parte della Commissione Agricoltura. Augura buon lavoro al collega Rota, divenuto componente della XIV Commissione.

7-00937 Marco Carra, 7-01008 Rainieri, 7-01014 Beccalossi, 7-01019 Delfino e 7-01030 Di Giuseppe: Iniziative per il risarcimento dei danni arrecati dal terremoto alla filiera dei formaggi DOP.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 13 novembre.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute era emerso un orientamento favorevole a ricercare una soluzione condivisa, tenendo conto del venir meno delle risorse indicate nelle risoluzioni presentate. Ricorda altresì che il deputato Marco Carra aveva preannunciato una proposta di risoluzione conclusiva.

Marco CARRA (PD) osserva che nella precedente riunione aveva proposto di formulare una risoluzione conclusiva nel senso di impegnare il Governo ad attivarsi per destinare al risarcimento dei danni arrecati dal sisma alla filiera dei formaggi DOP almeno 15 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate stanziato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, prelevandole prima della ripartizione del medesimo Fondo. Su tale proposta, i gruppi non hanno espresso la loro opinione.

Al riguardo, deve tuttavia far presente di aver verificato che la regione Emilia-Romagna, con recenti ordinanze del presidente della regione, in qualità di commissario delegato, ha stabilito le modalità per l'assegnazione di contributi per il ristoro dei danni subiti dagli operatori della filiera dei formaggi DOP. Su tali provvedimenti i consorzi di tutela interessati hanno manifestato piena soddisfazione. Pertanto, il problema segnalato dalle risoluzioni può considerarsi di fatto risolto per quanto riguarda tale regione, mentre permane per la regione Lombardia, che dovrà quindi attivarsi, recependo quanto di positivo fatto nelle altre regioni colpite dal terremoto e superando una

situazione di inerzia che rischia di aggravare la sensazione delle imprese e dei cittadini lombardi di essere discriminati.

Per questi motivi, anche la nuova risoluzione preannunciata può considerarsi superata. In linea più generale, anzi, salve diverse valutazioni della Commissione, ritiene che la vicenda si sia ormai collocata su un piano che non coinvolge più responsabilità del Parlamento e del Governo, se non una sollecitazione alla regione Lombardia sul piano politico.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene che la Commissione non possa che condividere le considerazioni del deputato Carra.

Viviana BECCALOSSO (PdL), nel ringraziare il collega Carra, osserva che la gestione del post-terremoto sta effettivamente procedendo in termini diversi nelle regioni interessate, con la conseguenza che imprese poste a piccola distanza finiscono per trovarsi in situazioni molto differenziate. In particolare, la regione Emilia-Romagna ha potuto operare più speditamente anche perché ha una situazione di stabilità dal punto di vista politico-amministrativo, che invece non ha la regione Lombardia. Peraltro, risulta che il sub-commissario della regione Lombardia, Massari, ha dato vita, con i presidenti delle regioni, una proposta di intervento basata su un accordo tra le regioni medesime, per una decurtazione « a monte » delle risorse destinate all'agricoltura.

Paolo RUSSO, *presidente*, prendendo atto dell'orientamento della Commissione, rinvia ad altra data il seguito della discussione delle risoluzioni.

7-01042 Paolo Russo: Per l'esclusione di alcuni prodotti particolari dall'ambito di applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della risoluzione in oggetto.

Paolo RUSSO, *presidente*, illustra la sua risoluzione, facendo presente che da diverse parti è stata sollecitata una riflessione su alcuni problemi concernenti l'applicazione della disciplina della cessione dei prodotti agricoli e alimentari, recata dall'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012. In particolare, richiamando l'interrogazione a risposta immediata svolta in Commissione la scorsa settimana, sono stati segnalati i problemi che investono il settore degli integratori alimentari e dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare.

Proponendo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, invita i gruppi a riflettere su analoghe questioni, che risulta stiano emergendo, al fine di evitare che la normativa di cui all'articolo 62, nata allo scopo di rafforzare la componente agricola nei rapporti commerciali nell'ambito della filiera agroalimentare, rischi di diventare un fattore di rigidità nei rapporti che interessano soggetti estranei a tale filiera.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che il Presidente ha individuato un aspetto di obiettiva difficoltà nell'applicazione della recente normativa sulla cessione dei prodotti alimentari e che effettivamente da più parti stanno emergendo questioni analoghe. In proposito, osserva che alcune di tali questioni potranno essere risolte in sede di decreti applicativi, mentre altre richiederanno probabilmente una modifica legislativa.

Accoglie pertanto l'invito formulato dal Presidente, invitandolo a sua volta a riflettere sugli strumenti più efficaci per sollecitare il Dicastero agricolo a trovare una soluzione ai problemi segnalati. Osserva infatti che emergono indicazioni contrastanti sull'atteggiamento del Ministero e sulla sua disponibilità ad individuare una sede per l'esame di tali problemi.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che nel corso dell'esame al Senato del decreto-legge n. 179 del 2012 (cosiddetto « decreto crescita ») sarebbero stati presentati emen-

damenti, che potrebbero anche incidere in misura maggiore sull'articolo 62. Ciò rafforza l'utilità di un intervento della Commissione.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

7-01043 Cenni: Interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate dai recenti eventi alluvionali.

(Rinvio della discussione).

Paolo RUSSO, *presidente*, constatando l'assenza del deputato Cenni, rinvia ad altra seduta la discussione della risoluzione.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

Testo unificato C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 22 novembre 2012.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 13 novembre scorso la Commissione ha deliberato di adottare quale testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto. Ricorda altresì che entro il termine per la presentazione degli emendamenti, prorogato alla giornata di ieri, sono state presentate diverse proposte emendative che — come convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi —

dovrebbero essere esaminate nella seduta odierna.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede che l'esame degli emendamenti sia rinviato alla seduta di domani, in considerazione dell'assenza del collega Fiorio.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione dovrà in ogni caso concludere l'esame degli emendamenti entro il prossimo martedì, seduta nella quale sarà opportuna anche la presenza del rappresentante del Governo.

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che il Presidente, quale relatore, potrebbe oggi esprimere il suo parere sugli emendamenti.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ritiene utile acquisire preliminarmente l'orientamento della Commissione su alcune questioni. Rinvia conclusivamente il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.05.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo C. 3465-4290/B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo trasmesso dalla Commissione Ambiente.

Antonio CUOMO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione Ambiente ha trasmesso un nuovo testo del progetto di

legge C. 3465-4290-B, già approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

Rileva quindi che il progetto di legge reca disposizioni volte a incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani attraverso una serie di misure tra le quali: l'istituzione della giornata nazionale degli alberi; l'aggiornamento della legge n. 113 del 1992 sull'obbligo per i comuni di porre a dimora un albero per ogni registrazione anagrafica di neonato residente; la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di CO₂ tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo; la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prevedendo la possibilità, a livello locale, di adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili anche attraverso l'installazione di strumenti per la ricarica di veicoli elettrici e norme volte alla tutela degli alberi monumentali.

Rispetto al testo approvato dalla Camera, nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte modifiche prevalentemente volte a recepire i rilievi espressi dalla Commissione Bilancio.

In particolare all'articolo 3, comma 2, lettera c), si prevede che il piano nazionale, che fissa criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni, dovrà essere predisposto dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, d'intesa con la Conferenza unificata, anziché dopo aver sentito la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come era previsto nel testo approvato dalla Camera. All'articolo 3, comma 3, si specifica che ai componenti del predetto Comitato non sono, altresì, corrisposti rimborsi spese.

Con riferimento invece all'articolo 4, il limite del 25 per cento del totale annuo relativo alla destinazione delle maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle

sanzioni previste dal testo unico dell'edilizia alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale non viene più considerato come un tetto massimo, come era previsto nel testo approvato dalla Camera, ma quale limite minimo. Inoltre le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree riservate al verde pubblico urbano e degli immobili di origine rurale, riservati alle attività sociali e culturali di quartiere, da parte dei cittadini costituiti in consorzio anche mediante riduzione dei tributi propri, anziché mediante riduzione del prelievo fiscale, come era previsto nel testo approvato dalla Camera.

È stato inoltre soppresso l'articolo 6 del testo approvato dalla Camera relativo al rifinanziamento, per 15 milioni di euro, del Fondo per la forestazione e la riforestazione, previsto al fine di favorire l'incremento del patrimonio arboreo e la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane per il miglioramento della qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale.

Sono state infine apportate modificazioni all'articolo 7 del testo approvato dalla Camera (ora articolo 6), concernente la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. In particolare, il Senato ha confermato la parte relativa alle misure per l'incremento degli spazi verdi urbani, mentre ha soppresso le disposizioni in materia di incentivi per misure di risparmio del suolo e salvaguardia delle aree comunali, nonché agevolazioni fiscali per interventi di progettazione, esecuzione e manutenzione di coperture a verde, pareti rinverdate, giardini, pensili (mediante la misura del cosiddetto « 55 per cento »). Il Senato ha inoltre introdotto nuove norme per lo sviluppo dei punti di ricarica dei veicoli elettrici negli spazi pubblici e negli edifici privati.

La Commissione Ambiente ha poi apportato ulteriori modifiche al testo trasmesso dal Senato.

In particolare, all'articolo 4, comma 3, che disciplina la destinazione delle mag-

giori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni in materia edilizia, si stabilisce che esse sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento (laddove il testo della Camera prevedeva il limite massimo del 25 per cento, mentre quello del Senato il limite minimo).

All'articolo 6, la Commissione Ambiente propone invece di sopprimere le disposizioni relative all'installazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici e di reintrodurre il comma che prevedeva che, ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono prevedere misure per favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti, nonché prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale. Viene tuttavia confermata la soppressione del contributo finanziario statale per l'attuazione di tali finalità.

Propone, per quanto esposto, l'espressione di un parere favorevole.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), precisando che avrebbe ritenuto opportuna una ulteriore riflessione sul testo, preannuncia che il suo gruppo si asterrà nella votazione della proposta di parere, al pari di quanto già fatto nel corso dell'esame al Senato, a causa di talune perplessità sul testo, relativamente al ruolo residuale ritagliato per gli enti locali, in particolare per i comuni. Esprime perplessità anche con riferimento alle agevolazioni per i cittadini, osservando che i comuni non dispongono delle risorse necessarie all'incentivazione delle aree verdi. Analogamente, lamenta la soppressione del rifinanziamento del Fondo per la forestazione e la riforestazione.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 27 novembre 2012.

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 novembre 2012.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5565 Sen. Mongiello, approvata dal Senato e abb.

recanti norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione organizzazioni produttori olivicoli (UNASCO).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 14.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima, C. 5112 Delfino e C. 5237 Fogliato.

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino, e C. 5304 Callegari.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

S O M M A R I O

Parere sul regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo del Comitato regionale della Campania approvato il 13 maggio 2010	104
Esame di domande per l'Accesso	104
ALLEGATO (<i>Delibera approvata dalla Sottocommissione in materia di richieste di accesso</i>) .	106
Approvazione delle proposte di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	105

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente BIANCHI. — Interviene per RAI Parlamento il dottor Roberto Amen.

La seduta comincia alle 13.45.

(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).

Parere sul regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo del Comitato regionale della Campania approvato il 13 maggio 2010.

In relazione alla necessità di visionare meglio la documentazione, il PRESIDENTE propone di rinviare l'esame del parere ad altra seduta.

La Sottocommissione approva all'unanimità.

Esame di domande per l'Accesso.

Il PRESIDENTE avverte che l'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito. Illustra brevemente la delibera con l'elenco delle domande accolte e propone di dare mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle relative trasmissioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico televisivo, per un periodo compreso tra il 12 e il 21 dicembre 2012, e radiofonico, per un periodo compreso tra il 10 e il 14 dicembre 2012.

La Sottocommissione approva all'unanimità.

L'elenco delle domande accolte viene inviato alla RAI per la predisposizione dei relativi calendari.

La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 13.55.

Approvazione delle proposte di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico.

Il PRESIDENTE comunica che da parte della RAI sono pervenute le proposte di calendario riguardanti le domande accolte.

Poiché non si fanno osservazioni, la Sottocommissione approva all'unanimità i

calendari predisposti dalla RAI per l'accesso alla trasmissione « SPAZIO LIBERO » per il mezzo televisivo, per un periodo compreso tra il 12 e il 21 dicembre 2012, e radiofonico, per un periodo compreso tra il 10 e il 14 dicembre 2012.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

**DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE
IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO***(Testo approvato nella seduta del 27 novembre 2012)*

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'accesso;

vista, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

visto l'Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvato dalla Sottocommissione nella seduta del 20 gennaio 2010;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso televisivo, per un

periodo compreso tra il 12 e il 21 dicembre 2012, e radiofonico, per un periodo compreso tra il 10 e il 14 dicembre 2012, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 5 della presente delibera, o con le domande già accolte ed eventualmente rimaste accantonate dalla precedente programmazione, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999 per quanto concerne il mezzo del Televideo, il cui testo è il seguente:

« 3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso i riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico.

4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi.

5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura « replica ». L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni.

6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni

settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'articolo 3 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999 »;

3. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

4. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

5. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti:

TELEVISIVE

<i>Prot.</i>	<i>Richiedente</i>	<i>Titolo</i>
6569	Associazione Vita Universale	Il Natale: chi e cosa si usa festeggiare? Fra tradizione e cristianesimo originario, qual è l'insegnamento portato da Gesù di Nazareth?
6808	Associazione sportiva dilettantistica « Torre Angela »	Paese che vai giochi che trovi
6824	Associazione per la Riforma dell'Assistenza Psichiatrica	Malattia mentale: famigliari disperati
6817	Sindacato Libero Scrittori Italiani	Corrado Alvaro poeta nel Novecento italiano
6820	Associazione ONLUS « IL CENTRO DEL SORRISO »	L'estetica musicale: evoluzione dell'idea di bellezza nell'arte
6821	Associazione Italiana Amici di Raoul Folle-reau	I diritti umani delle persone colpite dalla lebbra

6826	Associazione culturale Luccautori	Premio « Racconti nella rete ». Incontro con i vincitori del premio letterario giunto alla dodicesima edizione
6823	Associazione Intercultura	Quando le culture si incontrano

RADIOFONICHE

<i>Prot.</i>	<i>Richiedente</i>	<i>Titolo</i>
6809	Associazione sportiva dilettantistica « Torre Angela »	Paese che vai giochi che trovi
6822	Associazione Italiana Amici di Raoul Folle-reau	I diritti umani delle persone colpite dalla lebbra

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	109
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del presidente e del direttore generale della RAI (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	109

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI la presidente, dottoressa Anna Maria Tarantola, e il direttore generale, dottor Luigi Gubitosi, accompagnati dal dottor Andrea Sassano, dal dottor Marco Simeon, dal dottor Lorenzo Ottolenghi, dal dottor Fabrizio Casinelli, dal dottor Stefano Luppi, dal dottor Maurizio Rastrello e dalla dottoressa Costanza Esclapon.

La seduta comincia 14.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che dell'audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente e del direttore generale della RAI.

(Svolgimento e rinvio).

Il PRESIDENTE, introducendo l'audizione odierna, rappresenta la delicatezza del momento, alla vigilia di una campagna elettorale che già si annuncia complessa e che richiederà il massimo impegno della società concessionaria nella garanzia del pluralismo e del rispetto delle regole. Ciò dovrà adeguatamente coinvolgere tutte le trasmissioni di informazione, in una attività che ovviamente, come affermato anche dallo stesso Presidente del Consiglio, deve vedere la Commissione di vigilanza presente nel suo ruolo di tutela del pluralismo. L'invito alla RAI è perciò non solo nel senso di evitare ogni rischio di rappresentare in modo non equilibrato i diversi esponenti politici, siano o meno presenti nelle istituzioni nazionali o europee o di ignorare le forze politiche più piccole, ma di fare anche riferimento, laddove siano possibili ricadute politico-elettorali, ai regolamenti emanati da ultimo da que-

sta Commissione, nonché alla prassi creata nel tempo sulla materia.

L'Azienda non può sottovalutare i caratteri nuovi che assumeranno le prossime consultazioni elettorali, peraltro di fondamentale importanza per il futuro del Paese, e ciò richiede un'attenzione ulteriore rispetto al passato; il rispetto del pluralismo richiede il massimo rigore nella sua applicazione, alla pari delle regole che saranno emanate dopo l'indizione dei comizi elettorali per disciplinare la comunicazione politica vera e propria.

Conclude richiamando gli indirizzi approvati dalla Commissione di vigilanza l'11 marzo 2003, che vanno letti, così come le stesse norme di legge in materia, alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare, nella sentenza n. 155 del 2002.

Preliminarmente, la presidente TARANTOLA ipotizza di poter meglio fornire risposte alle domande via via che saranno poste, mentre preannuncia la necessità per la futura campagna elettorale di ricevere regole chiare e molto precise da parte della Commissione.

In relazione alle modalità di svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno, i deputati DE ANGELIS (PdL), LANDOLFI (PdL) e VILLARI (Misto) si pronunciano a favore di una preliminare relazione da parte degli ospiti, cui possano far seguito le domande, che potrebbero a quel punto avere un preciso ambito di svolgimento. I senatori MORRI (PD) e PARDI (IdV), concordando con il PRESIDENTE, propongono invece che le risposte siano date di volta in volta alle domande poste. Il deputato BELTRANDI (PD) avanza altresì da subito la proposta di prevedere il seguito dell'audizione, dato il tempo limitato a disposizione, mentre il deputato RAO (UdCpTP) ritiene possibile ascoltare già le risposte riguardanti gli interrogativi causati dalle recenti notizie di stampa; il senatore PITTONI (LNP) sollecita infine l'inizio dei quesiti.

Resta quindi inteso che le risposte saranno date di volta in volta alle varie domande.

Il deputato BELTRANDI (PD), considerando quanto già avvenuto circa il dibattito per le primarie del centrosinistra, chiede se siano previsti nei prossimi giorni dei confronti in prima serata e in clima di *par condicio*. Ritenendo poi che autonomia e indipendenza non siano ad oggi realmente constatabili nell'attività della RAI, evidenzia come i radicali, il loro *leader* e i temi da loro portati avanti, come la questione carceraria e la raccolta di firme per il *referendum*, siano di fatto inesistenti nel servizio pubblico. Chiede poi, in tema di raccolta pubblicitaria, quali siano le decisioni riguardanti la gestione della Sipra.

Il dottor GUBITOSI, ricordando come già domani sia previsto un confronto in prima serata per il ballottaggio per le primarie del centrosinistra, sottolinea come le regole per la prossima campagna elettorale debbano venire dalla Commissione. In ogni caso, la RAI sta lavorando per garantire l'equilibrio e la massima obiettività. Si riserva poi di fornire l'elenco dei programmi dedicati ai temi delle carceri e al *referendum* sostenuto dai radicali. Per la Sipra si sta invece provvedendo ad una nuova organizzazione.

In relazione alle segnalazioni ricevute dall'Osservatorio sulla trasparenza delle attività di servizio pubblico della RAI, il senatore PITTONI (LNP) chiede se sia previsto un confronto con i rappresentanti del mondo delle filiere e delle manifatture italiane cui la società concessionaria dovrebbe assicurare maggiore visibilità.

Il dottor GUBITOSI conferma come tale incontro sia già previsto.

Il deputato CARRA (UdCpTP) chiede se è possibile conoscere i criteri che presiederanno alle nomine, soprattutto circa l'eventuale ricorso a risorse esterne. Immaginando poi che si voglia procedere ad una ristrutturazione piuttosto che a continui tagli degli investimenti, chiede come si pensi di abbattere i costi. Infine, do-

manda se si ritenga di riprendere una politica di presenza europea.

La presidente TARANTOLA precisa che sulle nomine si seguiranno i criteri delle competenze e della professionalità, nel rispetto delle esigenze aziendali. Nell'intento poi di rilanciare il prestigio internazionale della RAI, si ricercheranno i rapporti per favorire gli accordi commerciali che garantiscano la presenza della società concessionaria nei contesti internazionali.

Il dottor GUBITOSI comunica che il prossimo 12 dicembre sarà portato all'esame del consiglio di amministrazione il *budget* che, in relazione alle perdite significative che si devono al momento registrare, punta a concentrare gli interventi di contenimento sugli sprechi e sugli appalti esterni piuttosto che sul prodotto.

Considerando come sia stata molto importante l'inversione di rotta sulle sedi estere, il senatore MORRI (PD) chiede se sia ipotizzabile che nell'ambito delle prossime nomine si dia spazio almeno a una donna. Chiede altresì se sia realisticamente ipotizzabile che in un solo anno si possa conseguire un pareggio di bilancio, anche in relazione alle altalenanti versioni sull'argomento fornite dai vertici RAI che si sono succeduti nel tempo. Occorre poi avere un bilancio e una segnalazione dei problemi esistenti per il digitale terrestre, in relazione alle persistenti difficoltà di ricezione segnalate in alcune aree del Paese.

Il dottor GUBITOSI ricorda come l'accordo con l'ICE per l'utilizzo di sedi congiunte sia in fase di conclusione, nell'auspicio che la RAI possa recitare un ruolo centrale sul fronte internazionale. Sul bilancio si dimostrano veritiere le dichiarazioni iniziali della presente gestione, mentre si deve immaginare un ulteriore calo degli introiti pubblicitari. È invece difficilmente ipotizzabile ad oggi un pareggio di bilancio, anche se si lavora su un assetto che lo renda possibile. Gli attuali

vertici hanno poi una forte sensibilità sul tema della valorizzazione delle donne, mentre le problematiche riguardanti il digitale terrestre, su cui si fornirà una relazione, sono decisamente all'attenzione dell'azienda.

Rappresentando obiezioni circa le ipotesi di affidamenti esterni e le modalità di attuazione del pluralismo, il senatore BUTTI (PdL) chiede di conoscere i criteri che sovrintenderanno alle nomine. Sottolineando poi l'esagerata presenza in video e in radio del Presidente del Consiglio, avanza preoccupazioni circa il rischio di aggiramento del ruolo del Parlamento in tema di poteri del presidente della RAI attraverso le modifiche che si stanno apportando al regolamento dell'azienda, soprattutto per quel che riguarda il consiglio di amministrazione.

Secondo la presidente TARANTOLA la revisione del regolamento nasce dalle esigenze del nuovo contesto di diritto societario e al fine di favorire una maggiore organizzazione del consiglio di amministrazione. Il nuovo testo, ancora in corso di miglioramento, punta a modificare, ad esempio, le modalità di acquisizione delle informazioni, non il diritto dei consiglieri, che rimane pieno, così come a disciplinare i casi di riservatezza secondo fattispecie già riscontrate in altre regolamentazioni similari.

Circa il ricorso a professionalità esterne, il dottor GUBITOSI, considerando l'impossibilità di una totale autoreferenzialità di qualunque organismo, precisa come questo sia comunque di scarsa entità, sottolineando anzi la ricchezza professionale esistente nell'azienda. Evidenzia poi la quantità di programmi di approfondimento esistenti in RAI.

Il PRESIDENTE, in relazione alla segnalazione dei deputati circa i concomitanti impegni parlamentari, ritiene necessario un rinvio del seguito dell'audizione.

Il deputato DE ANGELIS (PdL) lamenta come la modalità di svolgimento

dell'audizione prescelta abbia causato un cattivo impiego del tempo a disposizione.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta e, acquisito l'avviso dei parlamentari e degli auditi, ne ipotizza lo svolgimento nella giornata del

6 dicembre prossimo, alle ore 13.45, riservandosi di procedere alla relativa convocazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

XI Comitato – Regime atti. Riunione n. 31	113
<i>ALLEGATO (Proposte del Comitato regime degli atti esaminate nella seduta del 27 novembre 2012)</i>	117
GIUNTA PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	113
Esame di proposte del Comitato regime degli atti	113
Audizione del procuratore della Repubblica di Milano, dottor Edmondo Bruti Liberati e del procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Milano, dottoressa Ilda Boccassini	115
Sui lavori della Commissione	116

Martedì 27 novembre 2012.

XI Comitato – Regime degli atti. Riunione n. 31.

Orario: dalle 10.45 alle 10.55.

GIUNTA PLENARIA

Martedì 27 novembre 2012. – Presidenza del vicepresidente DE SENA. – Intervengono il procuratore della Repubblica di Milano, dottor Edmondo Bruti Liberati e il procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Milano, dottoressa Ilda Boccassini, accompagnati dalla dottoressa Alessandra Dolci, sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Milano.

La seduta comincia alle 21.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Su proposta del Presidente, la Commissione procede all'esame del secondo punto all'ordine del giorno.

Esame di proposte del Comitato regime degli atti.

Il senatore LAURO riferisce sulle proposte di declassificazione a regime libero

di atti e documenti acquisiti nel corso dell'inchiesta, su cui il Comitato Regime degli atti, nel corso di varie riunioni, ha convenuto all'unanimità.

Precisato che per ogni documento è stato acquisito il parere favorevole dell'autorità emittente, fa rilevare che gli atti e i documenti in esame possono essere raggruppati in quattro gruppi: resoconti di Comitati e della Commissione Antimafia, documenti inerenti l'inchiesta sul periodo delle stragi, resoconto di una seduta richiesto dall'autorità giudiziaria, documenti e resoconti concernenti missioni.

Per quanto riguarda il primo gruppo, si tratta dei resoconti di Comitati, si tratta dei resoconti del IV Comitato (*Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno*), del X Comitato (*Cultura della legalità, scuola, università e informazione*), del I Comitato (*Mafie nazionali nelle regioni diverse da quelle di tradizionale insediamento*), del II Comitato (*Mafie e sistema economico legale; racket e usura*), del III Comitato (*Inquinamento delle mafie nel settore degli appalti e delle opere pubbliche*); rinvia all'elenco in distribuzione e pubblicato in allegato per la puntuale elencazione delle sedute dei Comitati.

Ricorda che tutti i resoconti citati sono sottoposti al regime di riservatezza per regola interna della Commissione e che se ne propone la declassificazione a regime libero al fine di consentirne l'utilizzazione.

Si propone inoltre la declassificazione della parte segreta del resoconto stenografico della Commissione Antimafia del 29 settembre 2009 recante audizione del Presidente dell'ANAS, dottor Pietro Ciucci.

Per quanto riguarda il secondo gruppo, esso concerne documenti riservati inerenti l'inchiesta sul periodo delle stragi.

Si tratta in particolare di un documento dell'XI Legislatura, 2227.0, riservato; nota del 10 ottobre 1993 del Presidente Violante di richiesta di una relazione indirizzata al ministro della giustizia Conso e nota del 15 dicembre 1993 a firma del ministro Conso con relativo allegato appunto del Capo del DAP Capriotti del 6 dicembre 1993.

Vi sono poi alcuni documenti dell'attuale legislatura acquisiti dall'autorità giudiziaria: documenti 547/0-3, riservati, acquisiti presso la procura di Firenze contenenti il verbale di sommarie informazioni rese da Nicola Cristella in data 13 maggio 2003 e copie delle agende del col. Mario Mori relative agli anni 1992-1993; i documenti 593/0-5, riservati, trasmessi dalla procura di Palermo contenenti i verbali di sommarie informazioni rese da Edoardo Fazzioli in data 14 dicembre 2010, da Andrea Calabria il 22 dicembre 2010 e dal senatore Roberto Castelli il 19 aprile 2011.

Altri documenti acquisiti nell'attuale legislatura provengono dal Ministero dell'Interno. In particolare il documento 486/2, riservato, contenente gli atti delle riunioni del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica da giugno 1992 a dicembre 1993, limitatamente alle seguenti parti: da pag. 1 a pag. 6; pag. 7 con omissis; pag. 8 con omissis; da pag. 9 a pag. 17 (riunione del 3 giugno 1992); da pag. 78 a pag. 186 (riunioni del 24 luglio 1992 e 6 agosto 1992); da pag. 199 a pag. 405 (riunioni del 15 maggio 1993 e 3 giugno 1993); da pag. 429 a pag. 504; pag. 505 con omissis; pag. 506 con omissis; da pag. 507 a pag. 537 (riunioni del 10 agosto 1993, 26 ottobre 1993 e 16 dicembre 1993).

L'elenco comprende il documento 486/3, riservato, contenente gli atti delle riunioni del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata del 28 maggio 1992 e del 29 maggio 1992 limitatamente alle pagine da 1 a 10 e da 45 fino alla fine.

Sono poi inclusi i documenti acquisiti nell'attuale legislatura dal Consiglio superiore della magistratura. Si tratta in particolare del doc. 626/1, riservato, contenente il fascicolo personale del dottor Francesco Di Maggio, limitatamente alle pagine 28-30, 47-50, 68-74; del doc. 626/3, contenente il fascicolo personale del dottor Adalberto Capriotti, limitatamente alle pagine da 2 a 20.

I documenti che si propongono per la declassifica acquisiti dal Ministero della

Giustizia sono: i documenti 682/0-4 e Doc. 526/2, riservati e documento 563/0-1, riservato.

Precisa per tutti i documenti dianzi citati che si tratta di documenti attualmente sottoposti al regime di riservatezza per i quali il Comitato ha acquisito il consenso alla rimozione del regime di riservatezza da parte delle rispettive autorità.

È poi pervenuta (terzo gruppo) una richiesta dal tribunale di Cosenza di acquisizione delle dichiarazioni rese dall'allora sostituto procuratore nazionale dottor Emilio Ledonne nella seduta del 4 dicembre 2007 (XV legislatura). Acquisito il consenso della Direzione Nazionale Antimafia, propone la declassificazione a libero della parte segreta della seduta del 4 dicembre 2007 limitatamente alle parti recanti interventi del dottor Ledonne.

Il quarto gruppo concerne documenti trasmessi in occasione della missione svolta dalla Commissione a Genova il 20 e 21 ottobre 2011 e i resoconti della missione a Bologna del 12 e 13 novembre 2012. Per quanto riguarda i documenti della missione a Genova si tratta delle relazioni delle prefetture di Genova, La Spezia, Imperia, Savona (documenti 625.1-3 della XVI legislatura). Per tali documenti le prefetture hanno espresso consenso alla declassificazione da regime riservato a regime libero ad eccezione di numerose parti sulle quali le prefetture citate hanno chiesto di mantenere la classifica di regime « riservato ».

Rinvia all'elenco in distribuzione, recante l'indicazione puntuale di tutte le parti che rimangono riservate.

I resoconti della missione a Bologna si riferiscono invece alle audizioni del prefetto di Bologna, della procura di Bologna, dei prefetti di Modena, Ferrara e Reggio Emilia, del Presidente della regione Emilia-Romagna. Si tratta di resoconti sottoposti al regime automatico di riservatezza per regola precauzionale della Commissione per i quali gli auditi non hanno segnalato esigenze di non divulgazione né tali esigenze sono state rilevate dal Comitato.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Audizione del procuratore della Repubblica di Milano, dottor Edmondo Bruti Liberati e del procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Milano, dottoressa Ilda Boccassini.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica di Milano, dottor Edmondo Bruti Liberati e del procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Milano, dottoressa Ilda Boccassini, accompagnati dalla dottoressa Alessandra Dolci, sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Milano. Svolge alcune considerazioni introduttive ricordando che tale audizione è stata convocata per riferire sul contrasto alla criminalità organizzata nel territorio di competenza, anche al fine di ricevere aggiornamenti sulle indagini effettuate successivamente all'audizione svolta nel gennaio 2010 in occasione della missione della Commissione Antimafia a Milano, nel quadro degli approfondimenti che la Commissione sta svolgendo sull'espansione delle mafie nel Centro Nord dell'Italia.

Il procuratore BRUTI LIBERATI, la dottoressa BOCCASSINI e la dottoressa DOLCI, svolgono i propri interventi.

Pongono domande il senatore LUMIA, gli onorevoli VELTRONI e NAPOLI, i senatori LAURO, LEDDI e GARRAFFA, gli onorevoli TASSONE e PAOLINI, il senatore COMPAGNA, l'onorevole GARAVINI (con una parte in seduta segreta) e l'onorevole MARCHI.

Rispondono con separati interventi e a più riprese il procuratore BRUTI LIBERATI, la dottoressa BOCCASSINI e la dottoressa DOLCI.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione, ringraziando gli auditi per il contributo dato ai lavori della Commissione.

Sui lavori della Commissione.

Il senatore LAURO richiama l'attenzione sulla opportunità che sia sollecitata la presenza dei componenti della Commissione alle prossime sedute, al fine di

consentire l'approvazione delle proposte di declassificazione, considerato che esse riguardano documenti necessari per la stesura di relazioni al Parlamento e documenti richiesti dall'autorità giudiziaria.

La seduta termina alle 23.15.

ALLEGATO

**Proposte del Comitato regime degli atti esaminate
nella seduta del 27 novembre 2012**

1) Resoconti riservati del IV Comitato:

5 giugno 2012, audizione del prof. M. Bagella, del prof. F. Busato e del prof. A. Argentiero;

6 giugno 2012, audizione della dott.ssa A.M. Tarantola, Vice Direttore Generale della Banca d'Italia;

13 giugno 2012, audizione del dottor L. Busà, presidente di SoS Impresa;

2) resoconti del X Comitato:

9 marzo 2010, audizione dell'autorità di gestione del P.O.N. Sicurezza del Ministero dell'interno, prefetto Nicola Izzo (riservato);

19 ottobre 2010, audizione del direttore generale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca dott. Antonio Agostini; dirigente responsabile P.O.N. Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico ed alta formazione, dott. Fabrizio Cobis (riservato);

15 marzo 2011, audizione del Direttore generale del personale scolastico, dottor L. Chiappetta e del Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il Lazio, dott.ssa M.M. Novelli (riservato);

2 febbraio 2012, audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale Ordine giornalisti: E. Iacopino, presidente e G. Tizian, pubblicitista (riservato);

15 marzo 2012, audizione di rappresentanti della F.N.S.I.: R. Natale, presidente; F.A. Siddi, segretario generale e A. Spampinato, consigliere nazionale (riservato);

20 giugno 2012, audizione del segretario generale aggiunto della F.N.S.I., dott.

Luigi Ronsisvalle e del segretario dell'Associazione stampa siciliana, dott. Alberto Cicero (parti riservate e segrete);

28 giugno 2012, audizione del dottor O. Lucarelli, Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania e del dottor V. Colimoro, Presidente dell'Associazione napoletana della Stampa (riservato);

18 ottobre 2012, audizione del dottor Carlo Parisi, Segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria (riservato)

25 ottobre 2012, audizione del dottor Giuseppe Soluri, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Calabria, del dottor Claudio Cordova e del dottor Giuseppe Baldessarro (riservato)

8 novembre 2012, audizione del dottor Antonino Monteleone e della dott.ssa Nerina Gatti, giornalisti (riservato)

3) Resoconti riservati del I Comitato:

28 settembre 2010, audizioni del prefetto di Reggio Emilia, del presidente della provincia di Reggio Emilia, del sindaco di Reggio Emilia e del presidente della camera di commercio di Reggio Emilia.

4) Resoconti riservati del II Comitato:

6 aprile 2011, audizione dottor Rinaldi, Banca d'Italia;

4 maggio 2011, audizione dottor Giovanni Sabatini, Abi;

30 novembre 2011 audizione Giuseppe Maresca, Dipartimento del Tesoro;

5) *Resoconto riservato riunione congiunta II e VI Comitato:*

28 giugno 2011, audizione avvocato Giovanni Castaldi, UIF;

6) *Resoconti riservati del III Comitato:*

2 marzo 2010, 15 giugno 2010 audizione prefetto Bruno Frattasi, coordinatore del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere istituito presso il Ministero dell'Interno;

30 marzo 2010 audizione del presidente dell'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), dott. Paolo Buzzetti;

11 e 25 maggio 2010 audizione del Presidente dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dott. Luigi Giampaolino;

27 luglio 2010 audizione del Vice Prefetto Mauro Passerotti, responsabile del Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

29 marzo 2012 audizione del rappresentante dell'ANCI, dott. Flavio Zanonato;

26 aprile 2012 audizione del rappresentante dell'ANAS SpA. Dott. Giancarlo Perrotta;

7) *Parte segreta del resoconto stenografico della Commissione del 29 settembre 2009, recante audizione del presidente dell'ANAS, dottor Pietro Ciucci.*

8) *XI Legislatura: documento 2227.0 riservato, contenente nota prot. 7707/Comm.Ant. del 10 novembre 1993 a firma del Presidente Violante di richiesta di una relazione indirizzata al ministro della giustizia Conso e della nota prot. 8411/Comm.Ant. del 15.12.1993 a firma del ministro Conso con relativo allegato appunto del Capo Dipartimento DAP Capriotti avente ad oggetto « regime detentivo speciale ex articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975 n. 354, inserito dall'articolo 19 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, con-*

vertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356;

9) *Atti acquisiti presso l'autorità giudiziaria nella XVI legislatura:*

9.1) documenti 547/0-3 riservati, acquisiti presso la procura di Firenze: verbale di sommarie informazioni rese da Nicola Cristella in data 13 maggio 2003 e copie delle agende del col. Mario Mori relative agli anni 1992-1993;

9.2) documenti 593/0-5 riservati, trasmessi dalla procura di Palermo: verbali di sommarie informazioni rese da Edoardo Fazzioli in data 14.12.2010, da Andrea Calabria il 22.12.2010 e dal senatore Roberto Castelli il 19.04.2011;

10) *Atti acquisiti presso il Ministero dell'Interno nella XVI legislatura:*

10.1) documento 486/2 riservato, atti delle riunioni del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica da giugno 1992 a dicembre 1993, limitatamente alle seguenti parti: da pag. 1 a pag. 6; pag. 7 con *omissis*; pag. 8 con *omissis*; da pag. 9 a pag. 17 (riunione del 3 giugno 1992); da pag. 78 a pag. 186 (riunioni del 24 luglio 1992 e 6 agosto 1992); da pag. 199 a pag. 405 (riunioni del 15 maggio 1993 e 3 giugno 1993); da pag. 429 a pag. 504; pag. 505 con *omissis*; pag. 506 con *omissis*; da pag. 507 a pag. 537 (riunioni del 10 agosto 1993, 26 ottobre 1993 e 16 dicembre 1993).

10.2) documento 486/3 riservato, contenente gli atti delle riunioni del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata del 1992 limitatamente alle pagine da 1 a 10 e da 45 fino alla fine;

11) *Documenti acquisiti presso il Consiglio superiore della magistratura, doc. 626/1 riservato, fascicolo personale del dottor Francesco Di Maggio, limitatamente alle pagine 28-30, 47-50, 68-74; doc. 626/3 riservato, fascicolo personale del dottor Adalberto Capriotti, limitatamente alle pagine da 2 a 20.*

12) Documenti provenienti dal Ministero della Giustizia:

documenti 682/0-4 riservati, trasmessi dal DAP-Direzione Generale detenuti e trattamento, in particolare:

a) revoca dei decreti ex articolo 41-bis o.p. relativi agli istituti di Poggio-reale e Secondigliano (anno 1993);

b) disposizioni impartite dal vice-capo del DAP dott. Di Maggio sulle attività informative di Sicurpena;

c) richieste e revoche di decreti ex articolo 41-bis o.p. relative agli anni 1992-1993 e conseguenti provvedimenti ministeriali;

d) lettera dei familiari dei detenuti nel carcere di Pianosa del 17.2.1993 e relativo appunto del capo del DAP Fazzioli per il capo di gabinetto del Ministero della giustizia;

documento 526/2 riservato trasmesso dal DAP (a firma del Capo Dipartimento), con il quale trasmette il parere della Procura della Repubblica di Palermo (procuratori aggiunti Aliquò e Croce del 30 ottobre 1993 sul rinnovo di decreti ex articolo 41-bis o.p., e la nota a firma del dott. Calabria del 29.10.1993;

documento 563/0-1 riservato, trasmesso dal DAP-Direzione generale detenuti e trattamento e relativo ai provvedimenti di applicazione del regime ex articolo 41-bis o.p. (con appunti, elenchi, note informative e carteggi vari).

13) Parte segreta della seduta della Commissione antimafia del 4 dicembre 2007, (XV legislatura) limitatamente alle parti contenenti interventi del dottor Emilio Ledonne, pagine 1, 5, 8, 9, 10, 16 e 17 della parte segreta.

14) Resoconti riservati della missione a Bologna del 12 e 13 novembre 2012 recanti audizioni del prefetto di Bologna, della procura di Bologna, dei prefetti di Modena, Ferrara e Reggio Emilia, del Presidente della regione Emilia-Romagna.

15) Documenti 625.1-3 riservato della XVI legislatura: relazioni delle prefetture di Genova, La Spezia, Imperia, Savona, ad eccezione delle parti di seguito elencate sulle quali le prefetture citate hanno chiesto di mantenere la classifica di regime « riservato »:

a) PREFETTURA – U.T.G. – GENOVA:

Relazione sulla « Criminalità organizzata in Liguria e nella provincia di Genova » trasmessa alla Commissione parlamentare di inchiesta con nota n. 1683/2011/R-OES del 19 luglio 2011 (ns. Doc. 625.1 da pag. 1 a pag. 62):

pagina 6: il 4° capoverso;

pagina 7: il 1° e 2° capoverso;

pagina 8: il 2° e 4° capoverso;

pagina 9: il 1° e 4° capoverso; nel 3° capoverso da dopo la parola « territorio » del 5° rigo fino alla fine del capoverso;

pagina 10: il 1° capoverso; nel 5° capoverso da dopo la parola « reggino » del 2° rigo fino alla fine del capoverso;

pagina 11: il 1°, 3° e 4° capoverso; nel 2° capoverso da dopo la parola « ponente » del 2° rigo fino alla fine del capoverso;

pagina 12: il 2°, 3° e 4° capoverso;

pagina 13: il 4° capoverso;

pagina 14: il 1°, 2°, 3° e 4° capoverso;

pagina 16: nel 2° capoverso da dopo la parola « economico-imprenditoriali » del 5° rigo fino a prima della parola « promanazione » del 7° rigo e nel 3° capoverso da dopo la parola « malavitosi » del 2° rigo fino a prima della parola « collegata » del 4° rigo (inciso tra le parentesi);

pagina 17: nel 2° capoverso da dopo la parola « latitanti » del 5° rigo fino a fine capoverso (inciso tra le parentesi); il 3° capoverso;

pagina 18: il 1° capoverso; nel 5° capoverso da dopo la parola « riferimento » del 2° rigo fino a fine capoverso;

pagina 19: nel 2° capoverso da dopo le parole « Cosa nostra » del 5° rigo fino a prima della parola « finalizzato » del 6° rigo (inciso tra le parentesi);

pagina 20: tutta la pagina (4 capoversi);

pagina 21: il 1° capoverso;

pagina 23: la nota n. 2 posta in fondo alla pagina

pagina 24: nel 3° capoverso da dopo la parola « Milano » del 3° rigo fino a prima della parola « che » dell'8° rigo; 4° capoverso;

pagina 25: il 3° 4° e capoverso;

pagina 26: il 1°, e 4° capoverso; nel 2° capoverso da dopo la parola « Torino » del 2° rigo a prima delle parole « ha avvalorato » del 3° rigo (inciso tra le parentesi);

pagina 27: il 4° capoverso;

pagina 28: il 1°, 2° e 4° capoverso;

pagina 29: il 1° e 2° capoverso; nel 4° capoverso da dopo la parola « commerciali » del 3° rigo a prima della parola « ritenute » del 4° rigo e da dopo la parola « acquisiti » del 4° rigo fino a fine capoverso;

pagina 30: il 3° e 5° capoverso;

pagina 31: il 1°, 2°, 3° e 5° capoverso;

pagina 32: il 1° e 3° capoverso;

pagina 33: il 1°, 2°, 3° e 5° e capoverso;

pagina 34: il 1°, 3° e 4° capoverso; nel 5° capoverso da dopo le parole « gang giovanili » del 1° rigo a prima delle parole « che, pur » del 2° rigo di pagina 35 (inciso fra le parentesi);

pagina 35: il 2° e 3° capoverso;

pagina 36: il 1° capoverso; nel 2° capoverso da dopo la parola « notturni » del 2° rigo a prima delle parole « e un crescente » dello stesso rigo e da dopo la parola « appartamenti » del 3° rigo fino a fine capoverso.

b) PREFETTURA – U.T.G. – LA SPEZIA:

(All. 1) alla Relazione datata 12 luglio 2011 trasmessa alla Commissione parlamentare di inchiesta in allegato ad analogo relazione della Prefettura di Genova, inviata con nota, n. 1683/2011/R-OES del 19 luglio 2011: (ns. Doc. 625.1 da pag. 63 a pag. 90).

nessuna eccezione.

c) PREFETTURA – U.T.G. – IMPERIA:

(All. 2) alla Relazione datata 18 luglio 2011 trasmessa alla Commissione parlamentare di inchiesta in allegato ad analogo relazione della Prefettura di Genova, inviata con nota, n. 1683/2011/R-OES del 19 luglio 2011: (ns. Doc. 625.1 da pag. 91 a pag. 112):

pagina 92: ultimo capoverso;

pagina 93: da rigo 1 a rigo 2 e 5° e 6° capoverso;

pagina 94: da rigo 1 a rigo 6;

pagina 103: da rigo 11 a rigo 16 e da rigo 20 a rigo 34;

pagina 104: da rigo 1 a rigo 3 e da rigo 27 a rigo 32;

pagina 106: da rigo 31 a rigo 36;

pagina 107: da rigo 1 a rigo 5 e da rigo 22 a rigo 38;

pagina 108: da rigo 1 a rigo 25.

d) PREFETTURA – U.T.G. – SAVONA

(All. 3) alla Relazione datata 15 luglio 2011 trasmessa alla Commissione parlamentare di inchiesta in allegato ad analogo relazione della Prefettura di Genova, in-

viata con nota, n. 1683/2011/R-OES del 19 luglio 2011: (ns. Doc. 625.1 da pag. 113 a pag. 149):

da pagina 16, 2° capoverso, a pagina 18, 2° rigo;

da pagina 20, 2° capoverso, a pagina 23, 1° capoverso;

pagina 33: il 2° e 3° capoverso;

da pagina 34, ultimo capoverso, a pagina 35 1° capoverso.

e) PREFETTURA – U.T.G. – GENOVA
« Andamento della criminalità nella provincia di Genova e nelle altre province liguri »:

(All. 4) alla Relazione sulla « Criminalità organizzata in Liguria e nella provincia di Genova » trasmessa alla Commissione parlamentare di inchiesta con nota n. 1683/2011/R-OES del 19 luglio 2011, « : (ns. Doc. 625.1 da pag. 150 a pag. 163):

nessuna eccezione.

f) PREFETTURA – U.T.G. – IMPERIA:

Relazione dell'ottobre 2011 trasmessa alla Commissione parlamentare di inchiesta dalla Prefettura di Genova, con nota, n. 2330/2011/R-OES del 17 ottobre 2011: (ns. Doc. 625.2 da pag. 1 a pag. 39):

pagina 14: da rigo 19 a rigo 22;

pagina 15: rigo 16 dalla parola successiva a *SANSALONE* fino a rigo 18;

pagina 16: rigo 4 dalla parola successiva a *Marina*, fino a rigo 11;

pagina 17: da rigo 3 a rigo 5 e da rigo 11 fino alla fine della pagina;

pagina 18: da rigo 1 fino a rigo 4;

pagina 20: da rigo 10 a rigo 15 e da rigo 26 a rigo 36;

pagina 21: da rigo 1 a rigo 3 da rigo 24 a rigo 25;

pagina 23: da rigo 7 a rigo 13;

pagina 25: da rigo 1 a rigo 4;

pagina 26: tutta la pagina (schema);

pagina 32: da rigo 1 a rigo 5;

Allegati alla Relazione dell'ottobre 2011 trasmessa alla Commissione parlamentare di inchiesta dalla Prefettura di Genova, con nota, n. 2330/2011/R-OES del 17 ottobre 2011: (ns. Doc. 625.2 da pag. 40 a pag. 81):

pagina 40: da rigo 3 a rigo 7, da rigo 11 a rigo 15, da rigo 20 a fine pagina;

pagina 41: da rigo 3 a rigo 10, da rigo 13 a rigo 17, da rigo 20 a rigo 25, da rigo 27 a pagina 30 e da rigo 33 a fine pagina;

pagina 42: da rigo 4 a rigo 9, da rigo 12 a rigo 17, da rigo 20 a rigo 24, da rigo 26 a rigo 30 e da rigo 33 a fine pagina;

pagina 43: da rigo 3 a rigo 6;

pagina 44: da rigo 3 a rigo 6, da rigo 9 a rigo 12, da rigo 15 a rigo 17, a rigo 21 a rigo 23, da rigo 26 a rigo 29 e da rigo 34 a fine pagina;

pagina 45: da rigo 1 a rigo 8, da rigo 10 a rigo 14, da rigo 18 a rigo 20, da rigo 25 a rigo 29 e da rigo 32 a rigo 33;

pagina 46: da rigo 1 a rigo 4 e da rigo 7 a fine pagina;

pagina 47: da rigo 5 a rigo 6, da rigo 9 a rigo 11, da rigo 15 a rigo 18, da rigo 21 a rigo 25, da rigo 28 a rigo 29 e da rigo 32 a fine pagina;

pagina 48: da rigo 1 a rigo 7, da rigo 10 a rigo 13, da rigo 16 a rigo 17, da rigo 20 a rigo 22, da rigo 25 a rigo 27, da rigo 30 a rigo 32 e da rigo 35 a fine pagina;

pagina 49: da rigo 3 a rigo 5, da rigo 8 a rigo 9 e da rigo 13 a fine pagina;

pagina 51: ultimo capoverso dalla parola successiva a *comprensorio* a fine pagina;

pagina 52: da rigo 1 a rigo 5;
pagina 60: da rigo 8 a rigo 16 e da rigo 31 a fine pagina;
pagina 61: tutta;
pagina 62: tutta;
pagina 63: da rigo 1 a rigo 4;
pagina 71: da ultimo capoverso a fine pagina;
pagina 72: da rigo 1 a rigo 4;
pagina 75: da ultimo capoverso a fine pagina;
pagina 76: da rigo 1 a rigo 3.

g) PREFETTURA – U.T.G. – GENOVA:

Note integrative alla Relazione sulla « Criminalità organizzata in Liguria e nella provincia di Genova » del 19 luglio 2011, consegnata alla Commissione parlamentare di inchiesta nel corso della Missione a Genova in data 20 ottobre 2011. (ns. Doc. 625.3 da pag. 1 a pag. 34):

nessuna eccezione.

h) PREFETTURA – U.T.G. – IMPERIA:

Allegati 7, 8, 9, 10 e 11 alla Relazione dell'ottobre 2011 trasmessa alla Commissione parlamentare di inchiesta dalla Prefettura di Genova, con nota, n. 2330/2011/R-OES del 17 ottobre 2011, consegnati alla Commissione parlamentare di inchiesta nel corso della Missione a Genova in data

20 ottobre 2011. (ns. Doc. 625.3 da pag. 35 a pag. 80):

pagina 36: da rigo 10 dalla parola successiva a *PALAMARA*. a rigo 19 alla parola precedente alla parola *.La*;

pagina 37: da rigo 13 dalla parola successiva a *legami*. a fine paragrafo e da paragrafo 2 stessa pagina fino alla fine dell'allegato (pag. 44);

pagina 47: tutta;

pagina 48: tutta;

pagina 49: da rigo 1 a rigo 6;

pagina 51: da rigo 22 a fine pagina;

pagina 52: da rigo 1 a rigo 3;

pagine 54, 55, 56, 57, 58 e 59: tutto riservato tranne le sintetiche notizie nei riquadri;

pagina 60, 61, 62 e 63: tutto riservato;

pagina 66: tutta;

pagina 67: tutto il 2° paragrafo;

pagina 68: paragrafo 4° dal rigo 15 dalla parola successiva a *altro*. fino al rigo 20;

pagina 69: rigo 15 dalla parola successiva a *cosche*. fino a rigo 16;

pagina 70: paragrafo 6 da rigo 5 dalla parola successiva a *2007*. fino a rigo 19, paragrafo 7 da rigo 8 a rigo 10;

pagina 71: da rigo 1 a rigo 2, da rigo 11 a rigo 13 e tutto il paragrafo 8.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	123
Audizione del prefetto Carmela Pagano, nella qualità di Commissario delegato per l'intervento sul deposito di rifiuti radioattivi di Castelmauro <i>pro tempore</i> (Svolgimento e conclusione) ...	123
Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lombardia (relatori: sen. Daniela Mazzuconi; sen. Gennaro Coronella) (Seguito dell'esame e rinvio)	124
Audizione del sindaco di Parete, Raffaele Vitale (Svolgimento e conclusione)	124

Martedì 27 novembre 2012. – Presidenza del vicepresidente Vincenzo DE LUCA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del prefetto Carmela Pagano, nella qualità di Commissario delegato per l'intervento sul deposito di rifiuti radioattivi di Castelmauro *pro tempore*.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del prefetto

Carmela Pagano, nella qualità di Commissario delegato per l'intervento sul deposito di rifiuti radioattivi di Castelmauro *pro tempore*.

Carmela PAGANO, *Commissario delegato per l'intervento sul deposito di rifiuti radioattivi di Castelmauro pro tempore*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Susanna CENNI (PD), la senatrice Daniela MAZZUCONI (PD) e il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*.

Carmela PAGANO, *Commissario delegato per l'intervento sul deposito di rifiuti radioattivi di Castelmauro pro tempore*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia il prefetto Pagano per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lombardia (relatori: sen. Daniela Mazzucconi; sen. Gennaro Coronella).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una nuova proposta di relazione, che contiene alcune modifiche rispetto al testo già presentato nella seduta dello scorso 13 novembre. Avverte quindi che il termine per la presentazione delle proposte di modifiche è prorogato alle ore 20 di giovedì 6 dicembre 2012.

Intervengono la senatrice Daniela MAZZUCONI (PD), *relatore*, che illustra il nuovo testo, e, per svolgere un'osservazione, il senatore Gianpiero DE TONI (IdV).

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Audizione del sindaco di Parete, Raffaele Vitale.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni prelimi-

nari, introduce l'audizione del sindaco di Parete, Raffaele Vitale, accompagnato dall'assessore all'ambiente, Raffaele Tessitore.

Raffaele VITALE, *sindaco di Parete*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Stefano GRAZIANO (PD) e Maurizio GRASSANO (MISTO), la senatrice Daniela MAZZUCONI (PD) e i senatori Gianpiero DE TONI (IdV) e Vincenzo DE LUCA, *presidente*.

Raffaele VITALE, *sindaco di Parete*, risponde ai quesiti posti.

Raffaele TESSITORE, *assessore all'ambiente del comune di Parete*, fornisce alcune precisazioni.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	125
Sul rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile.	
Audizione di rappresentanti del Gruppo CRC (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	125
AVVERTENZA	125

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza della vicepresidente Anna Maria SERAFINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Anna Maria SERAFINI, *vicepresidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sul rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile.

Audizione di rappresentanti del Gruppo CRC.
(*Svolgimento e conclusione*).

Anna Maria SERAFINI, *vicepresidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Vittoria PUGLIESE, *coordinamento Gruppo CRC/Save the Children Italia*, Maria GRAZIA DEL BUTTERO, *membro del Gruppo CRC/Unione Nazionale Camera Minorili* e Laura BASILIO, *membro del Gruppo CRC/Associazione Altro Diritto*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la vicepresidente Anna Maria SERAFINI, le deputate Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDCPTP), Sandra ZAMPA (PD), Maria Letizia DE TORRE (PD).

Vittoria PUGLIESE, *coordinamento Gruppo CRC/Save the Children Italia*, Maria GRAZIA DEL BUTTERO, *membro del Gruppo CRC/Unione Nazionale Camera Minorili* e Laura BASILIO, *membro del Gruppo CRC/Associazione Altro Diritto*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Anna Maria SERAFINI, *vicepresidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti dell'Associazione degli Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI) (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>)	126
---	-----

Martedì 27 novembre 2012. – Presidenza del presidente Antonio PALAGIANO. – Intervengono Vito Trojano, presidente nazionale AOGOI, Antonio Chiàntera, segretario nazionale AOGOI, Vania Cirese, e Paolo Pecora, consulenti AOGOI.

La seduta comincia alle 14.15.

Antonio PALAGIANO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di rappresentanti dell'Associazione degli Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI).

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Antonio PALAGIANO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e formula alcune considerazioni preliminari.

Vito TROJANO, *presidente nazionale AOGOI*, e Antonio CHIÀNTERA, *segretario nazionale AOGOI*, svolgono ampie relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e formulando osservazioni, i deputati Lucio BARANI (PdL), Benedetto Francesco FUCCI (PdL), Americo PORFIDIA (Misto-NPSud), e Antonio PALAGIANO, *presidente*.

Vania CIRESE, e Paolo PECORA, *consulenti AOGOI*, nonché Vito TROJANO, *presidente nazionale AOGOI*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Antonio PALAGIANO, *presidente*, ringrazia gli auditi ed i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. Emendamenti C. 2519/B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 3

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Emendamenti C. 5019-bis/A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 4

SEDE REFERENTE:

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 4

ALLEGATO (*Emendamenti e subemendamenti approvati*) 15

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. C. 5210 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5531*) 13

Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione. C. 445 cost. Zaccaria, C. 763 cost. Carlucci, C. 1372 cost. Volontè, C. 1709 cost. Mantini, C. 2801 cost. Borghesi, C. 4423 cost. Laffranco, C. 4806 cost. Libè e C. 5432 cost. Palumbo (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5432*) 13

AVVERTENZA 14

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. Emendamenti C. 2519 ed abb./B .. 18

SEDE REFERENTE:

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. C. 1439-1695-1782-2445-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 18

Disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo. C. 3145 Bersani, C. 3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 19

Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie. C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino, C. 4077 Motta, C. 4279 Lupi e C. 4326 Giammanco (*Seguito dell'esame e rinvio*) 19

Disposizioni in materia di misure cautelari personali. C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 20

SEDE CONSULTIVA:

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 5407 Mogherini Rebesani (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere favorevole con osservazioni</i>)	20
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	23
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato, e C. 2311 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. C. 3303 Lucà ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	22
AVVERTENZA	22

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di rappresentanti dell'associazione messicana Cauce Ciudadano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	24
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con rappresentanti dell'Accademia diplomatica della Repubblica socialista del Vietnam	25
--	----

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con il Ministro degli affari esteri del Camerun, Pierre Moukoko Mbonjo	25
---	----

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni, recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia ».	
Audizione informale di rappresentanti del Centro Studi Internazionali (CeSI) e del Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI)	26
Audizione informale di rappresentanti della stampa specializzata nel settore della difesa .	26

AUDIZIONE:

Audizione dell'Ispettore generale Capo del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, dottor Biagio Mazzotta e dell'Ispettore generale Capo per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico della Ragioneria generale dello Stato, dottoressa Ines Russo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni, recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia » (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	27
Sull'ordine dei lavori	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
AVVERTENZA	27

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. C. 2519 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	28
Delega al Governo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili. C. 5019-bis-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti – Parere su emendamenti</i>)	29
Sui lavori della Commissione	30
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	31
AVVERTENZA	31

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	32
Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e norme sulle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti. Nuovo testo C. 4661 Iannuzzi (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>)	32
Norme per lo sviluppo degli spazi urbani verdi. Nuovo testo C. 3465-4290-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	33
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	38

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. C. 5239 Granata	39
--	----

SEDE LEGISLATIVA:

Equo compenso nel settore giornalistico. C. 3555-B Moffa ed altri, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	39
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Olga Cuccurullo a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 161 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	40
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	42
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	51

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 46

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 48

AVVERTENZA 50

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

Variatione nella composizione della Commissione 70

Indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti.

Audizione di rappresentanti di Cisco Systems Italy srl. (*Svolgimento e conclusione*) 70

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE, relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. Atto n. 515 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 71

SEDE CONSULTIVA:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 73

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 75

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (*Esame e rinvio*) 76

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato (*Esame e rinvio*) 77

SEDE CONSULTIVA:

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e sub munizioni a grappolo. C. 5407 Mogherini Rebesani (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 78

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 e abbinate (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 80

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 83

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569, approvato dal Senato e abbinate (Parere alla IV Commissione) (*Esame e rinvio*) 80

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale C. 4281 Mattesini e C. 5516 Baccini.

Audizione informale di rappresentanti della Guardia di Finanza 82

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	84
Equo compenso nel settore giornalistico. C. 3555-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	84
Sull'ordine dei lavori	85

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	86
Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. C. 4699 Sbai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Modifiche dell'ordinamento e della struttura organizzativa degli enti previdenziali. C. 5463 Moffa, C. 5503 Cazzola, C. 5539 Motta, C. 5572 Fabbri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	87

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Pietro Antonio Varesi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Nomina n. 162 (<i>Esame e rinvio</i>)	88
--	----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Nuovo testo C. 3858 Di Biagio (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	92
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	93
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	96
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	93
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 4573 Motta (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	97

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del direttore generale dell'Istituto dermatologico dell'Immacolata (IDI), dottor Mario Braga, sulla situazione dell'Istituto dermatologico e sulle delicate problematiche economiche e finanziarie in atto	95
AVVERTENZA	95

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	98
7-00937 Marco Carra, 7-01008 Rainieri, 7-01014 Beccalossi, 7-01019 Delfino e 7-01030 Di Giuseppe: Iniziative per il risarcimento dei danni arrecati dal terremoto alla filiera dei formaggi DOP (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	99
7-01042 Paolo Russo: Per l'esclusione di alcuni prodotti particolari dall'ambito di applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 (<i>Discussione e rinvio</i>)	99

7-01043 Cenni: Interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate dai recenti eventi alluvionali (<i>Rinvio della discussione</i>)	100
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. Testo unificato C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo C. 3465-4290/B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia	103
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5565 Sen. Mongiello, approvata dal Senato e abb. recanti norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Audizione dei rappresentanti dell'Associazione organizzazioni produttori olivicoli (UNASCO) .	103
AVVERTENZA	103
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommissione permanente per l'accesso</i>)	
Parere sul regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo del Comitato regionale della Campania approvato il 13 maggio 2010	104
Esame di domande per l'Accesso	104
<i>ALLEGATO</i> (<i>Delibera approvata dalla Sottocommissione in materia di richieste di accesso</i>) .	106
Approvazione delle proposte di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	105
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	109
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del presidente e del direttore generale della RAI (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	109
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
XI Comitato – Regime atti. Riunione n. 31	113
<i>ALLEGATO</i> (<i>Proposte del Comitato regime degli atti esaminate nella seduta del 27 novembre 2012</i>)	117
GIUNTA PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	113
Esame di proposte del Comitato regime degli atti	113
Audizione del procuratore della Repubblica di Milano, dottor Edmondo Bruti Liberati e del procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Milano, dottoressa Ilda Boccassini	115
Sui lavori della Commissione	116

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Sulla pubblicità dei lavori	123
Audizione del prefetto Carmela Pagano, nella qualità di Commissario delegato per l'intervento sul deposito di rifiuti radioattivi di Castelmauro <i>pro tempore</i> (Svolgimento e conclusione) ...	123
Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lombardia (relatori: sen. Daniela Mazzuconi; sen. Gennaro Coronella) (Seguito dell'esame e rinvio)	124
Audizione del sindaco di Parete, Raffaele Vitale (Svolgimento e conclusione)	124

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	125
Sul rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile.	
Audizione di rappresentanti del Gruppo CRC (Svolgimento e conclusione)	125
AVVERTENZA	125

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

Audizione di rappresentanti dell'Associazione degli Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI) (Svolgimento dell'audizione e conclusione)	126
--	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 7,60

Stampato su carta riciclata ecologica



16SMC0007530